

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 51

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 dicembre 2013

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 298. Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Prevista sottoposizione alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) "nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei" - Implicita esclusione negli altri casi - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Obbligatorietà della VAS per gli atti aventi natura di piano energetico, incluso l'APR predetto, disposta con norma statale - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 5, comma 9.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 2, lettera a).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Dichiarata incostituzionalità del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 2012 - Necessità di espungere dal comma 8 dello stesso articolo anche le parole "escluse le procedure relative alla VAS" - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale.


- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 5, comma 8.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici - Interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi "anche in corso d'opera" su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica - Previsto assoggettamento alla procedura abilitativa semplificata - Contrasto con la normativa statale, espressiva di un principio fondamentale, che consente l'autorizzazione semplificata solo per gli impianti esistenti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 12, comma 8.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 5, comma 3.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserto contrasto (nella parte relativa a strutture diverse dalle reti elettriche, impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali, gasdotti e reti di trasporto di fluidi termici) con l'art. 1-sexies del decreto legge n. 239 del 2003, concernente la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica - Insussistenza - Inconferenza del parametro evocato - Asserta esorbitanza dalla competenza regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Disciplina regionale coerente con la disciplina statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies.



Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i principi statali in materia di procedimento amministrativo e di semplificazione, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Inconferenza della normativa statale evocata - Estraneità alla semplificazione amministrativa della previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *m*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dei contratti pubblici in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *l*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5;

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Previsione che sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree - Contrasto con la normativa statale di principio che sancisce la natura libera dell'attività e richiede la mera disponibilità delle aree - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, comma 6.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; (Cost., artt. 3 e 41).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di elettrodotti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione - Mancata previsione delle misure di salvaguardia - Mancata previsione della portata unica dell'autorizzazione - Contrasto con principi fondamentali fissati dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, commi 1 e 3; (Cost., art. 97).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Previsione che contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Ricorso del Governo - Evocazione di parametro che non compare nella delibera di impugnazione dell'organo politico - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 97; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.



Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Previsione che contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Obbligo di comunicazione previsto dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera *m*) e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 3 e 4; linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione degli elettrodotti (sia rientranti nella rete di trasmissione nazionale sia di spettanza regionale) - Autorizzazioni - Previsione della previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA, quanto alle emissioni elettromagnetiche - Contrasto con la normativa statale che prevede il principio della unicità del procedimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14, comma 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, comma 5; (Cost., artt. 97 e 117, secondo comma, lettera *m*).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche lineari - Previsione che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, e che, invece, sia necessario l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale - Introduzione di un passaggio ulteriore e superfluo nell'*iter* procedimentale dell'autorizzazione, in contrasto con la normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, artt. 14, comma 9, e 18, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, comma 2, lettera *b*); (Cost., art. 117, secondo comma, lettera *m*).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici - Prevista applicabilità del regime della comunicazione di inizio lavori - Estensione del regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla normativa statale di principio in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 16, comma 2, lettera *a*).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 11; (Cost., artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera *s*).



Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Previsione che, "in tal caso, l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione è subordinata alla stipula dell'accordo" - Contrasto con la normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di buon andamento per l'ingiustificato aggravamento del procedimento - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, artt. 97 e 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con il principio fondamentale statale, secondo cui gli accordi sarebbero funzionali alla tutela del solo interesse ambientale - Insussistenza - Inesatta ricostruzione della normativa statale, che non esclude la possibilità per le Regioni di prendere in considerazione altri interessi, ove non espressamente vietati - Non fondatezza della questione.


- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con la normativa statale, secondo cui gli accordi sono da stipularsi nei modi stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sei mesi - Insussistenza - Contrasto solo ipotetico, in mancanza del decreto ministeriale che disciplini le modalità di stipula degli accordi - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221), art. 34, comma 16.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autorizzazione unica per le reti degli scambi transfrontalieri - Previsione che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale - *Vulnus* al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 18, comma 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettere a), b) e c).



Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio - Introduzione di divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, artt. 35, comma 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e) (art. 41).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'art. 34, comma 1 - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata nella parte relativa agli impianti del tipo "stazione di rifornimento elettrico", medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, artt. 34, comma 1, e 35, comma 7.
- Costituzione, artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e). Pag. 1

N. 299. Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Aiuto di Stato - Mancata sottoposizione preventiva del progetto alla Commissione europea - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, art. 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107 e 108 (Cost., art. 117, secondo comma, lettera e).

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Ius superveniens non soddisfacente dell'interesse del ricorrente - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 7 ottobre 2013, n. 33, art. 2.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Copertura finanziaria - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, art. 2, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.



Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Entrata in vigore della legge - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, art. 3.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Pag. 24

N. 300. Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Introduzione dell'esenzione relativa a «sistemazioni idraulico-forestali che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti» - Ricorso del Governo - Asserita esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Progetti ricompresi nell'Allegato IV del codice dell'ambiente, al punto 7, lettera o), per i quali l'esenzione è permessa - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 112.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 9; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Introduzione dell'esenzione relativa a «impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni» - Esenzione regionale che non soddisfa le condizioni stabilite nel codice dell'ambiente - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 175, nella parte in cui introduce il comma 1-*quinquies* nell'art. 5-*bis* della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 9; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi edilizi in zona sismica - Attribuzione a fonte regolamentare regionale del potere di individuare gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Disposizione che introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale, in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 171.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5.



Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione di una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione statale - Preclusione di normative regionali cedevoli e sussidiarie in materia di competenza esclusiva statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 199.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s).....

Pag. 33

N. 301. Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Disciplina statale sull'attività libero-professionale intramuraria - Normativa dettagliata, esaustiva ed autoapplicativa che consente solo interventi di attuazione amministrativa - Mancata previsione di una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione - Violazione dello statuto speciale che prevede uno speciale regime di adeguamento in materia di sanità e assistenza sanitaria e ospedaliera, che assegna alle Province autonome un termine di sei mesi per adeguarsi ai principi statali costituenti limiti alla legislazione provinciale, con successivo onere di impugnativa da parte dello Stato delle norme provinciali che non si sono adeguate - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni - Estensione della efficacia della dichiarazione di illegittimità anche alla Provincia di Bolzano.

- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettere b) e c).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, commi 1 e 2; (Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 10), 16, 79, 104, e intero Titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268).


Sanità pubblica - Disciplina statale sull'attività libero-professionale intramuraria - Prevista decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, secondo le modalità previste dalla legge - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita lesione della competenza legislativa delle Province in materia sanitaria - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettera h).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 9, numero 10).

Sanità pubblica - Prevista costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti - Violazione del principio di ragionevolezza, perché la norma statale non tiene conto della dimensione demografica della Provincia autonoma di Trento, che ammonta a soli cinquecentotrentunomila abitanti - Necessità di introdurre la disposizione secondo cui «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico» - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189), art. 12, comma 10.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 44



N. 302. Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Accesso ai corsi universitari - Ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uguale per tutte le università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia - Mancata previsione della formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei - Omesso tentativo da parte del giudice rimettente di dare una lettura costituzionalmente conforme della disposizione censurata - Inammissibilità della questione.

- Legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma.

Pag. 52

N. 303. Sentenza 4 - 12 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Norme della Regione Campania - Autorizzazione agli appostamenti fissi - Previsione che le province «possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante» - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso possa essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si sia verificata una capienza, dagli ultrasessantenni - Illegittimità costituzionale in parte qua.


- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 5, comma 13, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 5, comma 4.

Caccia - Norme della Regione Campania - Protezione della fauna selvatica - Previsione che sia destinata una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica debba essere non inferiore al venti per cento del totale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 9, comma 1, lettera a), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Protezione della fauna selvatica - Possibilità di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole "ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali" - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 9, comma 1, lettera c), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32, comma 3.



Caccia - Norme della Regione Campania - Previsione che nel piano faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l'altro, individuato l' "indice minimo di densità venatoria regionale" - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla disposizione censurata la parte in cui prevede che la Giunta regionale individui nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 10, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Previsione che la Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possa autorizzare piani di abbattimento di esemplari "inselvaticiti di specie domestiche" - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che la Giunta regionale possa autorizzare piani di abbattimento di animali inselvaticiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Illegittimità costituzionale in parte qua.


- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 16, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 1.

Caccia - Norme della Regione Campania - Disciplina dei "mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" - Mancata previsione che il cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Rinvii operati dalla legge regionale alla norma statale conferente, che consentono di ritenerla operante - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 20, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 13, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 8, lettera e).



Caccia - Norme della Regione Campania - Divieto di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi a quest'ultimo - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 25, comma 1, lettera l), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1.

Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale - Contrasto con la normativa statale che realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 36, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 5.....

Pag. 56

N. 304. Sentenza 4 - 12 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale della carriera diplomatica - Previsione secondo cui le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Asse- rita irragionevole disparità di trattamento all'interno del personale della carriera diplomatica - Asserita lesione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato - Asserita lesione del principio di buon anda- mento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e del principio di progressività - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 21, terzo periodo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 36, 53 e 97.....

Pag. 64


N. 305. Sentenza 4 - 12 dicembre 2013

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un deputato contenute in un articolo di stampa pubblicato su un quotidiano - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile - Insussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni e l'attività politica del parlamentare - Carezza del necessario legame temporale tra attività parlamentare e attività esterna - Dichiarazione di non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A).
- Costituzione, art. 68, primo comma.....

Pag. 72



N. 306. Ordinanza 4 - 12 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Impugnazioni - Ricorso immediato per cassazione - Annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello - Mancata previsione di eccezione (e trasmissione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza annullata) per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio (nella specie, sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna) - Asserita disparità di trattamento tra imputati - Asserita lesione del diritto di difesa - Censura di norma di cui il giudice rimettente non deve fare applicazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice di procedura penale, art. 569, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.

Pag. 76

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 267. Ordinanza del Tribunale amministrativo del Lazio del 15 ottobre 2013.

Ambiente (Tutela dell') - Emergenza rifiuti in Campania - Termovalorizzatore di Acerra - Previsione che, tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla Regione Campania le risorse necessarie per l'acquisto del prodotto termovalorizzato, pari a euro 355.550.240,84, sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico - Lesione del principio di uguaglianza per disparità di trattamenti tra chi è lesa da provvedimenti amministrativi e può chiederne l'annullamento al giudice e la ricorrente Regione Campania a cui viene negato tale diritto nel giudizio principale - Violazione della autonomia legislativa e finanziaria regionale per il trasferimento unilaterale alla Regione Campania della proprietà del termovalorizzatore in questione senza preventiva intesa con la Regione stessa - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio - Lesione del principio della tipicità, stabilita con legge, dei modi di acquisto della proprietà - Lesione del principio di tutela giurisdizionale.


- Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2012, n. 100, art. 3, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, 113, commi primo e secondo, 117, 119 e 120.

Pag. 79

N. 268. Ordinanza del Giudice di pace dell'8 ottobre 2013

Straniero e apolide - Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Sanzione dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro - Previsione introdotta da componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica eletti a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 270/2005 che affida agli organi di partito e non alla volontà del corpo elettorale la designazione di coloro che devono essere nominati - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.



Elezioni - Elezioni per la Camera dei deputati - Previsione che qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza (c.d. premio di maggioranza) - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 83, commi primo, n. 5, e secondo.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.

Elezioni - Elezioni per il Senato della Repubblica - Previsione che nel caso la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione non abbia conseguito almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore, l'Ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55% dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore (cosiddetto "premio di maggioranza") - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, art. 17, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.

Elezioni - Elezioni per la Camera dei deputati - Prevista disciplina delle modalità di espressione del diritto di voto mediante attribuzione dello stesso a liste di candidati concorrenti, senza possibilità per l'elettore di espressione del voto di preferenza previsto dalla normativa precedente - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 4, comma secondo, e 59, comma primo.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.

Elezioni - Elezioni per il Senato della Repubblica - Prevista disciplina delle modalità di espressione del diritto di voto mediante contrassegno sulla lista prescelta, senza possibilità di espressione del voto di preferenza previsto dalla normativa precedente - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, art. 14, comma 1.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.....



N. 269. Ordinanza del Consiglio di Stato del 20 maggio 2013

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Ammissibilità soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo - Eccesso di delega, per l'introduzione, con il decreto legislativo, di una disciplina innovativa rispetto al sistema previgente senza l'indicazione di criteri e principi direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 7, comma 8.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 18 giugno 2009, n. 69, artt. 44 e 69. . . . Pag. 92

N. 270. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ravenna del 12 luglio 2013.

Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione - Previsione a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Previsione altresì che, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o che si sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e che da tale data decorrono i termini di costituzione in giudizio del ricorrente - Denunciata esclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento del reclamo - Carattere di fatto obbligatorio della mediazione e assenza di terzietà del mediatore rispetto alle parti - Incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e quelli in cui l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo - Impossibilità di avvalersi della sospensione in via cautelare dell'atto impugnato - Disparità di trattamento fra tributi, a seconda che provengano dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori - Irragionevole limitazione dell'obbligo di mediazione ai soli debiti fiscali di importo non superiore a ventimila euro.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, introdotto dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25. Pag. 96

N. 271. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ravenna del 12 luglio 2013.

Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione - Previsione a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Previsione altresì che, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o che si sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e che da tale data decorrono i termini di costituzione in giudizio del ricorrente - Denunciata esclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento del reclamo - Carattere di fatto obbligatorio della mediazione e assenza di terzietà del mediatore rispetto alle parti - Incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e quelli in cui l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo - Impossibilità di avvalersi della sospensione in via cautelare dell'atto impugnato - Disparità di trattamento fra tributi, a seconda che provengano dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori - Irragionevole limitazione dell'obbligo di mediazione ai soli debiti fiscali di importo non superiore a ventimila euro.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, introdotto dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25. Pag. 98



N. 272. Ordinanza del 29 ottobre 2013 della Corte dei conti - Sez. giurisdizionale della Regione Siciliana

Previdenza - Pensione di reversibilità corrisposta dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Indennità integrativa speciale mensile - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica ma a contenuto innovativo, dell'attribuzione nella stessa misura del sessanta per cento stabilita per il trattamento di reversibilità indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 774 e 776.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.....

Pag. 101



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 298

Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Prevista sottoposizione alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) "nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei" - Implicita esclusione negli altri casi - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Obbligatorietà della VAS per gli atti aventi natura di piano energetico, incluso l'APR predetto, disposta con norma statale - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 5, comma 9.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 2, lettera a).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Dichiarata incostituzionalità del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 2012 - Necessità di espungere dal comma 8 dello stesso articolo anche le parole "escluse le procedure relative alla VAS" - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale.


- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 5, comma 8.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici - Interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi "anche in corso d'opera" su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica - Previsto assoggettamento alla procedura abilitativa semplificata - Contrasto con la normativa statale, espressiva di un principio fondamentale, che consente l'autorizzazione semplificata solo per gli impianti esistenti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 12, comma 8.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 5, comma 3.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto (nella parte relativa a strutture diverse dalle reti elettriche, impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali, gasdotti e reti di trasporto di fluidi termici) con l'art. 1-sexies del decreto legge n. 239 del 2003, concernente la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica - Insussistenza - Inconferenza del parametro evocato - Asserita esorbitanza dalla competenza regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Disciplina regionale coerente con la disciplina statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies.



Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i principi statali in materia di procedimento amministrativo e di semplificazione, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Inconferenza della normativa statale evocata - Estraneità alla semplificazione amministrativa della previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *m*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dei contratti pubblici in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *l*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5;

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Previsione che sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree - Contrasto con la normativa statale di principio che sancisce la natura libera dell'attività e richiede la mera disponibilità delle aree - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, comma 6.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; (Cost., artt. 3 e 41).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di elettrodotti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione - Mancata previsione delle misure di salvaguardia - Mancata previsione della portata unica dell'autorizzazione - Contrasto con principi fondamentali fissati dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, commi 1 e 3; (Cost., art. 97).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Previsione che contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Ricorso del Governo - Evocazione di parametro che non compare nella delibera di impugnazione dell'organo politico - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 97; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Previsione che contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - **Obbligo di comunicazione previsto dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera *m*) e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 3 e 4; linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.



Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione degli elettrodotti (sia rientranti nella rete di trasmissione nazionale sia di spettanza regionale) - Autorizzazioni - Previsione della previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA, quanto alle emissioni elettromagnetiche - Contrasto con la normativa statale che prevede il principio della unicità del procedimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14, comma 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 5; (Cost., artt. 97 e 117, secondo comma, lettera m).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche lineari - Previsione che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, e che, invece, sia necessario l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale - Introduzione di un passaggio ulteriore e superfluo nell'iter procedimentale dell'autorizzazione, in contrasto con la normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, artt. 14, comma 9, e 18, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 2, lettera b); (Cost., art. 117, secondo comma, lettera m).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici - Prevista applicabilità del regime della comunicazione di inizio lavori - Estensione del regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla normativa statale di principio in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 16, comma 2, lettera a).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 11; (Cost., artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Previsione che, "in tal caso, l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione è subordinata alla stipula dell'accordo" - Contrasto con la normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di buon andamento per l'ingiustificato aggravamento del procedimento - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, artt. 97 e 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con il principio fondamentale statale, secondo cui gli accordi sarebbero funzionali alla tutela del solo interesse ambientale - Insussistenza - Inesatta ricostruzione della normativa statale, che non esclude la possibilità per le Regioni di prendere in considerazione altri interessi, ove non espressamente vietati - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5.



Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con la normativa statale, secondo cui gli accordi sono da stipularsi nei modi stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sei mesi - Insussistenza - Contrasto solo ipotetico, in mancanza del decreto ministeriale che disciplini le modalità di stipula degli accordi - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221), art. 34, comma 16.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autorizzazione unica per le reti degli scambi transfrontalieri - Previsione che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale - *Vulnus* al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 18, comma 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettere a), b) e c).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio - Introduzione di divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, artt. 35, comma 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e) (art. 41).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'art. 34, comma 1 - *Ius superveniens* che abroga la disposizione impugnata nella parte relativa agli impianti del tipo "stazione di rifornimento elettrico", *medio tempore* non applicata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, artt. 34, comma 1, e 35, comma 7.
- Costituzione, artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici: Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9, 12, comma 8, 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 14, per intero e, in subordine, riguardo ai commi 2, 7 e 9, 16, comma 2, lettera a), 17, 18, commi 2 e 4, 34, comma 1, lettere f) ed h) e 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 20 dicembre 2012 ed iscritto al n. 191 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 20 dicembre 2012 e notificato il 17-21 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9; 12, comma 8; 13, commi 2, 3, 4 e 5; 13, comma 6; 14 per intero e, in subordine, commi 2, 7, 9; 16, comma 2, lettera *a*); 17; 18, commi 2 e 4; 34, comma 1, lettere *f*) ed *h*), e 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *m*) ed *s*), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1.1.- Il ricorrente impugna l'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 (*recte*: 19) del 2012, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

La disposizione, stabilendo che l'atto di programmazione regionale (d'ora in avanti *APR*) predisposto, nelle more dell'approvazione del Piano energetico regionale (*PER*), è sottoposto alla procedure relative alla valutazione ambientale strategica (*VAS*) nelle sole ipotesi in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei, implicitamente la esclude negli altri casi. Si porrebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 6, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), trattandosi di «piano» concernente il «settore energetico», che, secondo il dettato della norma statale interposta appena citata, deve essere assoggettato sempre - ad eccezione dei limitati casi previsti dal ricordato comma 3 dello stesso art. 6 - alla *VAS* prevista da tale fonte statale.


1.2.- Oggetto di impugnazione è altresì l'art. 12, comma 8, della citata legge regionale n. 19 del 2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

La disposizione, nella parte in cui assoggetta alla procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi, «anche in corso d'opera», su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica (e quindi non necessariamente esistenti), contrasterebbe con l'art. 5, comma 3, del citato d.lgs. n. 28 del 2011. Quest'ultima norma, infatti, attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata) l'individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Nelle more dell'approvazione di tale decreto, la disposizione statale citata perimetra l'area degli interventi da considerare «non sostanziali» e, quindi, sottoposti alla procedura abilitativa semplificata, delimitandola ai soli interventi da realizzare sugli impianti «esistenti».

1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame sotto diversi profili: per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l*) ed *m*), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Sotto il primo ed il secondo profilo, il ricorrente rileva come tali previsioni introducano oneri amministrativi - «a pena di improcedibilità» - superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di riferimento, e segnatamente dall'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290. Ne conseguirebbe, da un lato, la violazione dell'ambito della potestà legislativa concorrente riservata alla Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e, dall'altro lato, la violazione in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nel cui novero andrebbero sussunte anche le norme che attuano il principio di semplificazione amministrativa e quelle che fissano e regolano i principi fondamentali relativi al procedimento amministrativo.

Quanto al terzo profilo, la norma regionale, modulando i requisiti e i contenuti della progettazione sugli artt. 93 e 94 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in



attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si porrebbero in contrasto con quanto previsto dall'art. 206 del medesimo decreto legislativo, il quale non include, tra le norme applicabili ai settori speciali (gas, energia termica ed elettricità), le disposizioni sui livelli di progettazione di cui ai citati articoli.

1.4.- Il ricorrente impugna, poi, l'art. 13, comma 6, della legge regionale in esame per violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma terzo, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Tale disciplina, subordinando il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili alla dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree, contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.lgs. n. 28 del 2011, al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)

In particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo da ultimo citato configura l'attività *de qua* come libera.

La disciplina statale di cui al comma 1 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sancendo che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, rivela che l'iniziativa può essere intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi attestanti la titolarità delle aree», i quali sono agevolati ad acquisire tale titolarità contro la volontà dei proprietari con lo strumento autoritativo costituito dal provvedimento di espropriazione per pubblica utilità.

Inoltre, soltanto nel caso previsto al comma 4-*bis* del citato art. 12, relativo alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa e fotovoltaici, la normativa statale richiede che il proponente dimostri la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto (trattandosi peraltro comunque di mera disponibilità e non di titolarità).

Il ricorrente censura la norma anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto la stessa inciderebbe negativamente sul diritto costituzionale di iniziativa economica e creerebbe ingiustificata disparità di trattamento tra operatori del settore.

1.5.- L'art. 14 della legge regionale in esame, avente ad oggetto la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, è impugnato per violazione degli artt. 4 e 5 dello statuto oltre che dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, contrasterebbe con l'art. 1-*sexies* del d.l. n. 239 del 2003.

La norma, infatti, diversamente dal comma 3 del citato art. 1-*sexies*, non prevede l'apposizione di «misure di salvaguardia» volte ad impedire che, nelle more dell'autorizzazione della nuova infrastruttura, vengano rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto.

Inoltre, detta disposizione, diversamente dal comma 1 del predetto art. 1-*sexies*, non prevede che l'autorizzazione unica sia titolo sufficiente a realizzare ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio.

A parere del ricorrente la mancata previsione di misure di salvaguardia e la mancata previsione che l'autorizzazione unica disciplinata dal censurato art. 14 costituisca titolo sufficiente anche per realizzare ogni opera inserita nel progetto approvato comporterebbero, altresì, un pregiudizio del principio costituzionale di buon andamento, pregiudicando l'economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, concretando la violazione dell'art. 97 Cost.

1.6.- L'art. 14, comma 2, della legge regionale impugnata, poi, sarebbe in contrasto, oltre che con gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, con gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, Cost.

Con riferimento a tale ultimo parametro, la disposizione censurata, imponendo al proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze, contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 - oltre che con le linee guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) -, il quale prevede che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

Il ricorrente lamenta che siffatto obbligo mortificherebbe le istanze di semplificazione e di celerità insite nel procedimento di autorizzazione unica disciplinato dal legislatore nazionale, con conseguente violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. oltre che dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

1.7.- Viene altresì impugnato l'art. 14, comma 7, della legge regionale indicata in epigrafe per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

La disposizione censurata, la quale prevede, riguardo alle autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, la necessità della previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei



valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, sarebbe in contrasto con la normativa statale di principio di cui all'art. 1-*sexies*, comma 5, del d.lgs. n. 329 del 2003 (*recte*: d.l. n. 239 del 2003) nonché con i principi fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attività amministrativa.

1.8.- Con riferimento agli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della impugnata legge regionale viene prospettata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Le disposizioni, prevedendo che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione per infrastrutture energetiche lineari non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine anche l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, si porrebbero in contrasto con l'art. 1-*sexies*, comma 2, lettera *b*), del d.l. n. 239 del 2003, a norma del quale, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, oltre che con le linee guida, le quali, al punto 13.4, con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono che le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di prevee convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

1.9.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 16, comma 2, lettera *a*), della citata legge regionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

La disposizione, infatti, assoggetta al regime della comunicazione di inizio lavori l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi, senza riprodurre né lo specifico limite di potenza («non superiore a 50 kW») previsto dalla legge statale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili né la limitazione legata alla ubicazione («sugli edifici») per gli impianti solari fotovoltaici, così indebitamente estendendo detto regime abilitativo anche oltre tali limiti. Tale disciplina contrasterebbe, quindi, con la normativa statale di principio di cui ai d.lgs. n. 28 del 2011 e n. 387 del 2003, ed in particolare, l'art. 6, comma 11, del predetto d.lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede le su richiamate limitazioni di potenza ed ubicazione.

Il ricorrente lamenta altresì la violazione degli artt. 3 e 41 Cost., in considerazione della ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse regioni, e dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in quanto «la disciplina statale inerente il regime abilitativo garantisce la sussistenza di un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia».


1.10.- Sempre per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale è oggetto di impugnazione l'art. 17 della legge regionale in esame.

La norma dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) è subordinata alla stipula dell'accordo.

A parere del ricorrente tale disciplina si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale, pur consentendo alle Regioni e agli enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale non prevede che la stipula di detti accordi possa condizionare - subordinandola - l'intesa con lo Stato ed il correlato rilascio dei pareri propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della infrastruttura energetica.

Nel ricorso viene, inoltre, evidenziato che la facoltà di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale sarebbe circoscritta dalla legislazione nazionale esclusivamente a quegli interventi compensativi che presentano carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica, mentre la norma regionale impugnata consentirebbe la stipula di accordi esorbitanti tali connotazioni e finalità.

Viene, infine, segnalato che la norma censurata, attribuendo all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere i suddetti accordi, contrasterebbe con l'art. 34, comma 11 (*recte*: comma 16), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che le modalità di stipula dei predetti accordi siano individuati da un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'eco-



nomia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Infine, il ricorrente lamenta che la norma impugnata, stabilendo già la «posizione» che la Regione deve assumere ai fini dell'intesa disciplinata all'art. 11, comporta che il ricorso alla procedura alternativa (deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri con la partecipazione del presidente della Regione interessata) prevista dal comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002 per le ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa risulti sostanzialmente obbligatorio. Tale aggravamento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica comporterebbe la violazione del principio costituzionale di buon andamento previsto dall'art. 97 Cost.

1.11.- Sempre per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, è impugnato l'art. 18, comma 4, della legge regionale in esame.

A parere del ricorrente la norma violerebbe l'art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge n. 239 del 2004 in quanto, riservando una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale e, quindi, sottraendola alle regole del libero mercato dell'energia, recherebbe un vulnus al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico con conseguente falsamento delle regole di concorrenza del mercato dell'energia.

1.12.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, gli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, lettere *f)* ed *h)*, della legge regionale in esame per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Tali disposizioni, introducendo onerosi requisiti (tra cui, ad esempio, l'obbligatorietà degli impianti fotovoltaici e della gestione di servizi di car sharing) per l'apertura di impianti di distribuzione di carburanti, introdurrebbero significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non adeguatamente giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza, così ponendosi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27.


2.- Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, la quale, sia nell'atto di costituzione che nella memoria depositata successivamente (nella quale vengono approfondite le argomentazioni difensive), chiede che sia dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza delle censure prospettate nel ricorso.

Sulle singole materie di riferimento, la Regione evidenzia che il ricorso è concepito come se la materia di riferimento fosse esclusivamente la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost., con l'eccezione della contestazione relativa all'art. 5, comma 9, della legge regionale impugnata, in cui il ricorso si riferisce alla materia statale «ambiente», mentre, trattandosi di impianti la cui costruzione impatta profondamente sul territorio, la Regione potrebbe intervenire anche in forza della propria potestà primaria in materia di urbanistica (art. 4, numero 11, *recte*: numero 12, dello statuto speciale), alla quale vanno affiancate altre materie che possono venire in considerazione, in relazione a singole disposizioni.

2.1.- In ordine all'art. 5, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 42 (*recte*: n. 19) del 2012, la Regione evidenzia che l'APR è emanato in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), in modo da essere congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione. Il decreto ministeriale da attuare ha il compito di «definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020». L'APR non sarebbe un atto di programmazione territoriale ma di programmazione delle quantità. Esso, sino a che assuma soltanto contenuti finanziari e non territoriali, non potrebbe quindi rientrare nel novero degli atti individuati dall'art. 6, comma 2, lettera *a)* del d.lgs. n. 152 del 2006, non costituendo un atto di pianificazione del settore energetico suscettibile di riflessi ambientali. Solo in via eventuale l'APR assume contenuti territorialmente - e dunque ambientalmente - rilevanti, e in tali ipotesi, infatti, secondo la normativa regionale, non opera l'esclusione delle procedure di VAS.

2.2.- Con riferimento all'art. 12, comma 8, della legge regionale in esame, la Regione non contesta che dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011 possano ricavarsi principi fondamentali della materia, ma sostiene che tra essi non potrebbe farsi rientrare la necessità dell'esistenza (intesa come completa realizzazione) dell'impianto ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche non sostanziali.

2.3.- Relativamente all'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 19 del 2012, la Regione sostiene la inammissibilità e infondatezza del primo motivo di censura, legato alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.



In primo luogo, viene rilevato che l'art. 1-*sexies* del d.l. n. 239 del 2003, assunto a parametro interposto, di per sé disciplina la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (comma 1), prevedendo, al comma 5, che «le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo [...]». Da ciò deriverebbe che, non potendo ricavarsi da tale norma principi fondamentali della materia per impianti e strutture diverse dalle reti elettriche, dovrebbe dichiararsi l'inammissibilità, per mancata indicazione del necessario parametro interposto, della questione riferita all'art. 13, commi 2 e 3, per la parte in cui essi riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia, e impianti di deposito e di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici.

La censura sarebbe comunque non fondata nel merito, sia nella parte in cui si riferisce alle reti elettriche, sia nella parte in cui essa si dovesse riferire ai rimanenti impianti e strutture considerati dagli artt. 12 e 13 della legge regionale. E ciò in quanto l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di una conferenza di servizi convocata al fine di giungere all'adozione di una decisione nel merito, che deve avere necessariamente ad oggetto un progetto definitivo.

2.3.1.- La Regione sostiene la inammissibilità e infondatezza anche del secondo motivo di censura avente ad oggetto sempre l'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame, legato alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

La Regione ritiene che la disposizione statale che sarebbe stata violata - l'art. 1-*sexies*, comma 3, del d.l. n. 239 del 2003, nella parte in cui stabilisce che il procedimento di autorizzazione unica può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo - si riferisce ad elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, per i quali l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate. Le autorizzazioni uniche cui si riferisce l'impugnato art. 13 della legge regionale sono invece solo quelle di competenza regionale, provinciale e comunale. Ne deriverebbe che il comma 3 del citato art. 1-*sexies* non potrebbe essere qualificato come norma diretta a stabilire prestazioni essenziali, cui le regioni si debbano uniformare.


2.3.2.- Con riferimento, infine, al terzo motivo di censura del predetto art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, legato alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., a parere della Regione la questione sarebbe frutto di un errore di prospettiva e, conseguentemente, palesemente non fondata. Nella disposizione impugnata il riferimento a elaborati della progettazione definitiva delle opere pubbliche sarebbe solo un mero espediente redazionale per indicare in forma sintetica certi atti, mediante rinvio ad una altra fonte che già li descrive, non avendo, invero, nulla a che fare con l'applicazione della disciplina che regola i contratti pubblici. Del resto, la norma regionale non richiamerebbe tutti gli elaborati tecnici che devono accompagnare il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, limitandosi a quelli rilevanti, per il loro contenuto, ai fini del rilascio o del diniego della autorizzazione unica.

2.4.- Non fondata sarebbe, a parere della Regione, anche la questione avente ad oggetto l'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 19 del 2012.

Per comprendere le ragioni della infondatezza, la Regione precisa, in via preliminare, che la necessità di «atti definitivi attestanti la titolarità delle aree», richiesta dalla norma, risulterebbe in realtà circoscritta e mitigata ad opera della stessa legge regionale. Da un lato, alla luce delle disposizioni del comma 6 e del comma 8 del medesimo art. 13, non è richiesta la titolarità delle aree per gli impianti idroelettrici, eolici, geotermici (per l'installazione dei quali è necessaria una concessione) e, più in generale, per tutti i casi in cui vi sia un atto amministrativo che individua uno specifico sito ai fini dello sfruttamento di una risorsa rinnovabile. Dall'altro, il comma 7 dello stesso art. 13, dispone che il procedimento autorizzativo possa essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.

Tanto premesso sul quadro normativo nel quale si inserisce la norma impugnata, la Regione, in ordine alla presunta violazione dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, sostiene che libertà delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica significa che suddette attività non sono soggette a contingentamenti o a concessioni, rimanendo, invece, del tutto impregiudicata la questione, affatto diversa, relativa alla disponibilità del bene che sia strumentalmente necessario allo svolgimento della attività stessa. In ogni caso la norma regionale impugnata non contrasterebbe affatto con il principio di libertà della attività produttiva, in quanto, in concreto, essa considera idoneo ogni soggetto o come imprenditore o come auto produttore (che sia tale sulla base delle definizioni statali).

Ad avviso della Regione non sarebbe neanche fondata la censura in ordine alla presunta violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale mostrerebbe che l'iniziativa produttiva può essere intrapresa anche da soggetti non in



possesso di «atti definitivi attestanti la titolarità delle aree». Ed invero, anche alla luce della precisa - e ben ristretta - delimitazione del campo di applicazione della norma impugnata, come sopra esposta, la previsione della necessità del titolo di disponibilità rappresenterebbe un ragionevole bilanciamento tra l'interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e l'interesse dei proprietari del fondo.

È sostenuta, altresì, l'inammissibilità o infondatezza delle censure relative agli artt. 3 e 41 Cost. In ordine alla prima censura, si profilerebbe una disparità costituzionalmente irrilevante, derivante dalla legittima esplicazione della potestà legislativa regionale. In ordine alla seconda censura, la norma sarebbe il frutto del ragionevole bilanciamento tra il diritto di iniziativa economica privata e il diritto proprietario del titolare del fondo su cui l'attività di produzione sarebbe destinata a svolgersi.

2.5.- In ordine all'art. 14 della legge regionale impugnata, la Regione, con riferimento alle misure di salvaguardia, ne valorizza l'elemento funzionale, concludendo che esse atterrebbero - secondo un giudizio di prevalenza - alla materia dell'urbanistica, di competenza primaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, numero 12, dello statuto, in quanto esse toccano in modo assolutamente rilevante e condizionante la programmazione dell'uso del territorio. Non sussisterebbe, quindi, alcuna violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Viene ritenuta non fondata anche la censura relativa all'art. 97 Cost., in quanto, da un lato, essa presuppone - ad avviso della Regione inesattamente - che sia sempre l'interesse alla realizzazione della rete a prevalere sull'interesse ad altre utilizzazioni del territorio. Dall'altro lato, l'autorizzazione unica comprende anche il permesso di costruire, in ordine al quale il Comune interessato deve esprimersi in conferenza di servizi, ermo restando che - una volta avviato l'*iter* per l'autorizzazione unica - l'ente locale, nelle proprie determinazioni in materia urbanistica, già in base ai principi generali dovrà comunque tenere conto dell'opera per la quale il proponente ha chiesto la autorizzazione.

Anche con riferimento alla mancata previsione che l'autorizzazione unica costituisca titolo sufficiente pure per realizzare ogni opera inserita nel progetto approvato che si renda necessaria per la risoluzione delle interferenze, la questione promossa non sarebbe fondata. E ciò in quanto una tale omissione non sussisterebbe e non sarebbe ravvisabile alcun contrasto con la disposizione statale assunta a parametro. La Regione giunge a tale conclusione sulla base di due norme della legge regionale censurata: l'art. 13, comma 2, il quale stabilisce, con norma generale, che l'istanza di autorizzazione unica «deve contenere l'elenco di tutte le interferenze», con i relativi progetti, e l'art. 12, comma 3, primo periodo, il quale prevede che «[l']autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato».

2.6.- Con riferimento alla questione avente ad oggetto l'art. 14, comma 2, della legge regionale impugnata, la Regione ne sostiene l'inammissibilità relativamente all'art. 97 Cost., in quanto priva di qualunque motivazione specifica, e l'infondatezza, relativamente agli altri parametri invocati. E ciò in quanto la norma regionale si limiterebbe a riprendere il contenuto delle linee guida, le quali, al punto 13.3., prevedono una comunicazione alle competenti soprintendenze nei medesimi termini della legge regionale.


2.7.- In ordine all'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 19 del 2012, relativamente all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione segnala come il ricorrente parta dal presupposto errato che la disposizione regionale chieda l'acquisizione del parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi.

Quanto alla presunta violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., la Regione ritiene che le censure, prima che infondate (perché il contenuto della disposizione non è quello che vi legge il Governo), siano inammissibili per genericità e difetto di motivazione, limitandosi esse a sostenere che la (supposta) violazione dei principi fondamentali è anche violazione di queste due ultime disposizioni costituzionali.

2.8.- Passando alla trattazione degli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della legge regionale in esame, la Regione ritiene opportuno rammentare come nel sistema regionale si preveda che, nel caso di mancata acquisizione del parere favorevole del consiglio comunale, l'organo esecutivo dell'ente titolare del procedimento autorizzativo (secondo il riparto di competenze tracciato dagli artt. 2 e 3 della medesima legge regionale n. 19 del 2012) abbia il potere di assumere la determinazione conclusiva in luogo della conferenza di servizi, eventualmente superando il dissenso urbanistico comunale qualora esso dovesse apparire ingiustificato.

Quanto alle più volte citate linee guida, la Regione sostiene trattarsi di un parametro del tutto inconferente, in quanto, analogamente al decreto legislativo che ne è alla base, esse riguardano solo gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre le disposizioni regionali impugnate riguardano solo le infrastrutture energetiche lineari (elettrodotti e gasdotti, nei limiti sopra evidenziati).

Infine, si contesta la totale assenza di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.



2.9.- Con riferimento all'art. 16, comma 2, lettera *a*), della legge reg. n. 19 del 2012, la Regione sostiene che il quadro normativo regionale complessivo, caratterizzato da una valutazione più ampia degli effetti del regime di autorizzazione o comunicazione sulle destinazioni e sulle utilizzazioni del territorio, consentirebbe di ritenere che l'estensione della facoltà riconosciuta alle Regioni dall'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 ad altre ipotesi, corrispondenti per *ratio* e per gli effetti perseguiti e prodotti, costituisca non una contraddizione del principio espresso dalla norma statale ma un suo sviluppo coerente.

La Regione puntualizza inoltre che la disposizione censurata interseca inestricabilmente la materia dell'urbanistica, di competenza primaria della Regione, non soggetta, come tale, al limite dei principi fondamentali della materia.

In ordine agli artt. 3 e 41 Cost., la Regione segnala come, più che per avanzare una censura autonoma, il richiamo a tali parametri costituzionali sembrerebbe valere come argomento per attribuire il carattere di principi fondamentali alla richiamata norma del d.lgs. n. 28 del 2011. Quanto alla asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., si rileva che il ricorso non indicherebbe alcuna norma (diversa da quella del d.lgs. n. 28 del 2011) in qualche modo attinente all'ambiente e al paesaggio violata dalla disposizione regionale.

2.10.- Affrontando la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 17 della legge regionale impugnata, la Regione preliminarmente traccia il perimetro della norma, evidenziando che la stipula dell'accordo con il proponente è configurata dalla legge regionale come una delle opzioni a disposizione della Regione nel momento in cui si appresta a prendere le proprie decisioni in materia. Sarebbe, poi, ben possibile - fisiologico, anzi - che l'accordo si raggiunga. Né potrebbe costituire una ragione di incostituzionalità della legge la circostanza che in certe ipotesi la Regione non ritenga di addivenire all'intesa.

In ordine al lamentato appesantimento e aggravamento del procedimento, con la conseguente violazione dell'art. 97 Cost., la Regione rileva che la posizione di siffatte regole procedurali circa il modo in cui si forma la volontà della Giunta regionale su questioni rilevanti come quelle per le quali occorre l'intesa, piuttosto che contrastare con l'invocato parametro costituzionale, lo attuano sotto il profilo della controllabilità dell'azione amministrativa, anche di governo, e comunque ricadono nella potestà di autorganizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (art. 12, comma 2, e art. 4, numero *l*).

Relativamente alla censura legata al contrasto con l'art. 34, comma 16, del d.l. n. 179 del 2012, la Regione ne sostiene la palese inammissibilità, in quanto la disposizione statale invocata è successiva alla legge regionale impugnata, e, comunque, la assoluta infondatezza.

Con riferimento alla censura relativa al presunto contrasto con il principio fondamentale in materia di «produzione, distribuzione e trasporto di energia» dettato dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, la Regione segnala che, diversamente da quanto sostenuto nella prospettazione del ricorrente, la disposizione statale non escluderebbe affatto che le misure - in particolare quelle di compensazione - possano riferirsi ad altri ambiti, ove non espressamente vietati ed ove ragionevolmente correlati all'opera da realizzare.

2.11.- La Regione sostiene l'infondatezza della questione avente ad oggetto l'art. 18, comma 4, della legge reg. n. 19 del 2012, in quanto la legislazione statale, nel definire gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, consentirebbe a tutte le istituzioni di esercitare i propri poteri al fine, tra l'altro, di «salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia» (art. 1, comma 3, lettera *m*, della legge n. 239 del 2004). A tale obiettivo si ispirerebbe la norma impugnata, la quale stabilirebbe una modesta correlazione tra il sacrificio subito dalla comunità regionale e la partecipazione ai vantaggi che l'impianto di reti elettriche transfrontaliere produce.

2.12.- Con riferimento agli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, lettere *f*) ed *h*), della legge regionale impugnata, la Regione rileva l'infondatezza della questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Viene innanzitutto evidenziato che le caratteristiche delle «stazioni di servizio» stabilite dalla legge regionale risponderebbero tutte ad esigenze di pubblica utilità prese in considerazione dalla normativa statale. Così, l'obbligo di installare apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 risponderebbe all'esigenza di garantire la continuità nell'accesso al bene carburante, strumentale alla libertà di circolazione e di impresa; l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture risponderebbe al principio di massima diffusione delle energie rinnovabili sulle nuove costruzioni; l'obbligo di servizi igienici e di parcheggi per gli utenti risponderebbe alle esigenze delle persone e dei consumatori e alle esigenze di accessibilità per soggetti diversamente abili; la presenza di apparecchiature di ricarica per auto elettriche sarebbe funzionale alla incentivazione della diffusione di questo mezzo di trasporto non inquinante; la previsione di accessi per i veicoli separati e distinti per entrata e uscita risponderebbe a esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Quanto alla asserita discriminazione in danno dei nuovi operatori entranti, essa non sussisterebbe affatto, stante la previsione regionale, a carico degli impianti esistenti, dell'obbligo di adeguamento - entro termini prestabiliti e con



la sola eccezione per l'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture - ai nuovi requisiti (art. 37, comma 6; art. 41, comma 2, lettera *a*), alla cui mancata ottemperanza possono seguire persino la chiusura e la rimozione dell'impianto (art. 42, comma 6).

Con specifico riferimento alla norma relativa ai nuovi impianti del tipo «stazione di rifornimento elettrico», viene segnalato che essa è stata abrogata dall'art. 191 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cosicché oggi alla definizione di «stazione di rifornimento elettrico» non si collega alcuna conseguenza normativa. La Regione attesta che, nel breve lasso di tempo nel quale la norma è stata in vigore, essa non ha avuto applicazione, in quanto la limitazione alla realizzazione non era assistita da alcuna sanzione, né la installazione e l'esercizio dell'impianto erano soggetti ad alcuna autorizzazione. Ne conseguirebbe, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

3.- All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), ed in particolare degli artt. 5, comma 9; 12, comma 8; 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6; 14 per intero e, in subordine, commi 2, 7 e 9; 16, comma 2, lettera *a*); 17; 18, commi 2 e 4; 34, comma 1, lettere *f*) ed *h*), e 35, comma 7, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *m*) ed *s*), e terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

2.- Preliminarmente va evidenziato che il richiamo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri agli artt. 4 e 5 dello statuto va letto come esposizione delle ragioni per le quali non trovano applicazione le norme speciali statutarie, bensì quelle del Titolo V della Costituzione (sentenze n. 165 del 2009 e n. 286 del 2007), e non come parametro invocato a supporto di specifici motivi di censura.

In effetti, lo statuto regionale non contempla una competenza in materia di ambiente (cui va ricondotta la disposizione oggetto della prima questione) né in materia di concorrenza (cui va ricondotta la disposizione oggetto dell'ultima questione) né in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia (cui vanno ricondotte le disposizioni oggetto delle restanti questioni); pertanto, secondo la clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) si applica il nuovo Titolo V per le parti in cui prevede «forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 (*recte*: 19) del 2012, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

La disposizione stabilisce che l'atto di programmazione regionale (d'ora in avanti *APR*) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (d'ora in avanti *PER*), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei» (implicitamente escludendola negli altri casi).

Il ricorrente evidenzia che l'*APR* rientra, per le sue caratteristiche, nella definizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e*), numero 1), del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) quale «atto» di «programmazione» elaborato da «un'autorità a livello regionale» per «essere approvato [...] mediante una procedura legislativa». Pertanto, trattandosi di «piano» concernente il «settore energetico», ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a*), del predetto d.lgs. n. 152 del 2006, rientrerebbe nel novero dei piani assoggettati sempre - ad eccezione dei limitati casi previsti dal comma 3 dello stesso art. 6 (in questa sede non rilevanti) - alla VAS prevista da tale fonte statale.

3.1.- La Regione eccepisce l'inammissibilità della questione, in quanto l'esclusione delle procedure di VAS sarebbe disposta dal comma 8, e non dal comma 9, oggetto di impugnazione.

L'eccezione non è fondata in quanto la disposizione impugnata (il comma 9, appunto) individua le ipotesi in cui il piano è sottoposto alla VAS e, comunque, dal contesto complessivo del ricorso è chiaro che la disposizione censurata è quella che esclude le procedure relative alla VAS se non nelle ipotesi in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei.



3.2.- Nel merito, la questione è fondata.

3.3.- L'art. 5 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1, lettera e), numero 1), fornisce una precisa definizione di piano energetico: «ai fini del presente decreto si intende per: [...] e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».

Ebbene, l'APR, sia per l'oggetto che per le modalità di adozione, è atto avente natura di piano energetico.

È da escludere, in particolare, che l'APR possa essere considerato atto di mera programmazione finanziaria delle risorse da destinare al settore, come sostiene la Regione sulla base della circostanza che esso è emanato, nelle more dell'approvazione del PER, «in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), (burden sharing)», il quale ha il compito di «definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020».

Difatti, la norma regionale, nel perimetrare contenuto e finalità dell'APR, smentisce tale lettura limitativa, in quanto dispone che esso «assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili», con evidente incidenza sulla programmazione energetica.

Del resto, lo stesso carattere transitorio dell'APR, destinato ad una fisiologica fine al momento della adozione del PER, conferma l'identità di natura dei due atti.

L'atto di programmazione in questione, pertanto, rientrando nell'ambito applicativo della norma interposta, è affetto dal vizio di costituzionalità dedotto dal ricorrente.

3.4.- Va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale impugnata, e «in via consequenziale», ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarato incostituzionale il comma 8 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS», trattandosi di disposizione la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

4.- Il ricorrente impugna, poi, l'art. 12, comma 8, della citata legge regionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale.

La disposizione censurata, nella parte in cui assoggetta alla procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi «anche in corso d'opera» su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica, contrasterebbe con l'art. 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Quest'ultimo articolo, infatti, nell'attribuire ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata) l'individuazione degli interventi di modifica «sostanziale» degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, prevede che, nelle more dell'approvazione di tale decreto, «non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 [cioè alla procedura abilitativa semplificata] gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti».

4.1.- La questione è fondata.

4.2.- La norma regionale, estendendo l'autorizzazione semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non necessariamente esistenti, si pone in contrasto con la normativa statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011 nella materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cui va ricondotta la disposizione censurata.

4.3.- La norma statale, infatti, ha natura di principio fondamentale della materia, secondo quanto già riconosciuto da questa Corte (vedi sentenze n. 275 e n. 99 del 2012), in particolare quanto alla necessità dell'esistenza (intesa come completa realizzazione) dell'impianto ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche «non sostanziali». La giustificazione di tale disciplina è evidentemente legata al suo carattere transitorio e alla preoccupazione che la suddetta fase possa incidere negativamente sull'efficienza degli impianti esistenti: questa giustificazione non può essere estesa al caso in questione.

5.- L'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame è impugnato per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Le disposizioni censurate - che disciplinano i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica - eccederebbero l'ambito della potestà legislativa concorrente riservata alla Regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione



nazionale di energia, introducendo oneri amministrativi - «a pena di improcedibilità» - superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di riferimento: l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dall'art. della legge 27 ottobre 2003, n. 290.

In particolare, il ricorrente censura le disposizioni regionali nella parte in cui prevedono «che il progetto da allegare all'istanza di autorizzazione unica, nonché il progetto relativo a tutte le interferenze, siano corredati da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici e che «a pena di improcedibilità» l'istanza sia corredata da un progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di: 1) opere per la connessione alla rete; 2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria».

5.1.- Va dichiarata la non fondatezza, per inconferenza del parametro interposto (sentenza n. 255 del 2013 e n. 263 del 2012; ordinanze n. 31 del 2013, n. 84 del 2011, n. 286 e n. 77 del 2010), della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la parte in cui riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni regionali contrasterebbero con il citato art. 1-*sexies*, assunto a parametro interposto. Senonché tale norma disciplina la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (comma 1) e, al comma 5, precisa che «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo». Essa è, quindi, inconferente rispetto alle questioni relative ai commi sopra indicati, aventi diverso oggetto.

5.2.- Anche per la parte rimanente della disposizione, la questione non è fondata.

5.3.- Per valutare la correttezza o meno della necessaria allegazione del progetto definitivo - e non di quello preliminare, come, in sostanza, preteso dal ricorrente - vanno tenute presenti la natura e la portata della relativa istanza. Questa è, nella specie, finalizzata alla convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale devono essere valutati in modo definitivo tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa, infatti, si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica che «sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato» (art. 12, comma 3, della legge reg. n. 19 del 2012).

Ebbene, ciò richiede necessariamente che sia presentato un progetto definitivo, quale indispensabile supporto delle valutazioni da effettuare.

Né dalla disciplina statale si desume un principio diverso, in quanto la previsione che per l'avvio della conferenza di servizi sia sufficiente un progetto preliminare o analogo va letta in aderenza alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Quest'ultima perimetra, in via generale, la possibilità che la conferenza di servizi sia convocata sulla base di un progetto preliminare, disciplinando, all'art. 14-*bis*, la «conferenza di servizi preliminare». La norma regionale, al contrario, si riferisce, come si è visto, all'apertura della conferenza di servizi decisoria e dunque non contraddice la richiesta di un progetto definitivo.

In tal senso, del resto, è la disciplina introdotta dal legislatore statale con le linee guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Tali linee guida, al punto 13.1., dispongono che «[l']istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica [...] è corredata da: a) progetto definitivo dell'iniziativa [...]». Esse, anche se riguardano solo gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - disciplinati dall'impugnato comma 4 dell'art. 13, in ordine al quale (per quanto sopra scritto) la questione è manifestamente infondata per inconferenza del parametro -, rappresentano un'ulteriore dimostrazione della correttezza della norma regionale.

Resta peraltro ferma la possibilità, prevista dal comma 3 dell'impugnato art. 13, per le ipotesi in cui l'intervento debba essere sottoposto a VIA, che si apra una prima fase sulla base di progetto composto da «elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici», finalizzata all'emissione del provvedimento di VIA, successivamente alla quale si richiede l'integrazione con progetto di natura definitiva.

6.- Lo stesso art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, è impugnato anche per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.



Le disposizioni, prevedendo «a pena di improcedibilità» oneri amministrativi documentali superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di riferimento, contrasterebbero con i principi fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attività amministrativa, in violazione della competenza legislativa statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nel cui novero andrebbero sussunte anche le norme che attuano il principio di semplificazione amministrativa.

6.1.- Analogamente a quanto argomentato sulla questione precedente, va, innanzitutto, dichiarata la non fondatezza per inconferenza del parametro interposto della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la sola parte in cui essi riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti ed depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici.

6.2.- Per la parte rimanente della disposizione, la questione non è fondata.

6.3.- È corretto invocare l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. posto che «le norme di semplificazione amministrativa sono state ricondotte da questa Corte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto “anche l'attività amministrativa, [...] può assurgere alla qualifica di “prestazione” (quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), della quale lo Stato è competente a fissare un “livello essenziale” a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti privati” (sentenze n. 207 e n. 203 del 2012)» (sentenza n. 62 del 2013).

Tuttavia non può ritenersi, per quanto già argomentato in riferimento alla questione precedentemente trattata, che rientri nel concetto di semplificazione amministrativa la previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo.

7.- L'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, viene, infine, impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Le disposizioni censurate sarebbero contrastanti con quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che, all'art. 206, nell'individuare le norme applicabili ai settori speciali (gas, energia termica ed elettricità), non richiama le disposizioni sui livelli di progettazione di cui agli artt. 93 e 94, ai quali, invece, si ispirerebbe la disciplina regionale nell'individuare i requisiti e i contenuti della progettazione.

7.1.- La questione non è fondata.

7.2.- Nella disposizione impugnata il riferimento a elaborati della progettazione definitiva delle opere pubbliche non concreta un'applicazione della disciplina di cui ai richiamati artt. 93 e 94 del citato decreto legislativo, ma solo un espediente di tecnica redazionale per indicare in forma sintetica una serie di documenti, rimandando ad un'altra fonte normativa che già li descrive analiticamente. La norma regionale, del resto, non richiama tutti gli elaborati tecnici che devono accompagnare il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica indicati nei predetti articoli.

8.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l'art. 13, comma 6, della citata legge regionale n. 19 del 2012 per violazione degli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Tale disposizione, nel prevedere che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree, contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.lgs. n. 28 del 2011; al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

In particolare, la previsione della dimostrazione del possesso degli idonei requisiti soggettivi contrasterebbe con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale sancirebbe la natura libera dell'attività in esame; mentre quella avente ad oggetto il possesso di atti attestanti la titolarità delle aree contrasterebbe con il d.lgs. n. 387 del 2003, dalla cui disciplina, ed in particolare dall'art. 12, potrebbe desumersi che l'iniziativa può essere intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi attestanti la titolarità delle aree».

Il ricorrente censura la norma anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto inciderebbe sul diritto costituzionale di iniziativa economica e creerebbe ingiustificata disparità di trattamento tra operatori del settore.

8.1.- Va premesso che, da quanto esposto nel ricorso e dai parametri invocati, la questione deve intendersi limitata alla parte in cui la disposizione impugnata riguarda gli impianti alimentati da fonte rinnovabile (art. 12, comma 1, let-



tera a, della legge regionale n. 19 del 2012) e non anche, quindi, gli elettrodotti (art. 12, comma 1, lettera b), gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali (art. 12, comma 1, lettera e), gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali (art. 12, comma 1, lettera f).

8.2.- La questione, così delimitata, è fondata con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

8.3.- Relativamente al profilo della libertà dell'attività, la disposizione regionale individua i «soggetti dotati di idonei requisiti», disegnando una precisa, per quanto ampia, perimetrazione degli stessi e, pertanto, limitando il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile; essa si pone così in contrasto con la norma interposta che prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia «libera».

8.4.- Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, emerge un chiaro contrasto con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

La norma interposta, al comma 1, dispone che «[l]e opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti», e, al comma 3, che «l'autorizzazione unica [...] costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico». Da ciò si evince che l'iniziativa produttiva può essere intrapresa anche da soggetti che acquisiscano la «titolarità» delle aree a seguito della successiva espropriazione per pubblica utilità. Si aggiunga che la disposizione statale - al comma 4-*bis*, limitatamente agli impianti alimentati a biomassa e agli impianti fotovoltaici - richiede la (mera) disponibilità e mai la «titolarità delle aree».

8.5.- Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.

9.- Viene impugnato, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, l'art. 14 della legge regionale in esame, il quale disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

La norma regionale eccederebbe la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.l. n. 239 del 2003, sotto due distinti profili.

Si deduce, innanzitutto, che essa non prevede l'apposizione di «misure di salvaguardia» volte ad impedire che, nelle more dell'autorizzazione della nuova infrastruttura, vengano rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto, mentre l'art. 1-*sexies* del citato decreto-legge, al comma 3, disporrebbe la sospensione, dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, di ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo.

La norma, inoltre, non prevede che l'autorizzazione unica sia titolo sufficiente a realizzare ogni opera si renda necessaria, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio, mentre il predetto articolo 1-*sexies*, al comma 1, sancirebbe il principio contrario.

A parere del ricorrente la norma censurata violerebbe anche il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., incidendo negativamente sulla economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

9.1.- Va premesso che dal complessivo tenore del ricorso, oltre che dai parametri invocati, risulta che la questione è limitata alla parte in cui la disposizione impugnata riguarda gli elettrodotti (art. 12, comma 1, lettera b, della legge regionale).

Diversamente opinando, le questioni riferite alle autorizzazioni uniche di impianti o strutture diverse dagli elettrodotti sarebbero comunque manifestamente infondate per totale inconferenza del parametro. L'art. 14, infatti, disciplina il procedimento relativamente a tutte le autorizzazioni uniche, per ogni tipologia di impianto od opera, mentre la disposizione invocata come principio fondamentale della materia - come si è già osservato - concerne unicamente le reti elettriche (i commi 1 e 3 dell'art. 1-*sexies* del d.l. n. 239 del 2003 riguardano gli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica, e il comma 5 vincola la Regione espressamente per la disciplina dei «procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche»).

Le questioni, sotto tale profilo, devono, quindi, intendersi limitate alla sola autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 19 del 2012.

9.2.- Con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione promossa in ordine alla mancata previsione delle misure di salvaguardia è fondata.

9.3.- Va disattesa, infatti, la tesi della Regione, secondo cui le norme in esame andrebbero ricondotte alla materia urbanistica, e ciò in considerazione di un presunto elemento funzionale. Infatti, proprio in riferimento a tale elemento, esse vanno ascritte alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attesa la natura degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività (sentenza n. 383 del 2005).



In questa prospettiva, la norma statale interposta (art. 1-*sexies*, comma 3, del d.l. n. 239 del 2003) costituisce un principio fondamentale della legislazione statale, come dispone il comma 5 dello stesso articolo, secondo cui «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo». Esso è infatti espressione della volontà di incentivazione della produzione e distribuzione di energia elettrica e, pertanto, la mancata previsione delle misure di salvaguardia si pone in contrasto con un principio fondamentale fissato dal legislatore statale.

9.4.- Anche la questione relativa alla portata dell'autorizzazione unica è fondata relativamente alla denunciata lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

9.5.- Il più volte citato art. 1-*sexies*, al comma 1, sancisce che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato» e, anche tale disposizione, va considerata, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia» per le considerazioni prima svolte.

La norma regionale, non specificando con chiarezza tale portata, deve ritenersi contrastante con il principio in questione.

9.6.- Restano assorbite le altre censure di legittimità costituzionale prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

10.- Oggetto di impugnazione è anche l'art. 14, comma 2, della legge regionale in esame.

La disposizione, oltre a porsi in contrasto con gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, eccederebbe la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, oltre che con le linee guida. L'art. 12 da ultimo citato, in particolare, al comma 4, prevede che l'autorizzazione unica sia «rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

La disciplina regionale, secondo il ricorrente, aggraverebbe e irrigidirebbe il procedimento, imponendo al proponente, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di effettuare, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, una comunicazione alle competenti soprintendenze.

Sussisterebbe, anche, la violazione della competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»), sotto il profilo del contrasto con il principio di semplificazione amministrativa nonché con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

10.1.- Va dichiarata l'inammissibilità della questione relativa al parametro da ultimo citato.

Si deve ribadire la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la questione di legittimità costituzionale è inammissibile allorché sia omissivo qualsiasi accenno alla stessa nella delibera di impugnazione dell'organo politico, dovendo, in questo caso, «escludersi la volontà del ricorrente di promuoverla» (ex pluribus: sentenze n. 20 del 2013; n. 227 del 2011, n. 365 e n. 275 del 2007).


Nel caso di specie, l'esame della delibera governativa di impugnazione dell'11 dicembre 2012 consente di rilevare che la stessa non contiene alcun riferimento al parametro costituzionale dettato dall'art. 97 Cost., sul quale peraltro, nel ricorso, manca qualsivoglia sviluppo motivazionale, come rilevato dalla Regione.

10.2.- Con riferimento ai restanti parametri, la questione non è fondata.

10.3.- La norma regionale, infatti, si limita a riprendere il contenuto delle linee guida, le quali, al punto 13.3., dispongono l'obbligo di comunicazione alle soprintendenze, disciplinandolo in maniera sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame.

11.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 14, comma 7, della legge reg. n. 19 del 2012, per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, nella parte in cui prevede che le autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, sia di quelli ricompresi nella rete di trasmissione nazionale, sia di quelli che rientrano nella spettanza della Regione, siano rilasciate «[...] previa espressione del parere favorevole di ARPA» quanto alle emissioni elettromagnetiche.

La disciplina regionale contrasterebbe con la normativa statale di principio dettata in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 1-*sexies*, comma 5, del d.lgs. n. 329 del 2003 (*recte*: d.l.



29 agosto 2003, n. 239), e con il principio di semplificazione in esso contenuto, violando, in tal modo, anche la competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

11.1.- Va premesso che anche la censura in esame è limitata, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, agli elettrodotti, cui si riferisce la norma interposta, secondo quanto già argomentato *supra*.

11.2.- Relativamente alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione è fondata.

11.3.- La materia cui è ascrivibile la norma in esame è la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», nel cui ambito il già citato comma 5 dell'art. 1-*sexies* del d.l. n. 239 del 2003 dispone che le Regioni disciplinino i relativi procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche in conformità ai termini e ai principi da esso enunciati, in particolare a quello della unicità del procedimento. In contrasto con esso la norma impugnata prevede che sia acquisito il parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi.

Al contrario di quanto sostenuto dalla Regione, infatti, dal complesso della normativa regionale non può desumersi che il parere sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi. Ciò si evince dalla disposizione censurata, la quale prevede che le autorizzazioni siano rilasciate «previa» espressione del parere di ARPA, e si desume anche dalla mancata previsione di tale parere nell'Allegato A, cui rinvia l'art. 13, comma 1, della legge reg. n. 19 del 2012, richiamato dall'art. 14, comma 1, della stessa legge regionale per individuare quali siano le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi.

11.4.- Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.

12.- Gli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della legge regionale in esame vengono impugnati, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Il ricorrente rileva che le disposizioni censurate prevedono che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione per infrastrutture energetiche lineari non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine anche l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale. Tale disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 1-*sexies*, comma 2, lettera *b*), del d.l. n. 239 del 2003, secondo cui «[...] [q]ualora le opere di cui al comma 1, comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica», e con le linee guida, le quali, al punto 13.4., con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono, che «Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto».

12.1.- Va premesso, anche in ordine alla censura in esame, che essa deve essere limitata, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, alle infrastrutture energetiche lineari, cui, ad ogni buon conto, si riferisce la norma interposta (art. 1-*sexies* del d.l. n. 239 del 2003), secondo quanto già argomentato *supra*.

12.2.- Relativamente alla lamentata lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione è fondata.

12.3.- È evidente, infatti, la difformità di tale disciplina rispetto a quella statale (art. 1-*sexies*, comma 2, lettera *b*), del d.l. n. 239 del 2003, invocato dal ricorrente quale parametro interposto), poiché essa introduce un passaggio ulteriore e superfluo nell'*iter* procedimentale dell'autorizzazione.


Né rileva, come invece pretende la Regione, la previsione di un meccanismo normativo per superare l'eventuale dissenso del Consiglio comunale, ricostruito sulla base dell'art. 12, comma 2, della legge regionale in esame. Ciò infatti non elide l'aggravio del procedimento prodotto dalle disposizioni censurate, consistente nella necessaria acquisizione dell'assenso del Comune.

12.4.- Restano assorbiti i restanti profili di illegittimità costituzionale dedotti da parte ricorrente.

13.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 16, comma 2, lettera *a*), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

La disposizione assoggetta al regime della comunicazione di inizio lavori l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi.

Secondo il ricorrente tale disciplina contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.lgs. n. 387 del 2003 e al d.lgs. n. 28 del 2011. In particolare, l'art. 6, comma 11, del decreto legislativo da ultimo citato rimette alle linee guida la determinazione degli interventi da assoggettare a comunicazione, precisando che «[l]e Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione [...] ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche». La disposizione regionale, quindi, estenderebbe il predetto regime abilitativo oltre i limiti fissati dal legislatore statale:



il limite di potenza («non superiore a 50 kW») per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e la limitazione legata alla ubicazione («sugli edifici») per gli impianti solari fotovoltaici.

Il ricorrente lamenta altresì la violazione degli artt. 3 e 41 Cost., in considerazione della ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse regioni, e dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in quanto «la disciplina statale inerente il regime abilitativo garantisce la sussistenza di un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia».

13.1.- In ordine alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione è fondata.

13.2.- Al di là delle argomentazioni difensive in ordine alla *ratio* della normativa, resta indiscusso (e la stessa Regione, significativamente, non lo contesta, limitandosi a motivarlo) il contrasto con la normativa statale, più volte qualificata di principio, dettata in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

La disposizione regionale censurata, infatti, estende lo speciale regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla legge statale in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti.

13.3.- Restano assorbite le altre censure di legittimità costituzionale prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

14.- Il ricorrente impugna l'art. 17 della legge regionale in esame per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., e degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

La norma dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate, appunto, d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) è subordinata alla stipula dell'accordo.

La disposizione è censurata, con riferimento al parametro dettato dall'art. 117, terzo comma, Cost. sotto diversi aspetti: *a*) la previsione che la stipula dell'accordo condizioni l'espressione dell'intesa di cui all'art. 11 della legge regionale impugnata; *b*) l'ampiezza di contenuto degli accordi, maggiore di quella perimetrata dalla normativa statale di riferimento; *c*) il contrasto con la norma statale che prevede che gli accordi siano stipulati nei modi stabiliti da un decreto ministeriale.

Sotto il primo aspetto, tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale, pur consentendo alle regioni e agli enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, non prevedrebbe che la stipula di detti accordi possa condizionare - subordinandola - l'espressione dell'intesa ed il correlato rilascio dei pareri propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della infrastruttura energetica.

Con riferimento allo stesso aspetto, inoltre, il ricorrente lamenta che la norma impugnata, stabilendo già la «posizione» che la Regione deve assumere ai fini dell'intesa disciplinata all'art. 11, comporterebbe, per le ipotesi di mancato raggiungimento della stessa, la sostanziale obbligatorietà del ricorso alla procedura alternativa prevista dal comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002. Il conseguente aggravamento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica rappresenterebbe una violazione del principio costituzionale di buon andamento previsto dall'art. 97 Cost.

Viene, poi, evidenziato, in ordine al secondo aspetto, che la facoltà di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale sarebbe circoscritta dalla legislazione nazionale esclusivamente a quegli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica, mentre la norma regionale impugnata consentirebbe la stipula di accordi esorbitanti tali connotazioni e finalità. In particolare il comma 2 dell'impugnato art. 17 prevede, alla lettera *a*), «quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale» e, alla lettera *c*), «opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interrimento di linee aeree esistenti».

Infine, con riferimento al terzo aspetto, viene segnalato che la norma censurata, attribuendo all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere i suddetti accordi, contrasterebbe con l'art. 34, comma 11 (*recte*: comma 16), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a norma del quale «[g]li accordi di cui all'art. 1, comma 5,



della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sei mesi».

14.1.- Va premesso che, anche in questo caso, alla luce di quanto argomentato dallo stesso ricorrente e considerato l'ambito applicativo della norma interposta, la questione in esame va limitata alle infrastrutture energetiche.

14.2.- La questione legata al primo profilo (la subordinazione della stipula dell'intesa al raggiungimento dell'accordo) è fondata.

14.2.1.- Se pure è vero - come evidenziato dalla Regione - che la stipula dell'accordo è configurata dalla legge regionale come una mera possibilità (posto che vi è la facoltà di proporre uno schema di accordo), e che, quando si sposa tale opzione, è possibile che l'accordo si raggiunga e che, conseguentemente, non vi sia alcun riflesso negativo sull'intesa, cionondimeno vi è la possibilità che, intrapresa la via dell'accordo, lo stesso non venga raggiunto, con la conseguente preclusione di addivenire all'intesa.

Ebbene, ciò comporta la violazione della norma di principio su enunciata, poiché genera un ingiustificato aggravamento del procedimento.

14.2.2.- Sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 97 Cost. a nulla rilevando, nel caso di specie, la potestà di autorizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (artt. 4, numero 1, e 12, comma 2), invocata dalla Regione.

14.3.- La questione in ordine al secondo profilo (l'ampiezza di contenuto degli accordi), invece, non è fondata.

14.3.1.- Il contrasto ravvisato dal ricorrente con il principio fondamentale di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 - per cui gli accordi sono funzionali alla tutela del solo interesse ambientale, con la conseguente esclusione della possibilità per le regioni di prendere in considerazione altri interessi, come quelli indicati dal comma 2 dell'impugnato art. 17 - non sussiste.

La norma statale non esprime un principio che esclude la possibilità di stipulare accordi che si riferiscano ad altri ambiti, ove non espressamente vietati (come accade, ad esempio, nell'ipotesi dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, che la legge regionale fa salvo) e ove gli interessi che vengono in rilievo siano ragionevolmente correlati all'opera da realizzare.

In conclusione, l'esercizio della facoltà in questione non deve trovare una norma statale di legittimazione *ad hoc*, dovendo solo osservare eventuali limitazioni e divieti posti espressamente dal legislatore statale.

14.4.- Neanche è fondata la questione relativa al terzo profilo, legato al contrasto dell'art. 17 della legge regionale con l'art. 34, comma 16, del d.l. n. 179 del 2012.

14.4.1.- Difatti, in mancanza del decreto ministeriale, previsto da tale articolo, che disciplini le modalità di stipula degli accordi, il contrasto è solo ipotetico, ben potendo la normativa statale prevedere modalità del tutto compatibili con quelle della disposizione regionale.

15.- L'art. 18, comma 4, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012 viene impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

La norma censurata, che disciplina l'autorizzazione unica per le reti degli scambi transfontalieri, prevede che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale.

Essa, a parere del ricorrente, violerebbe l'art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge n. 239 del 2004, in quanto recherebbe un *vulnus* al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico con conseguente alterazione delle regole di concorrenza del mercato dell'energia.

15.1.- La questione è fondata.

15.2.- La disposizione impugnata si pone in evidente contrasto con la citata norma interposta, da ritenersi norma di principio della materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

Quest'ultima, infatti, prevede che lo Stato e le regioni, «al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità, sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscano: *a)* il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale; *b)* l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea; *c)* l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono [...]».



La disposizione impugnata, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non marginale, del totale dell'energia elettrica importata per destinarla al fabbisogno energetico regionale, comporta una chiara violazione delle condizioni puntualmente indicate dal legislatore nazionale. Essa, in particolare, incide negativamente sulla libera circolazione dell'energia e impone un significativo onere idoneo a produrre rilevanti effetti economici, certamente non limitati all'ambito regionale.

16.- Il ricorrente impugna, infine, gli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, lettere *f*) ed *h*), della legge regionale indicata in epigrafe per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

L'art. 35, comma 7, prevede che «possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera *f*)», sicché essi devono comprendere, secondo tale ultimo articolo, «apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti automaticamente 24 ore su 24 - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico - [...] servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico per diversamente abili - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt - uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrate e uscita - eventuali servizi accessori [...]».

Sempre il citato comma 7, nel testo antecedente la modifica introdotta dall'art. 191 della legge regionale Friuli Venezia-Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), prevedeva, all'ultimo periodo, che «Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento elettrico, come definiti dall'art. 34, comma 1, lettera *h*), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con popolazione superiore ai 40.000 abitanti», riferendosi, con tale locuzione, a quanto indicato nell'articolo ivi indicato ovvero all'«impianto costituito da apparecchiature di ricarica per l'alimentazione di auto elettriche di tipo self service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car sharing».

A parere del ricorrente, tali disposizioni, prevedendo onerosi requisiti per l'apertura di nuovi impianti, introdurrebbero significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, e delinerebbero una regolazione asimmetrica, che aggraverebbe gli adempimenti per i nuovi entranti, condizionandone o ritardandone l'ingresso e, conseguentemente, ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza.

Nel ricorso viene inoltre evidenziato che le disposizioni impugnate contrasterebbero con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che considera contraria al principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost. e al principio di concorrenza stabiliti dal Trattato dell'Unione europea le norme «che pongono divieti o restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite [...], che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato [...]». Il ricorrente segnala anche che il comma 4 del medesimo articolo 1 obbliga le Regioni ad adeguarsi a tale principio entro il 31 dicembre 2012.


16.1.- In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione avente ad oggetto la disposizione relativa agli impianti del tipo «stazione di rifornimento elettrico», in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, essa è stata abrogata dal già ricordato art. 191 della legge reg. n. 26 del 2012 e la Regione attesta che la disposizione, nel breve lasso di tempo nel quale è stata in vigore, non ha avuto applicazione, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 19 e n. 18 del 2013; n. 300, n. 245, n. 226 e n. 193 del 2012; n. 325 del 2011).

16.2.- Quanto alla parte della disposizione concernente la tipologia «stazione di servizio», la questione è fondata con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

16.3.- L'art. 35, comma 7, pone divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.

Sussiste, in particolare, un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi.

Per questi ultimi, infatti, la legge regionale dispone che gli impianti debbano essere adeguati, ma in modo graduale anche in ordine ai diversi obblighi imposti (art. 37, comma 6). Inoltre, decorso inutilmente un anno dalla data di entrata in vigore della legge, è concesso un ulteriore lasso di tempo per presentare un programma di adeguamento (non meglio delimitato nel suo tempo esecuzione) (art. 42, comma 4) e, solo in ipotesi di mancata presentazione del programma,



di inammissibilità dello stesso a seguito di verifica del Comune o di sua mancata esecuzione secondo le modalità e le scadenze in esso previste, si verifica, infine, la decadenza dell'autorizzazione (artt. 42 e 43). A ciò va aggiunto che l'adeguamento non ricopre tutti gli obblighi previsti per i nuovi entranti e non riguarda, in particolare, l'installazione dei pannelli fotovoltaici, oltre che delle apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti automaticamente 24 ore su 24.

16.4.- Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8»;

2) dichiara, altresì, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, della medesima legge regionale n. 19 del 2012, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 8, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture «esistenti»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato»;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, lettera a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili «con potenza nominale fino a 50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di qualunque potenza da realizzare sugli edifici»;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo»;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alle parole «anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9»;



11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012;

12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale;

13) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica;

17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui attribuisce all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere gli accordi, anziché rinviare ai «modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da adottare entro sei mesi» individuati dall'art. 34, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

18) dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 299

Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Aiuto di Stato - Mancata sottoposizione preventiva del progetto alla Commissione europea - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, art. 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107 e 108 (Cost., art. 117, secondo comma, lettera e).

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Ius superveniens non satisfattivo dell'interesse del ricorrente - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 7 ottobre 2013, n. 33, art. 2.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Copertura finanziaria - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, art. 2, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Entrata in vigore della legge - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, art. 3.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici: Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2013.



Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;
uditi l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 19-21 febbraio 2013 e depositato il 26 febbraio 2013, iscritto al reg. ric. n. 29 del 2013, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

1.1.- L'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 prevede che «La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro». L'art. 2 della medesima legge - erroneamente indicato dal ricorrente nella versione precedente alla sostituzione operata dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5 (Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.". Modifica alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 e legge regionale 28 dicembre 2012, n. 69 e modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e dunque antecedentemente al promovimento dell'odierno giudizio - dispone che «1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2013 la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/98 in materia di ambiente - D.P.C.M. 22 dicembre 2000" per l'importo complessivo di euro 5,5 milioni. 2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la riassegnazione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione dell'esercizio 2013 le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza: a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa 326000 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di euro 5,5 milioni; b) UPB 06.02.004 capitolo di spesa 242422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57" in aumento di euro 5,5 milioni».

Gli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, nella misura in cui dispongono il finanziamento dell'attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo, sarebbero contrastanti con i principi comunitari, che regolano il mercato interno e che si pongono quali vincoli per l'azione legislativa delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.

1.2.- In particolare, il Presidente del Consiglio afferma che il finanziamento previsto dalle norme regionali impugnate, poiché non è stato previamente sottoposto all'autorizzazione della Commissione europea, sarebbe incompatibile con gli artt. 107 e 108 TFUE.

Rileva in proposito che gli investimenti occorrenti al miglioramento della capacità dello scalo abruzzese rientrano nella competenza del gestore aeroportuale Società abruzzese gestione aeroporto (SAGA) s.p.a., che agisce sul mercato come qualunque altro operatore economico, essendo tenuta a rispettare il programma di miglioramento dell'infrastruttura aeroportuale secondo le regole stabilite dalla convenzione di concessione.

A giudizio del ricorrente, il finanziamento contemplato dalle norme censurate, tenuto conto del suo rilevante ammontare, sarebbe incompatibile con il mercato interno, in quanto erogato mediante risorse pubbliche e capace di favorire una determinata impresa privata su un mercato rilevante per l'Unione europea, attesa la natura di scalo internazionale assegnata all'aeroporto di Pescara, destinatario del finanziamento. Conseguentemente, l'attuazione delle norme censurate avrebbe l'effetto di falsare la concorrenza in un settore che è stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da parte del legislatore comunitario.

Conclude il Presidente del Consiglio che sussisterebbero nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato, così come individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 185 del 2011 e n. 18 del 2013).



1.3.- Alla stregua di queste considerazioni si afferma inoltre che le norme regionali impugnate contrasterebbero con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «tutela della concorrenza».

2.- Con memoria depositata il 2 aprile 2013 si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, in persona del Presidente *pro tempore*, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio.

2.1.- Innanzitutto, la resistente, in ordine all'asserita illegittimità degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., osserva che con la disciplina in esame la Regione Abruzzo ha disposto il rifinanziamento della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) al fine di svolgere le funzioni previste dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) per lo sviluppo del turismo e raggiungere gli obiettivi individuati nella legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) relativamente ai servizi pubblici di trasporto aereo.

La Regione Abruzzo ricorda a tale proposito che in più di un'occasione la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che le attività rientranti sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non sono soggette all'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. A titolo esemplificativo si annoverano le risorse pubbliche impiegate per la sicurezza, per il controllo del traffico aereo, per la polizia e per le dogane. Di conseguenza, non sarebbe sufficiente, ai fini dell'integrazione della censura avanzata, affermare in astratto che la legge in oggetto implichi la sussistenza di misure consistenti in aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE, facendone scaturire il conseguente obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE.

La resistente richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale «è inammissibile, per la genericità dei termini in cui è stata formulata», la questione di legittimità costituzionale di una norma recata da una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, promossa in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 107 e 108 TFUE, in quanto «il ricorrente si è limitato a sostenere soltanto che il contributo in questione consisterebbe in un vantaggio per alcuni soggetti qualificabili come “imprese”, senza dedurre alcun riferimento agli altri elementi che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di Stato vietato dal Trattato, pur nei limiti della competenza attribuita al giudice nazionale e, per esso, alla Corte costituzionale, nella sua posizione di giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale» (sentenza n. 185 del 2011).

Inoltre, la Regione Abruzzo ricorda che, secondo la Commissione europea, «non tutte le attività poste in essere dal gestore di un aeroporto sono necessariamente attività di natura economica» (Comunicazione della Commissione 9 dicembre 2005, recante «Orientamenti comunicatori concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali», punto 32, paragrafo 3.2.1.).

La resistente richiama altresì la disciplina posta all'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 57 del 2001, il quale prevede che il programma regionale per lo sviluppo del turismo di cui all'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 54 del 1997 può comprendere attività di marketing e di promozione dell'aeroporto abruzzese e può individuare come soggetto attuatore degli indirizzi regionali la SAGA s.p.a., compatibilmente con le finalità del relativo statuto; peraltro, per espressa previsione del citato art. 2, le suddette attività non possono in ogni caso consistere nell'erogazione di contributi o incentivi in contrasto con la normativa comunitaria o statale. La stessa legge prevede che la Regione possa intervenire finanziando le attività svolte dalla SAGA s.p.a. solo in quanto compatibili con le finalità di cui al richiamato art. 2.

La resistente per altro verso sottolinea come l'aeroporto di Pescara rivesta un ruolo fondamentale per trasporti e collegamenti aerei della Regione, assicurando una pluralità di servizi di rilievo pubblicistico, dal momento che costituisce Centro operativo aereo (COA) che è parte integrante del servizio aeronavale del Corpo forestale dello Stato, è base del 3° Nucleo aereo Guardia costiera, dell'11° reparto Volo Polizia dello Stato, del Nucleo elicotteri Vigili del fuoco, del reparto operativo aeronavale - Sezione aerea Guardia di finanza, dell'elisoccorso 118-emergenza sanitaria.

La SAGA s.p.a., composta per l'85% da enti pubblici (Regione Abruzzo - socio di maggioranza con il 41,30 % - Camere di commercio di Pescara, Chieti, Teramo e l'Aquila, e per il 15 % da soci privati) è la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo in concessione trentennale affidata dal Ministero dei trasporti il 13 febbraio 2008.

La Regione ricorda che, affinché il finanziamento pubblico di una attività costituisca aiuto di Stato, è necessario che ricorra contestualmente una pluralità di elementi (ricorso a risorse pubbliche, selettività che garantisca un vantaggio economico a singole imprese o a talune produzioni, idoneità a falsare la concorrenza sul mercato, incidenza anche solo potenziale sugli scambi intraunionali). Sarebbe allora evidente che nel caso concreto il ricorrente abbia solamente ipotizzato l'aiuto di Stato sul solo dato del finanziamento, nulla specificando invece circa la ricorrenza dei requisiti essenziali di tale fattispecie, in tal modo demandando quasi completamente l'indagine alla Corte costituzionale adita, secondo la resistente, e privando la censura avanzata di qualsiasi supporto argomentativo.



Tali considerazioni, a giudizio della Regione Abruzzo, evidenzerebbero l'assoluta genericità ed ipoteticità del presunto «aiuto di Stato».

In base alla classificazione degli aeroporti operata dalla Commissione europea nella Comunicazione 9 dicembre 2005 sarebbe peraltro da escluderne in radice la stessa configurabilità. In particolare l'aeroporto d'Abruzzo apparterebbe, secondo la classificazione europea, ai piccoli aeroporti regionali in ragione del volume annuo di passeggeri inferiore al milione. L'appartenenza a tale categoria consentirebbe di impiegare risorse pubbliche senza alcuna sottoposizione al vaglio della Commissione europea nel caso di sovvenzioni per i servizi aeroportuali. Difatti, nella citata Comunicazione della Commissione europea, al par. 4.3. (Le sovvenzioni per i servizi aeroportuali) è esplicitato che «In virtù della direttiva 96/67/CE, al di là della soglia di 2 milioni di passeggeri l'attività di assistenza a terra è un'attività commerciale aperta alla concorrenza».

Sul punto la resistente richiama dapprima la decisione della Commissione europea del 13 maggio 2009 n. 12/2009459 (*rectius*: relativa all'aiuto n. 12/2009) riguardante la concessione di finanziamento pubblico erogata dalla Regione Marche tramite sovvenzione diretta per investimenti in infrastrutture a favore della società di gestione Aerodrica s.p.a. dell'aeroporto di Falconara. In questa fattispecie le Autorità italiane hanno sostenuto che la misura sarebbe stata volta a migliorare l'accessibilità, le connessioni, in particolare con le reti di trasporto transeuropee, e lo sviluppo regionale, a favore dello sviluppo del settore turistico. Detto aeroporto è l'unico della Regione Marche e rientra nella categoria dei «piccoli aeroporti regionali», di cui agli orientamenti del 2005. L'operazione veniva contestata come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato della Comunità europea (TCE) - ora art. 107, paragrafo 1, TFUE - in quanto implicante trasferimento di risorse statali ad un'unica impresa operante nel comparto del trasporto aereo. Per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, TCE la Commissione ha rinviato ai propri orientamenti del 2005, i quali costituiscono «il quadro normativo con cui valutare se l'aiuto alle società di gestione degli aeroporti possa essere dichiarato compatibile ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato CE». In tal senso veniva quindi svolta dalla Commissione, in base alle censure formulate, un'analisi punto per punto della corrispondenza delle misure proposte dal Governo italiano con quest'ultimi, giungendo alla conclusione che la misura non pregiudicasse l'interesse comune e soddisfacesse i cinque criteri previsti negli orientamenti con conseguente dichiarazione di compatibilità ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), TCE (ora art. 107, paragrafo 3, TFUE).

La medesima tipologia di analisi di corrispondenza punto per punto delle misure statali ai parametri elencati nei citati orientamenti si rinverrebbe nella decisione della Commissione dell'8 aprile 2009 relativa all'aiuto n. 45/2009, concernente il caso degli interventi integrati del sistema aeroportuale toscano. Oggetto della decisione in quest'ultimo caso era una serie di finanziamenti statali e regionali a favore degli investimenti infrastrutturali in cinque aeroporti della Toscana, vale a dire Pisa, Firenze, Marina di Campo (isola d'Elba), Siena e Grosseto. Beneficiarie delle sovvenzioni risultavano le cinque diverse società di gestione dei vari aeroporti. Secondo le autorità statali, gli aiuti erano volti a migliorare le infrastrutture di trasporto aereo nella prospettiva di uno sviluppo economico della Toscana, anche al fine di potenziare la Regione con le reti transeuropee di trasporto. Gli aeroporti di Pisa e di Firenze rientravano nella categoria C («grandi aeroporti regionali») dei citati orientamenti, mentre i restanti tre appartenevano alla categoria D («piccoli aeroporti regionali»). La Commissione rilevava che questi ultimi, essendo collocati nella Toscana centrale e meridionale e nell'isola d'Elba, non potevano competere in modo significativo tra di loro e con gli aeroporti di Pisa e Firenze e reputava «(...) che né la situazione concorrenziale di questi tre aeroporti, né i flussi di traffico da e verso di essi subiranno modifiche rilevanti in conseguenza dei finanziamenti pubblici concessi nell'ambito del regime in esame. Anzi l'impatto sulla concorrenza di queste misure può essere considerato trascurabile». La Commissione ha poi sostenuto che, date le ridotte dimensioni dei suddetti aeroporti, sarebbe quasi impossibile per essi rinvenire sul mercato i finanziamenti necessari per il miglioramento delle infrastrutture concordando con le Autorità italiane nel fissare al cento per cento l'intensità dell'aiuto. A tale proposito la Commissione ha rilevato che le misure erano intese semplicemente a fare un uso ottimale delle infrastrutture esistenti, a migliorare la connettività e lo sviluppo regionale, nonché a rispettare le norme attuali in materia di sicurezza. Per quanto riguarda poi gli aeroporti di Pisa e Firenze, rientranti nella categoria C, la Commissione ha rilevato che i bacini di utenza dei due aeroporti in questione, si sovrappongono senza presentare caratteristiche di sostituibilità, risultando anzi complementari. Di conseguenza, gli aiuti in questione non assumevano un peso significativo sulla concorrenza. Tali aiuti venivano quindi ritenuti compatibili ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), TCE (ora art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE) con l'affermazione espressa che «la Commissione ritiene pertanto che la misura in esame, che prevede aiuti a favore degli aeroporti della Toscana assegnati in conformità alle condizioni di cui sopra, non pregiudichi l'interesse comune e che nella fattispecie siano soddisfatti i cinque criteri indicati negli orientamenti del 2005» (punto 75).

Anche nel caso relativo allo sviluppo dell'aeroporto di Newquay in Cornovaglia, Newquay Cornwall Airport, la Commissione confermava l'orientamento ed il metodo di analisi adottato con la decisione del 23 ottobre 2007 relativa all'aiuto n. 303/2007.



Proprio da tali orientamenti comunitari emergerebbe la possibilità di concedere sovvenzioni per servizi aeroportuali, attuando sul piano amministrativo le disposizioni europee sulle compensazioni dei servizi di interesse economico generale (SIEG), che non costituiscono aiuti di Stato, assicurando il rispetto delle condizioni prescritte nella sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea (ora Unione europea) del 24 luglio 2003, nella causa C-280/00, caso Altmark. A tal riguardo la Regione richiama il punto 34 del paragrafo 3.2.2. (Le attività di servizio di interesse economico generale svolte dagli aeroporti) della menzionata comunicazione della Commissione 9 dicembre 2005, secondo cui «L'autorità pubblica competente può considerare che certe attività economiche svolte dagli aeroporti costituiscano un servizio di interesse economico generale. L'autorità impone in tal caso al gestore dell'aeroporto una serie di oneri di servizio pubblico per garantire che l'interesse pubblico generale sia adeguatamente tutelato». In siffatta fattispecie ben può il gestore dell'aeroporto ricevere dalle autorità pubbliche un compenso per i costi aggiuntivi che scaturiscono dall'onere di servizio pubblico. Di qui discenderebbe l'infondatezza della censura del Presidente del Consiglio, che resterebbe priva di qualsiasi indicazione circa l'effettiva sussistenza di un aiuto di Stato alla stregua dei richiamati criteri.

2.2. - In ordine all'asserita illegittimità degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la doglianza sarebbe sfornita di ogni motivazione tanto in punto di fatto che di diritto, limitandosi a farla discendere dalla precedente argomentazione. Per tale aspetto tale censura sarebbe inammissibile prima ancora che infondata per assoluta genericità. D'altro canto si osserva che proprio le considerazioni relative alle finalità e agli obiettivi della norma impugnata evidenzerebbero la non conferenza del richiamo operato dal Presidente del Consiglio alla materia «tutela della concorrenza».

3. - La Regione Abruzzo, successivamente all'introduzione del presente giudizio, ha adottato la legge 7 ottobre 2013, n. 33 (Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015» ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69), il cui art. 2 (Norma di interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. n. 69/2012) dispone: «1. L'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 recante «Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)» si interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 57/2001 è concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla decisione 98/337/CE della Commissione, del 21 giugno 1998, relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla società Air Belgium e all'agenzia di viaggio e turismo Sunair per l'utilizzazione dell'aeroporto di Ostenda, per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del territorio regionale e dell'Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione dell'Aeroporto e dei voli nei confronti dei vettori aerei».

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo), per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

1.1.- Assume il ricorrente che l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 - secondo cui: «La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro» - e l'art. 2 della medesima legge - che ne determina la copertura finanziaria - sarebbero illegittimi in quanto disporrebbero il finanziamento dell'attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo e, pertanto, contrasterebbero con i principi comunitari ricavabili dai parametri invocati nel ricorso. In particolare, il Presidente del Consiglio sottolinea che il finanziamento previsto dalle norme regionali impugnate non sarebbe stato previamente sottoposto all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 107 e 108 TFUE. Peraltro, gli investimenti occorrenti al miglioramento della capacità dello scalo abruzzese dovrebbero essere a carico del gestore aeroportuale Società abruzzese gestione aeroporto (SAGA) s.p.a., la quale agisce sul mercato come qualunque altro operatore economico, essendo in tal modo soggetta al rispetto del programma di miglioramento dell'infrastruttura aeroportuale secondo le regole stabilite dalla convenzione di concessione.

A giudizio del ricorrente, il finanziamento contemplato dalle norme censurate, tenuto conto del suo rilevante ammontare, sarebbe incompatibile con il mercato interno, in quanto erogato mediante risorse pubbliche e capace di favorire una determinata impresa privata su un mercato rilevante per l'Unione europea, attesa la natura di scalo internazionale assegnata all'aeroporto di Pescara destinatario del finanziamento. Conseguentemente, l'attuazione delle norme



censurate avrebbe l'effetto di falsare la concorrenza in un settore che è stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da parte del legislatore dell'Unione. In definitiva, sussisterebbero in astratto tutti gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato, così come individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Attraverso analoghe considerazioni, il ricorrente deduce inoltre che le norme regionali impugnate contrasterebbero con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., il quale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela della concorrenza».

1.2.- Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio.

La resistente sostiene che con la normativa impugnata verrebbe semplicemente assicurato il rifinanziamento della legge reg. Abruzzo n. 57 del 2001 al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalle leggi della stessa Regione 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) e 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Si tratterebbe di attività inerenti all'esercizio di poteri pubblici ed al di fuori della competizione economica, in quanto tali non soggette all'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato.

La Regione richiama altresì la disciplina posta dall'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 57 del 2001, il quale prevede che il programma regionale per lo sviluppo del turismo, di cui all'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 54 del 1997, può comprendere iniziative di marketing e di promozione dell'aeroporto abruzzese e può individuare come soggetto attuatore degli indirizzi regionali la SAGA s.p.a., compatibilmente con le finalità del relativo statuto.

Peraltro, per espressa previsione del citato art. 2, le suddette iniziative non potrebbero in ogni caso consistere nell'erogazione di contributi o incentivi in contrasto con la normativa comunitaria o statale. La stessa legge prevederebbe che la Regione possa intervenire finanziando le attività svolte dalla SAGA s.p.a. solo in quanto compatibili con le finalità di cui al richiamato art. 2.

Inoltre, l'aeroporto di Pescara rivestirebbe un ruolo fondamentale per trasporti e collegamenti aerei della Regione, assicurando una pluralità di servizi di rilievo pubblicistico, analiticamente enumerati.

Secondo la Regione, il ricorrente avrebbe ipotizzato l'aiuto di Stato sulla base del solo dato del finanziamento, nulla specificando invece circa la ricorrenza dei requisiti essenziali di tale fattispecie, così demandando quasi completamente l'indagine sul punto alla Corte costituzionale e privando la censura avanzata di qualsiasi supporto argomentativo.

Tali considerazioni, a giudizio della Regione Abruzzo, determinerebbero l'assoluta genericità del ricorso.

In base alla classificazione degli aeroporti operata dalla Commissione europea nella Comunicazione 9 dicembre 2005, recante «Orientamenti comunicatori concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali», sarebbe peraltro da escludere in radice la stessa configurabilità della fattispecie nei termini dedotti dal ricorrente poiché l'aeroporto d'Abruzzo rientrerebbe, secondo la classificazione europea, tra i piccoli aeroporti regionali in ragione del volume annuo di passeggeri inferiore al milione. L'appartenenza a tale categoria consentirebbe di impiegare risorse pubbliche senza alcuna sottoposizione al vaglio della Commissione europea nel caso di sovvenzioni per i servizi aeroportuali.

In ordine all'asserita illegittimità degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la doglianza sarebbe sfornita di ogni motivazione tanto in punto di fatto quanto di diritto.

1.3.- La Regione Abruzzo, successivamente all'introduzione del presente giudizio, ha approvato la legge 7 ottobre 2013, n. 33 (Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69), il cui art. 2 (Norma di interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. n. 69/2012) dispone: «1. L'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 recante "Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)" si interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 57/2001 è concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla decisione 98/337/CE della Commissione, del 21 giugno 1998, relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla società Air Belgium e all'agenzia di viaggio e turismo Sunair per l'utilizzazione dell'aeroporto di Ostenda, per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del territorio regionale e dell'Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione dell'Aeroporto e dei voli nei confronti dei vettori aerei».

2.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 è inammissibile.

La deliberazione del Consiglio dei ministri rinvia alla relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, la quale circoscrive l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale al solo art. 1 di detta legge regionale con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, ed all'art. 117, secondo comma,



lettera e), Cost. La relazione non contiene, invece, alcun riferimento, neppure implicito, all'art. 2 della medesima legge regionale.

La delibera ad impugnare, stante la natura politica del ricorso (sentenza n. 278 del 2010), delimita l'oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile l'ambito in cui l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esercitare la relativa difesa tecnica (*ex plurimis*, sentenza n. 149 del 2012).

Pertanto, va dichiarata inammissibile l'impugnazione dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, dovendosi considerare circoscritto l'oggetto del ricorso al solo art. 1 della medesima legge.

3.- Ai fini della decisione del merito, è opportuno effettuare una ricognizione delle regole fondamentali e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di aiuti di Stato, così da ricostruire il contesto ordinamentale nel quale si colloca la norma censurata.

Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile dall'art. 107 TFUE (in precedenza art. 87, paragrafo 1, del Trattato della Comunità europea), consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

I requisiti costitutivi di detta nozione, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere così sintetizzati: *a)* intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; *b)* idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; *c)* idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); *d)* dimensione dell'intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis»).

La nozione di aiuto di Stato è quindi di natura complessa e l'ordinamento comunitario riserva alla competenza esclusiva della Commissione europea, sotto il controllo del Tribunale e della Corte di giustizia, la verifica della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura in vigore. Questa Corte ha già precisato che «Ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell'avvenuta notifica dell'aiuto. Ed è solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto» (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea.


Ai fini della decisione del presente ricorso, occorre dunque verificare se la Regione Abruzzo abbia osservato le specifiche disposizioni vigenti in materia, che vengono appresso sinteticamente richiamate.

L'art. 108, paragrafo 3, TFUE dispone che: «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

L'art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), stabilisce che: «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata».

L'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 TCE (ora artt. 107 e 108 TFUE) agli aiuti d'importanza minore («de minimis») dispone: «1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3. 2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari».

L'art. 1 della legge regionale impugnata ha previsto direttamente, senza alcuna preventiva notifica e, conseguentemente, senza attendere la decisione della Commissione europea in ordine alla legittimità dell'aiuto, che «La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro».



4.- Alla luce delle esposte premesse, la questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE è fondata.

In primo luogo, non v'è dubbio che la norma impugnata preveda un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato.

In secondo luogo, la Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati - ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 - della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

Per quel che concerne l'ammontare dell'agevolazione attribuita all'aeroporto d'Abruzzo, essa risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento può essere qualificato «de minimis» e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.

Infine, sotto il profilo dell'accertamento se il soggetto pubblico conferente l'aiuto abbia rispettato adempimenti e procedure finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione europea - accertamento di spettanza del giudice nazionale - risulta di palmare evidenza che la Regione Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

L'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, nell'attribuire un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di euro 5.500.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in assenza di previo parere favorevole di quest'ultima, si pone pertanto in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. e con l'art. 108, paragrafo 3, TFUE e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

5.- Rimangono assorbite le ulteriori censure nei confronti della medesima disposizione, sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

6.- Successivamente all'instaurazione del presente giudizio è intervenuto l'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 33 del 2013, il quale pretende di operare l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, prevedendo che: «1. L'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 recante "Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)" si interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 57/2001 è concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla decisione della Commissione n. 98/337/CE, del 21 giugno 1998, (Decisione della Commissione europea relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla società Air Belgium e all'agenzia di viaggio e turismo Sunair per l'utilizzazione dell'aeroporto di Ostenda), per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del territorio regionale e dell'Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione dell'Aeroporto e dei voli nei confronti dei vettori aerei».


Il raffronto tra la disposizione originaria e quella sopravvenuta evidenzia come il tenore letterale delle stesse non consenta di riconoscere alla seconda la funzione di «chiarire il senso [della norma preesistente], ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col [suo] tenore letterale» (sentenza n. 397 del 1994). Pertanto la norma successiva non è idonea ad eliminare eventuali incertezze interpretative di quella su cui interviene (sentenze n. 163 del 1991 e n. 413 del 1988), né a rimediare ad esegesi giurisprudenziali divergenti dall'orientamento del legislatore (sentenze n. 6 del 1994 e n. 424 del 1993).

Alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui è irrilevante la qualificazione che la legge si autoattribuisce, la fattispecie in esame non può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, poiché essa presenta un contenuto innovativo rispetto alla disposizione interpretata.

In ogni caso, il richiamo ad una decisione della Commissione europea (peraltro di segno negativo circa la legittimità degli aiuti in quella sede valutati), avente ad oggetto una fattispecie di aiuto di Stato superiore alla soglia «de minimis», contraddice implicitamente gli assunti della difesa regionale, la quale si basa essenzialmente sulla non ascrivibilità della sovvenzione in esame alla categoria degli aiuti incompatibili.

Ne deriva che la norma sopravvenuta non risulta soddisfacente dell'interesse del ricorrente, né è possibile, considerata l'eterogeneità del suo contenuto precettivo rispetto alla norma interpretata, il trasferimento in capo alla stessa della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio (sentenze n. 121 e n. 133 del 2010).

Tuttavia, in ragione della stretta connessione con la norma impugnata, ne va dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).



7.- L'illegittimità costituzionale dell'art. 1 si riflette in via consequenziale anche sull'art. 2 della stessa legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012. La norma stabilisce che: «1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/98 in materia di ambiente - D.P.C.M. 22.12.2000" per l'importo complessivo di Euro 5,5 milioni. 2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la reinscrizione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione corrente le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza: a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa 323500 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di Euro 5,5 milioni; b) UPB 05.02.010 capitolo di spesa 292422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 08.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni».

Indipendentemente dal fatto che in relazione ad analoghe fattispecie riguardanti la Regione Abruzzo (sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012) questa Corte ha dichiarato in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. la copertura della spesa realizzata attraverso «economie di bilancio» quando queste costituiscono estrapolazione «dalle risultanze degli esercizi precedenti [di] singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo» (detto profilo di impugnazione non è stato replicato dallo Stato nel presente ricorso), è di tutta evidenza l'inscindibile connessione esistente tra la norma impugnata e l'art. 2 afferente alla sua copertura economica. Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche quest'ultimo deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Analogha statuizione deve essere adottata per il successivo art. 3, concernente l'entrata in vigore della legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5 (Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammmodernamento delle P.A."). Modifica alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 e legge regionale 28 dicembre 2012, n. 69 e modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1);

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012;

4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 ottobre 2013, n. 33 (Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Aldo CAROSI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 300

Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Introduzione dell'esenzione relativa a «sistemazioni idraulico-forestali che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti» - Ricorso del Governo - Asserita esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Progetti ricompresi nell'Allegato IV del codice dell'ambiente, al punto 7, lettera o), per i quali l'esenzione è permessa - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 112.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 9; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Introduzione dell'esenzione relativa a «impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni» - Esenzione regionale che non soddisfa le condizioni stabilite nel codice dell'ambiente - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.


- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 175, nella parte in cui introduce il comma 1-*quinquies* nell'art. 5-*bis* della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 9; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi edilizi in zona sismica - Attribuzione a fonte regolamentare regionale del potere di individuare gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Disposizione che introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale, in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 171.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5.

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione di una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione statale - Preclusione di normative regionali cedevoli e sussidiarie in materia di competenza esclusiva statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 199.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s).



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-27 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso spedito per la notifica il 25 febbraio 2013, ricevuto il 27 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 31 del 2013), ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) per violazione degli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, della Costituzione.

1.1.- L'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 introduce il comma *2-bis* all'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), prevedendo che: «Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo *9-bis* della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti».

L'art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 inserisce al comma 3 dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), la lettera *c-bis*) in base alla quale sono definiti con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001».

L'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 inserisce all'art. *5-bis* della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), relativo al regime delle "esclusioni", tre nuovi commi. In particolare il comma *1-quinquies* prevede che: «Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo *9-bis* gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché



gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 9-bis».

L'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 inserisce l'art. 18-ter nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive). L'art. 18-ter stabilisce che: «1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra: a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione; c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del D.M. n. 161/2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.2.- La difesa dello Stato censura, in primo luogo, l'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 per violazione degli artt. 4 e 5 dello statuto della Regione e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Ad avviso del ricorrente l'articolo impugnato si porrebbe in contrasto con l'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Tale norma stabilisce che: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità».

Il contrasto con le disposizioni statali richiamate risiederebbe nel fatto che il legislatore regionale, innanzitutto, parrebbe escludere dalla verifica di assoggettabilità un'intera classe di progetti, senza indicare la specificità degli stessi o la particolarità delle situazioni ambientali e territoriali in cui gli stessi dovranno essere realizzati; in secondo luogo, poiché avrebbe ommesso qualsiasi riferimento alle caratteristiche ed alla localizzazione dei progetti, nonché alle caratteristiche dell'impatto potenziale, criteri questi espressamente richiamati nell'allegato V alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di determinare l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità; in terzo luogo, il ricorrente rileva che l'art. 112 escluderebbe dalla verifica tutti i progetti ricadenti sull'intero territorio regionale, senza prevedere alcuna salvaguardia per le aree naturali protette, come prescritto invece dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Infine si rileva che la norma censurata, nel determinare misure e dimensioni delle opere esenti, verrebbe a porre franchigie con riferimento ad una classe di interventi per la quale il legislatore statale non prevede alcuna soglia dimensionale ai fini della verifica di assoggettabilità, come stabilisce il punto 7, lettera o) dell'allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo, che prevede la seguente classe di interventi: «opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale». Sarebbe dunque evidente l'impossibilità di stabilire in alcun modo incrementi o decrementi di soglie e cioè, in altri termini, non risulterebbe applicabile a tale fattispecie l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.3.- Il ricorrente impugna, in secondo luogo, l'art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012. Tale norma violerebbe l'art. 5 dello statuto della Regione e l'art. 117, terzo comma, Cost.

Secondo la difesa dello Stato la norma che si censura demanda al regolamento regionale l'individuazione di quegli interventi che, per la loro limitata importanza statica, sono esentati da qualsivoglia adempimento e che, quindi, non soggiacciono neanche all'obbligo di preavviso scritto. In tal modo si eluderebbe qualsiasi tipo di vigilanza per interventi che ricadono in zona sismica.



Il ricorrente rileva che l'obbligo di preavviso scritto costituisce la soglia minima per consentire la vigilanza sugli interventi edilizi in zona sismica e che la previsione della sua esenzione violerebbe un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di protezione civile.

La difesa dello Stato continua ricordando che la categoria degli "interventi di limitata importanza statica" non è contemplata né dalla normativa statale di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), né dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Anche sotto tale profilo la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali e generali contenuti nella legislazione statale. Si sostiene in conclusione che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia titolare di potestà legislativa concorrente in materia di «protezione civile» e che di conseguenza non possa rimettere ad un regolamento l'individuazione di interventi da realizzare senza alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva.

A tal proposito l'art. 65 del citato d.P.R. dispone, in sintesi, che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi assunti e l'esito delle eventuali prove di carico nonché di quelle sui materiali. A sua volta l'art. 93 del medesimo testo normativo impone che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, allegando il progetto.

La legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009 - sulla quale è intervenuto l'art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 - al comma 3 dell'art. 3 demanda ad un regolamento regionale la definizione degli edifici e delle opere di rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; delle modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti delle opere da realizzare, ai fini della prescritta autorizzazione; degli interventi che, assolvendo una funzione di limitata importanza statica, pur non essendo soggetti ad autorizzazione, sono comunque sottoposti all'obbligo del preavviso scritto e del deposito del progetto.

1.4.- Secondo la difesa dello Stato anche l'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 violerebbe gli articoli 4 e 5 dello statuto regionale e l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

La difesa dello Stato afferma che tale norma si porrebbe in contrasto con l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché con l'allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto, come richiamati con riguardo alla prima censura. In particolare il legislatore nazionale avrebbe ritenuto che non possano essere esclusi dalla verifica di assoggettabilità classi di progetti, quali quelli disciplinati dalla Regione con la norma censurata, facendo semplicemente riferimento alla durata della campagna di smaltimento. L'elemento temporale infatti non costituirebbe in alcun caso una soglia dimensionale alla cui stregua valutare l'obbligatorietà o meno della verifica di assoggettabilità e la durata limitata di una campagna sarebbe del tutto irrilevante ai fini della valutazione degli effetti sull'ambiente e sull'ecosistema.

Il legislatore regionale avrebbe escluso dalla verifica di assoggettabilità classi di progetti, senza indicare la specificità degli stessi né la particolarità delle situazioni ambientali o territoriali in cui gli stessi potranno essere realizzati, omettendo qualsivoglia riferimento ai criteri previsti dall'allegato V, alla Parte seconda, del d.lgs. n. 152 del 2006, sulla cui base può essere determinata l'esclusione della verifica di assoggettabilità. Anche in questo caso, come rilevato per la prima questione, il legislatore regionale sembrerebbe aver escluso tutti i progetti ricadenti sull'intero territorio regionale, senza prevedere alcuna salvaguardia per le aree naturali protette, al contrario di quanto richiesto dall'art. 6, comma 9, già citato.

1.5.- Infine è censurato l'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 per violazione degli articoli 4 e 5 dello statuto regionale e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Con la norma censurata il ricorrente ritiene che il legislatore regionale abbia inteso disciplinare il regime dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, nelle more dell'adozione della disciplina nazionale. In tal modo avrebbe legiferato in una materia, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In particolare l'art. 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 nel precisare le condizioni generali alla cui stregua una sostanza o un oggetto possa essere qualificato come sottoprodotto e non rifiuto prevede la possibilità di adottare misure atte a stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. Inoltre l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che venga adottata, con un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con



i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, la disciplina per la semplificazione amministrativa della procedura relativa ai materiali, incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

La disposizione censurata introduce una soglia dimensionale che non soddisferebbe neppure i criteri dettati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), in attuazione dell'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. Il decreto ministeriale stabilisce le condizioni da rispettare affinché il materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e non rifiuto, non prevedendo alcuna dimensione quantitativa degli scavi né alcuna soglia con riferimento al volume della produzione dei materiali.

Il ricorrente denuncia che la norma impugnata verrebbe a porsi quale deroga alla legislazione nazionale in una materia in cui essa non può intervenire neppure in via sussidiaria e cedevole, essendo la stessa riservata alla competenza esclusiva statale, anche alla luce della sentenza n. 249 del 2009 della Corte costituzionale.

2.- Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 3 aprile 2013, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sostenendo che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, comunque, non fondate.

2.1.- Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 28 ottobre 2013 la difesa della Regione argomenta come segue.

In via preliminare, ad avviso della resistente, risulta inammissibile il richiamo operato dall'Avvocatura generale dello Stato contemporaneamente allo statuto speciale e all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. In particolare tale ultima disposizione risulterebbe inapplicabile a priori alle Regioni speciali, dato che non può mai essere considerata "più favorevole" del riparto statutario. Ne conseguirebbe che l'art. 117, secondo comma, Cost. si applicherebbe ad una Regione speciale solo se collegato con i commi terzo e quarto: cioè qualora il Titolo V della Costituzione attribuisca alle Regioni una competenza che, anche con i limiti derivanti dall'art. 117, secondo comma, è comunque più ampia rispetto allo statuto. La Regione ritiene però che non sia questo il caso in questione.

2.2.- Riguardo alla prima censura, relativa all'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, la resistente fa osservare che la norma impugnata sarebbe da ricondurre entro la competenza indicata dall'art. 4, numero 2), dello statuto che attribuisce alla Regione competenza primaria in tema di «agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale». Del resto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) ha previsto, agli artt. 1 e 2, il trasferimento alla Regione di «tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico», nonché di «tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche». In ogni caso la Regione sostiene che, alla luce dell'art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007 cui la norma impugnata fa esplicito riferimento, l'art. 112 corrisponderebbe pienamente alle condizioni previste dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006. L'art. 54 prevede infatti che «Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica». L'art. 112, così contestualizzato, andrebbe interpretato, secondo la Regione, come riferentesi ad una particolare situazione ambientale, e cioè il territorio montano, e ad una tipologia di opere molto specifica. La norma impugnata presenterebbe, nella ricostruzione regionale, una specificità addirittura maggiore di quella richiesta dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006. Inoltre il rinvio all'art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007 consentirebbe di superare anche la censura relativa al mancato rispetto dei criteri indicati nell'allegato V al d.lgs. n. 152 del 2006. In sintesi l'art. 112 menzionerebbe le caratteristiche delle opere, garantirebbe il loro impatto limitato, ponendo limiti dimensionali e facendo riferimento anche alla loro localizzazione, tramite il rinvio all'art. 54. L'art. 112 sfuggirebbe anche alla censura che si appunta sulla mancata salvaguardia delle aree naturali protette poiché richiama esplicitamente l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 che impone tale salvaguardia, senza necessità di una sua ripetizione nella disposizione regionale.

2.3.- In merito alla seconda censura della difesa statale, riguardante l'art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, la resistente sostiene che il ricorso sia infondato poiché la norma impugnata non esonererebbe da alcuna



autorizzazione prima richiesta, limitandosi ad eliminare adempimenti minori. La norma impugnata non interverrebbe sulle regole sostanziali, né sul regime dei permessi necessari alla realizzazione di qualunque opera, consentendo solo la sottrazione di taluni interventi minori a oneri amministrativi di mera comunicazione che risulterebbero per tali interventi sproporzionati e privi di utilità. Si precisa altresì che la censura di violazione dei principi fondamentali in materia di «protezione civile» sarebbe infondata e non pertinente, dovendosi semmai porre in questione i limiti della potestà legislativa primaria in materia di «urbanistica», come previsto anche dall'art. 4, numero 12), dello statuto regionale. Il ricorrente inoltre non avrebbe speso alcuna motivazione in merito al superamento dei limiti affermati dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 in base al quale: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».


2.4.- Riguardo alla terza censura, inerente all'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, la Regione sostiene che la norma impugnata corrisponda pienamente alle condizioni di cui all'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152 del 2006. Infatti, sia gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione, che gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi esclusi dalla verifica di assoggettabilità, rappresenterebbero una subcategoria di impianti all'interno della categoria progettuale prevista dall'allegato IV, per cui la norma impugnata si connoterebbe per una specificità maggiore di quella richiesta dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006. Del resto, la difesa regionale sostiene che la durata e la frequenza dell'impatto potenziale rientrano fra gli elementi che il legislatore statale ha espressamente indicato come rilevanti ai fini della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 e ai fini della deroga disposta dalle Regioni ai sensi dell'art. 6, comma 9 del medesimo decreto. Di conseguenza la legge impugnata, ponendo la «condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni» o «a trenta», avrebbe dato applicazione al criterio statale.

Anche gli elementi di cui all'allegato V sarebbero considerati dalla norma impugnata. Infatti il legislatore regionale avrebbe considerato tanto il criterio delle dimensioni del progetto quanto quello dell'inquinamento e dei disturbi ambientali, entrambi contenuti appunto nel suddetto allegato V.

L'art. 175 sfuggirebbe anche alla censura che si appunta sulla mancata salvaguardia delle aree naturali protette poiché richiama esplicitamente l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 che impone tale salvaguardia, senza necessità di una sua ripetizione nella disposizione regionale.

2.5.- Infine per quanto concerne la censura sull'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, la Regione ribadisce innanzitutto che l'invocazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è per definizione inammissibile e che lo sarebbe per genericità anche quella fondata sull'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché il ricorso non spiegherebbe le ragioni per cui la norma regionale contrasterebbe con esso.

Nel merito di questa ultima censura la resistente ritiene opportuno ricostruire l'evoluzione della normativa in materia di terre e rocce da scavo al fine di dimostrare che la Regione, nell'adozione della norma impugnata, si sarebbe adeguata, nel contenuto, alla disciplina statale in corso di adozione. Si precisa che dopo la proposizione del ricorso in oggetto la norma statale è stata approvata: si tratta dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. A parere della Regione la norma impugnata, espressamente adottata in attesa della disciplina statale, risulterebbe conforme all'art. 41-bis appena citato che, in base al criterio cronologico, disciplina ora direttamente la materia. La Regione, inoltre, precisa che già prima dell'entrata in vigore e della conversione del d.l. n. 69 del 2013, l'art. 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, e ora abrogato dall'art. 41-bis del d.l. n. 69 del 2013, aveva previsto che le disposizioni di cui al d.m. n. 161 del 2012, al fine di rendere più celere la realizzazione di interventi urgenti, si applicavano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale. L'art. 8-bis del d.l. n. 43 del 2013 stabiliva, altresì, che, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuavano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 del d.l. n. 1 del 2012. Va precisato che in base a quest'ultima norma è stato emanato il d.m. n. 161 del 2012 alla cui entrata in vigore si è collegata l'abrogazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006. Conclude la Regione deducendo che, di conseguenza, il d.m. n. 161 del 2012, invocato nel ricorso, poteva fungere da parametro di riferimento solo fino al giugno 2013, dalla cui data tornerebbe ad essere prevista l'applicazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento al quale però il ricorso non contiene alcuna motivazione.



Passando ad esaminare le due questioni sollevate dal ricorso in riferimento a questo articolo la difesa regionale ritiene la prima inammissibile e infondata poiché, in particolare, dagli artt. 2, comma 2, 3-*bis*, comma 3, e dall'art. 3-*quies* del d.lgs. n. 152 del 2006 si dedurrebbe l'esistenza di competenze regionali in materia ambientale, nel rispetto degli standard previsti dal legislatore statale. In particolare in materia di rifiuti la Corte costituzionale avrebbe ripetutamente riconosciuto possibile un intervento regionale, compiuto nell'esercizio delle proprie competenze e nel rispetto del livello di tutela ambientale fissato nella legislazione statale (sentenze n. 171 del 2012, n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). La difesa regionale afferma, anche in base agli artt. 177, commi 5 e 7, e 196, comma 1, lettere *a*) e *b*), del d.lgs. n. 152 del 2006, che le Regioni possono intervenire nella materia dei rifiuti, ritenendo che la difesa erariale si limiti ad affermare apoditticamente un eccesso dalle competenze statutarie, senza soffermarsi sulle numerose competenze regionali interferenti con la materia in esame.

Per quel che riguarda la seconda questione, cioè il contrasto con il d.m. n. 161 del 2012, a parere della Regione la norma impugnata avrebbe introdotto solo una semplificazione procedurale, in conformità a quanto previsto dall'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dalla disciplina statale, all'epoca dell'adozione della legge regionale, ancora in corso di approvazione e attualmente vigente, mantenendo ferme numerose cautele. La norma impugnata - volta a colmare una lacuna normativa e a dare attuazione ad un orientamento già presente a livello statale - in ogni caso sarebbe venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 41-*bis* del d.l. n. 69 del 2013.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) per violazione degli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, della Costituzione.

2.- Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

Ritiene la resistente che tale parametro di giudizio non possa essere invocato in relazione alle Regioni a statuto speciale, in quanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), le disposizioni di cui all'art. 117 Cost. sarebbero applicabili alle autonomie speciali solo nella misura in cui determinano un riparto di competenze ad esse più favorevole rispetto a quanto stabilito nei rispettivi statuti.

L'eccezione non è fondata.

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la «tutela dell'ambiente» rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009). In particolare, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) d'ora in avanti «Codice dell'ambiente», più volte richiamato come parametro interposto nel presente giudizio, questa Corte ha affermato che le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale (sentenze n. 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010).

3.- Le censure relative agli artt. 112 e 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 possono essere esaminate congiuntamente, in quanto entrambe riguardano il regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Codice dell'ambiente, invocato dal ricorrente quale parametro interposto.

3.1.- L'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 introduce il comma 2-*bis* all'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), prevedendo che: «Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9-*bis* della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui



alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti».

L'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia inserisce all'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), relativo al regime delle "esclusioni", tre nuovi commi. In particolare il comma 1-quinquies prevede che: «Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9-bis gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 9-bis».

Ad avviso del ricorrente, entrambe le disposizioni regionali contrasterebbero con l'art. 6, comma 9, del Codice dell'ambiente, eccedendo, così, dalle competenze legislative della Regione, come previste dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e violando altresì l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. che affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente.

3.2.- In relazione alla disciplina delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte rilevante ai fini del presente giudizio, prevede che: «Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità».

3.2.1.- In merito a tale disposizione, occorre anzitutto chiarire che non è necessario che la legge regionale ripeta il divieto di esentare dalla verifica di assoggettabilità i progetti che ricadono anche solo parzialmente nelle aree naturali protette. Considerata la puntualità della normativa statale e considerato che le disposizioni regionali impugnate richiamano testualmente la previsione del Codice dell'ambiente di cui costituiscono attuazione, il vincolo relativo alle aree naturali protette è da ritenersi sempre e comunque immediatamente applicabile, anche se non riprodotto nella legge regionale.

Le disposizioni regionali impugnate devono, dunque, essere interpretate nel senso che le esenzioni da esse stabilite in nessun caso possono riguardare progetti che ricadono in tutto o in parte in aree naturali protette.


Deve, pertanto, respingersi la censura mossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 112 e 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, relativa al fatto che tali disposizioni non prevedono alcuna salvaguardia per le aree naturali protette.

3.2.2.- In riferimento alle altre condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, questa Corte, con sentenza n. 93 del 2013, ha già avuto modo di pronunciarsi chiarendo che le Regioni, al fine di individuare i progetti esenti da verifica di assoggettabilità, debbono ritagliare, all'interno di una delle categorie di opere elencate nell'allegato IV del d.lgs. n. 152 del 2006, una sottoclasse di progetti, specificandone le caratteristiche sotto una molteplicità di aspetti - quali, ad esempio, la localizzazione, le dimensioni, la tipologia, la durata, e così via - in relazione ai criteri indicati nell'allegato V, allo scopo di assicurare che l'opera esentata da verifica esibisca un ridotto impatto ambientale. Pertanto, in applicazione di tali criteri, la Corte - in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione contro Italia) - ha ritenuto insufficiente e inadeguata un'individuazione dei progetti da esentare basata soltanto sulla dimensione quantitativa degli stessi (sentenze n. 93 del 2013 e n. 127 del 2010).

3.2.3.- Alla luce dei principi ora richiamati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 non è fondata.

La disposizione portata all'esame della Corte riguarda alcuni tipi di sistemazioni idraulico-forestali, specificamente descritte dal legislatore e ulteriormente identificate tramite un rinvio all'art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007. Più specificamente, il legislatore regionale ha ritenuto di esentare dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale «le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti».

Si tratta, dunque, di progetti ricompresi nell'allegato IV, al punto 7, lettera o), «opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque», per i quali l'esenzione è permessa. Vi è da aggiungere altresì che i progetti esentati da verifica di assoggettabilità, oltre



ad essere descritti con precisione nelle loro caratteristiche essenziali da parte del legislatore regionale, si qualificano per il fatto di avere come finalità «il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua», in vista della conservazione e della difesa del suolo, a beneficio della tutela ambientale.

La disposizione impugnata, dunque, soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.

3.2.4.- Alla luce dei medesimi criteri, sopra richiamati, la questione avente ad oggetto l'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 è fondata.

La citata disposizione regionale, nella parte impugnata, è assai generica, consentendo che siano esenti da verifica di assoggettabilità «gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità».

Così configurata, la disposizione regionale non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006. Anzitutto, il legislatore ha ommesso ogni riferimento alle categorie indicate nell'allegato IV del suddetto decreto, all'interno delle quali soltanto è consentito ritagliare ipotesi esenti da verifica di assoggettabilità. Tale riferimento sarebbe stato tanto più necessario, dato che nell'allegato IV in relazione ai rifiuti si elencano numerose tipologie di impianti, suddivisi in varie classi tenendo conto, ad esempio, del tipo di rifiuti, della portata dell'impianto, delle modalità di trattamento e di smaltimento, della localizzazione, e così via (allegato IV, punto 7, lettere *r*), *s*), *t*), *u*), *v*) *za*), *zb*). Nessuna di queste specificazioni emerge, invece, dalla disposizione regionale impugnata, la quale si limita a prevedere che gli impianti esenti siano mobili e abbiano una durata predeterminata nel tempo. In tal modo, risulta persino difficile individuare a quale classe di impianti elencati nell'allegato IV si riferisca l'esenzione, la quale, per la sua genericità e indeterminatezza, si pone in contrasto con le previsioni del parametro interposto di riferimento. Per queste sue caratteristiche, la disposizione impugnata non è paragonabile alla fattispecie, che pure riguardava impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, scrutinata con la sentenza n. 93 del 2013 (punto 3.9.1 del Considerato in diritto) e che questa Corte ha ritenuto rispettosa del dettato di cui all'art. 6, comma 9, del Codice dell'ambiente.

4.- È impugnato altresì l'art. 171 della medesima legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, che introduce una nuova lettera *c-bis*) all'art. 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), in base alla quale, in riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, spetta ad un regolamento regionale individuare «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001».

Tale disposizione violerebbe l'art. 5 dello statuto della Regione e l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'esenzione da ogni adempimento degli interventi edilizi «di limitata portata statica» determinerebbe la violazione del principio fondamentale dell'ordinamento in materia di «protezione civile», relativo alla vigilanza sugli interventi edilizi in zona sismica.

4.1.- La questione è fondata.

Occorre anzitutto premettere che questa Corte ha già chiarito, anche di recente (sentenze n. 101 del 2013 e n. 201 del 2012), che la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non, come afferma la difesa regionale, a quella dell'«urbanistica» (di potestà primaria secondo lo statuto regionale), per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica. Tale inquadramento - ha aggiunto la Corte nella citata pronuncia n. 101 del 2013 - «recentemente ribadito nella sentenza n. 64 del 2013, era peraltro già stato affermato nelle sentenze n. 254 del 2010 e n. 248 del 2009, in riferimento alla illegittimità di deroghe regionali alla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche, ed in relazione al titolo competenziale di tale normativa: la Corte ha ritenuto che essa rientri nell'ambito del governo del territorio, nonché nella materia della protezione civile, per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica» (sentenza n. 254 del 2010)».

Così chiarito l'ambito competenziale entro il quale deve essere esaminata la questione sottoposta all'esame della Corte, occorre ancora rilevare che la categoria degli «interventi di limitata importanza statica», a cui fa riferimento la disposizione regionale impugnata, non è conosciuta dalla normativa statale: non se ne fa menzione nel citato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che pure, all'art. 3, è attento a classificare i diversi interventi edilizi all'interno di una specifica tassonomia; né la categoria utilizzata dal legislatore regionale è reperibile nella normativa tecnica, contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Dunque, già sotto questo profilo la legislazione regionale si discosta illegittimamente dalla normativa statale rilevante, perché introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale.



In ogni caso, il vizio di illegittimità costituzionale si palesa alla luce della risolutiva considerazione che la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico. Infatti, con specifico riferimento al d.P.R. n. 380 del 2001, invocato quale parametro interposto nel presente giudizio, la Corte, nella sentenza n. 182 del 2006, ha affermato che l'«intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali». Analogo principio è ribadito nella recente sentenza n. 101 del 2013.

Pertanto, benché apparentemente l'impugnato art. 171 introduca una deroga soltanto in relazione a due specifiche previsioni della normativa statale [gli artt. 65 (R) e 93 (R) del d.P.R. n. 380 del 2001], in realtà la sua portata è più radicale e finisce per incidere, compromettendolo, sul principio fondamentale della necessaria vigilanza sugli interventi edilizi in zone sismiche. In ragione di ciò è irrilevante che l'impugnato art. 171 disponga che gli interventi edilizi «di limitata importanza statica» siano esenti soltanto dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il suo effetto sostanziale, infatti, va oltre la deroga ai suddetti artt. 65 e 93 e consiste, piuttosto, nel sottrarre tali interventi edilizi «di limitata importanza statica» ad ogni forma di vigilanza pubblica. Infatti, i citati artt. 65 e 93 prescrivono gli obblighi minimi di segnalazione allo sportello unico, cosicché il legislatore regionale, esentando alcuni tipi di interventi edilizi dall'assolvimento di tali obblighi minimi, in realtà li esenta da qualsivoglia obbligo. La disposizione regionale impugnata consente, dunque, che determinati interventi edilizi in zona sismica siano effettuati senza che la pubblica autorità ne sia portata a conoscenza, precludendo a quest'ultima, a fortiori, qualunque forma di vigilanza su di essi.

Vale la pena ricordare che recentemente l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2012, n. 122, ha consentito - in relazione alle ricostruzioni e riparazioni delle abitazioni private - una deroga esplicita ad una serie di disposizioni, fra le quali gli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale deroga però, come ha rimarcato questa Corte nella sentenza n. 64 del 2013, è attuata, «non senza significato, proprio con disposizione statale, a conferma della necessità di quell'intervento unificatore più volte richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte».

5.- Oggetto di impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri è anche l'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, che inserisce l'art. 18-ter nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), disponendo che: «1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra: a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione; c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del D.M. n. 161 del 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

In tal modo il legislatore regionale ha stabilito una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione da parte del legislatore statale.

Il ricorrente ritiene che la norma regionale impugnata sia viziata da illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che essa dispone una deroga alla legislazione nazionale in materia di ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale, in cui la Regione non può intervenire neppure in via sussidiaria e cedevole.

5.1.- La questione è fondata.



Occorre anzitutto chiarire gli effetti della disposizione impugnata dal punto di vista temporale, dato che nelle more del giudizio il legislatore statale ha approvato l'attesa disciplina che semplifica il regime delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri.

La disciplina semplificata è stata infatti adottata dal legislatore statale con l'art. 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. In particolare la novella legislativa prevede che i materiali da scavo, anziché essere gestiti come rifiuti, siano soggetti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-*bis* del Codice dell'ambiente, purché siano rispettate determinate condizioni e, in particolare, ove il produttore dimostri: «*a*) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; *b*) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; *c*) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; *d*) che ai fini di cui alle lettere *b*) e *c*) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere».

L'esigenza di semplificazione del regime dei materiali da scavo di piccoli cantieri, di cui il legislatore regionale ha ritenuto di farsi carico con la disposizione impugnata, è stata dunque soddisfatta dagli interventi legislativi statali sopra ricordati. Poiché la norma regionale impugnata dispone una regolazione della materia da applicarsi «nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», essa è da considerarsi «cedevole» rispetto alla futura disciplina statale. Essendo ora sopravvenuta la legislazione statale, si deve dunque ritenere che l'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 abbia esaurito i suoi effetti.

Ciò nondimeno, la questione deve essere esaminata nel merito, sia perché la norma sottoposta all'esame della Corte è rimasta in vigore per alcuni mesi e si deve presumere che durante quel periodo abbia avuto applicazione, sia perché la questione prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri censura la Regione proprio per aver legiferato con una normativa «ponte», destinata a cedere il passo alla normativa statale, in una materia di competenza esclusiva dello Stato. Il dubbio di legittimità costituzionale investe, dunque, la norma regionale proprio in quanto, in via sussidiaria e cedevole, ha disposto una deroga alla legislazione vigente in materia di disciplina dei materiali da scavo di piccoli cantieri.

La disposizione oggetto del presente giudizio attiene al trattamento dei residui di produzione e, dunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte è riconducibile alla «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (*ex multis*, sentenze n. 249 del 2009, n. 62 del 2008). La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla normativa che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007).

D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di ambiente, le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente (le già citate sentenze n. 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010). A questo proposito occorre ricordare che l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva chiaramente allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare «la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni», senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo - neppure a carattere cedevole - in capo alle Regioni e Province autonome.

A sua volta l'art. 184-*bis* del Codice dell'ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti - a cui la novella legislativa del 2013 riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo, con l'eccezione di quelle che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale che rimangono disciplinate dal d.m. n. 161 del 2012 - prevede che ben possano essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Ma anche all'adozione di tali criteri può provvedere, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, solo un decreto ministeriale, senza che residui alcuno spazio per la fonte regionale.

Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, essendo in tale ambito precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 171 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 4 e 5 dello statuto della Regione e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*Marta CARTABIA, *Redattore*Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_130300

N. 301

Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Disciplina statale sull'attività libero-professionale intramuraria - Normativa dettagliata, esautiva ed autoapplicativa che consente solo interventi di attuazione amministrativa - Mancata previsione di una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione - Violazione dello statuto speciale che prevede uno speciale regime di adeguamento in materia di sanità e assistenza sanitaria e ospedaliera, che assegna alle Province autonome un termine di sei mesi per adeguarsi ai principi statali costituenti limiti alla legislazione provinciale, con successivo onere di impugnativa da parte dello Stato delle norme provinciali che non si sono adeguate - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni - Estensione della efficacia della dichiarazione di illegittimità anche alla Provincia di Bolzano.

- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettere b) e c).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, commi 1 e 2; (Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 10), 16, 79, 104, e intero Titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268).



Sanità pubblica - Disciplina statale sull'attività libero-professionale intramuraria - Prevista decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, secondo le modalità previste dalla legge - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita lesione della competenza legislativa delle Province in materia sanitaria - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettera *h*).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 9, numero 10).

Sanità pubblica - Prevista costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti - Violazione del principio di ragionevolezza, perché la norma statale non tiene conto della dimensione demografica della Provincia autonoma di Trento, che ammonta a soli cinquecentotrentunomila abitanti - Necessità di introdurre la disposizione secondo cui «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico» - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189), art. 12, comma 10.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere *b*), *c*), e *h*) e 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 9 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 17 gennaio 2013 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2013.


Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 9 gennaio 2013 e depositato il successivo 17 gennaio (iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2013), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettere *b*), *c*), e *h*), e 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, per violazione degli artt. 9, numero 10), 16, 79, commi 3 e 4, e 104, nonché dell'intero Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il



Trentino-Alto Adige), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

1.1.- L'impugnato art. 2, comma 1, lettera *b*) - modificando l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria) - prevede: una ricognizione straordinaria, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale presso le aziende sanitarie e ospedaliere, i policlinici universitari e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico; la possibilità, in caso di necessità e nel limite delle risorse disponibili, di acquisire spazi ambulatoriali esterni per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria; la possibilità residuale, per le Regioni e le Province autonome, di adottare un programma per lo svolgimento di tale attività presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile, sulla base di uno schema-tipo approvato in sede di accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni.

La ricorrente ritiene che la disciplina statale in parola sia esaustiva e autoapplicativa, così da consentire alla Provincia solo una attuazione amministrativa, violando la competenza legislativa dell'ente territoriale in materia di sanità, quale prevista dall'art. 9, numero 10), dello statuto, dal d.P.R. n. 474 del 1975 e dall'art. 117, terzo comma, Cost., da ritenersi applicabile alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto attributivo di una materia, la tutela della salute, più ampia di quella statutaria e, perciò, contenente una disciplina più favorevole all'autonomia. La nuova disciplina statale, introdotta con la disposizione impugnata, che modifica l'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, non potrebbe in alcun modo assimilarsi a quella precedente, già scrutinata dalla Corte con la sentenza n. 371 del 2008 e parzialmente ritenuta legittima in quanto contenente norme di principio.

Più precisamente, le disposizioni in esame sarebbero illegittime nella parte in cui prevedono la ricognizione straordinaria degli spazi disponibili, la necessità di sentire su tale ricognizione le organizzazioni sindacali, un termine fisso entro cui la stessa deve essere compiuta, il contenuto della ricognizione medesima, le misure che possono essere assunte, la necessità di un parere del collegio di direzione sulle predette misure e la disciplina dell'organo che deve dare il parere in assenza del collegio di direzione.

Inoltre, le disposizioni censurate sarebbero illegittime nella parte in cui prevedono che l'attuazione del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale presso studi privati sia vincolata alla sottoscrizione di uno schema-tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le medesime disposizioni, inoltre, sarebbero illegittime nella parte in cui stabiliscono la decadenza al 31 dicembre 2012 delle autorizzazioni precedentemente rilasciate in base alla normativa allora vigente, e nella parte in cui si riferiscono all'adozione di linee guida, nel caso in cui il richiamo abbia il significato di imporre alle Province autonome l'uso di un determinato strumento giuridico per raggiungere un certo obiettivo.

A questo proposito, la ricorrente censura altresì le norme impuginate per violazione dell'autonomia amministrativa delle Province autonome stesse, in quanto prescrivono l'adozione di atti amministrativi o ne condizionano il contenuto, sovrapponendosi alle competenze della Giunta provinciale e a quelle dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, qualificabile come ente para-provinciale. Osserva, inoltre, la ricorrente che in alcun modo l'intervento statale potrebbe giustificarsi a titolo di coordinamento della finanza pubblica, non potendosi assimilare la posizione della Provincia autonoma di Trento a quella delle Regioni ordinarie.

La ricorrente rileva ancora che le disposizioni impuginate violerebbero l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude la diretta applicabilità delle leggi statali nelle materie provinciali, norma di attuazione statutaria come tale inderogabile da parte di fonti primarie, oltre che l'art. 104 dello statuto, che impedisce di modificare norme statutarie o attuative ad opera di leggi statali.

Il citato art. 2, comma 1, lettera *b*), sarebbe poi illegittimo nella parte in cui richiama la disciplina sulla riduzione dei posti letto ospedalieri, disciplina già autonomamente impugnata dalla Provincia autonoma con il ricorso n. 156 del 2012 per violazione della competenza provinciale in materia sanitaria e dell'autonomia finanziaria della Provincia.

1.2.- In relazione all'art. 2, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 la ricorrente evidenzia come si tratti di disposizione che, modificando l'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, prevede espressamente una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, fissando al 31 marzo 2013 il termine per la sua attuazione e determinando



nel dettaglio le funzioni cui l'infrastruttura dovrà essere destinata; inoltre è previsto che le modalità tecniche di realizzazione siano stabilite con decreto ministeriale, seppure emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In tal modo la disposizione impugnata, atteso il suo carattere dettagliato e autoapplicativo, lederebbe la competenza legislativa provinciale in materia sanitaria quale prevista dall'art. 9, comma 10, dello statuto, dall'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e dall'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La norma censurata violerebbe altresì l'autonomia amministrativa della Provincia, sovrapponendosi alle direttive emanate dalla Giunta in materia.

La ricorrente ha poi rimarcato che, qualora la disposizione venisse intesa nel senso che la Provincia sia tenuta ad attivare direttamente entro il 31 marzo 2013 l'infrastruttura di rete, tale disposizione contrasterebbe anche con l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 che vieta la diretta applicabilità delle leggi statali nelle materie provinciali e che stabilisce un termine di sei mesi per l'adeguamento della normativa locale, oltre che l'art. 104 dello statuto.

La norma impugnata, inoltre, nella parte in cui impedisce alla Provincia di assumere i costi dell'infrastruttura, lederebbe l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 79 dello statuto, dall'intero Titolo VI dello statuto medesimo e dal d.lgs. n. 268 del 1992, oltre ad essere stata confermata da questa Corte con le sentenze n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009.

1.3.- In relazione all'art. 2, comma 1, lettera *h*), la ricorrente ha evidenziato come la citata disposizione, modificando l'art. 1, comma 7, della legge n. 120 del 2007, abbia introdotto la decurtazione sino al venti per cento della retribuzione dei direttori generali per inadempienze non gravi in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale, interferendo in tal modo con la ricordata competenza legislativa in materia sanitaria, quale già precisata da questa Corte nella sentenza n. 371 del 2008 che, in questo campo, ha riservato alle autonomie di fissare le altre sanzioni irrogabili in presenza di inadempienze di minore rilievo. Inoltre la disposizione citata violerebbe, ad avviso della ricorrente, l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 in quanto rivolta direttamente agli organi amministrativi della Provincia senza alcuna intermediazione di legislazione provinciale.

1.4.- In ordine all'impugnato art. 12, comma 10, la ricorrente ha osservato che la previsione che attribuisce a ogni Regione e Provincia autonoma il compito di istituire comitati etici per la sperimentazione clinica, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato ogni milione di abitanti, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., tenendo conto della dimensione demografica della Provincia autonoma, che ha una popolazione di circa 531.000 abitanti.

2.- Con atto depositato in data 18 febbraio 2013 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha evidenziato come le disposizioni impugnate contengano principi fondamentali in materia di tutela della salute, cui è connessa la disciplina della libera professione inframuraria. Attraverso i predetti principi generali, il legislatore statale ha inteso garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni e i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome.

In particolare, il resistente ha rimarcato che tali disposizioni lasciano ampia discrezionalità alle stesse Regioni e Province autonome in ordine all'assunzione delle iniziative ritenute idonee ad assicurare l'effettuazione degli interventi richiesti.

L'Avvocatura generale dello Stato ha poi evidenziato che si tratta di regole volte a razionalizzare e ridurre la spesa sanitaria e come tali riconducibili a principi di coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai quali lo Stato ha competenza legislativa (sentenza n. 284 del 2009) e competenza di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo (sentenza n. 229 del 2011).

In riferimento al richiamo, contenuto nell'impugnato art. 2, comma 1, lettera *b*), alla disciplina sulla riduzione dei posti letto ospedalieri, ha aggiunto il resistente che la proposizione di autonomo ricorso contro tali disposizioni di legge, cui le norme ora censurate fanno riferimento, non determina la loro illegittimità, non risultando intervenuta alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale normativa.

Quanto poi alle infrastrutture di rete, il Presidente del Consiglio ha evidenziato l'ampia discrezionalità che permane in capo alle Regioni e Province autonome in ordine alla predisposizione delle stesse, nonché la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini della determinazione delle modalità tecniche per la realizzazione delle infrastrutture medesime.

In relazione alla previsione della sanzione della decurtazione della retribuzione dei direttori generali, il resistente ha lamentato l'erroneità del presupposto interpretativo del ricorrente, trattandosi di sanzione non per inadempienze non gravi, ma di sanzione alternativa alla destituzione per le inadempienze gravi, per le quali questa Corte ha già riconosciuto la competenza statale con sentenza n. 371 del 2008.



Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che anche la riduzione dei comitati etici per la sperimentazione clinica, costituisce principio fondamentale in materia sanitaria e di coordinamento della finanza pubblica.

3.- Con memoria depositata in data 15 ottobre 2013 la Provincia autonoma di Trento ha ulteriormente sviluppato argomenti a supporto della illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

In relazione alle censure concernenti l'art. 2, comma 1, lettera *b*), la ricorrente sottolinea la diversità tra le norme ritenute non illegittime dalla Corte con la sentenza n. 371 del 2008 e le disposizioni ora impugnate. In particolare, la Provincia lamenta l'inesistenza di qualsiasi residuo margine di integrazione normativa, evidenziando come al più sia stato lasciato un margine di scelta amministrativa sul quomodo della ricognizione degli spazi, che ben può essere compiuta dalle aziende sanitarie. La normativa portata all'esame della Corte sarebbe priva, quindi, del carattere di principio fondamentale, che dovrebbe caratterizzare la produzione normativa statale in materia di tutela della salute, di competenza concorrente.

Lo stesso riferimento al fatto che le convenzioni tra professionista interessato all'attività intramuraria e azienda sanitaria debbano rispettare lo schema tipo approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome confermerebbe l'inesistenza di margini di integrazione per la ricorrente.

Inconferente sarebbe poi il rinvio della difesa statale alla sentenza n. 284 del 2009, posto che nella specie non si versa in una ipotesi di coordinamento della finanza pubblica, attesa la speciale autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia autonoma; né le norme statali impugnate prevedono poteri statali di rilevazione di dati e controllo.

In relazione all'art. 2, comma 1, lettera *c*), la ricorrente ha rilevato che anche in questo caso i residui margini di scelta lasciati dalla normativa statale sono tali da poter essere compiuti direttamente dalle aziende sanitarie.


Riguardo all'art. 2, comma 1, lettera *h*), ad avviso della Provincia, la prospettazione statale di una interpretazione adeguatrice della norma confermerebbe la fondatezza della censura proposta.

Infine, con riferimento all'art. 12, comma 10, l'irragionevolezza della norma sarebbe stata rilevata dallo stesso Ministero della salute che, con decreto ministeriale 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici), ha stabilito all'art. 2, comma 1, che, nelle Regioni e nelle Province autonome con popolazione inferiore a un milione di abitanti, deve essere comunque istituito un comitato etico. Tuttavia, trattandosi di fonte secondaria, che non può abrogare la disposizione censurata, in quanto contenuta in una fonte primaria, non può ritenersi cessata la materia del contendere, con conseguente necessità di dichiarare l'illegittimità della disposizione per impedire che essa sia applicabile alla Provincia autonoma di Trento.

Considerato in diritto

1.- Con ricorso notificato il 9 gennaio 2013 e depositato il successivo 17 gennaio (iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2013), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettere *b*), *c*), e *h*), e 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, per violazione degli artt. 9, numero 10), 16, 79, commi 3 e 4, e 104, nonché dell'intero Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2.- Più precisamente, la ricorrente ritiene che l'impugnato art. 2, comma 1, lettere *b*), *c*), nel modificare l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), abbia dettato una disciplina dettagliata, esaustiva e autoapplicativa, stabilendo: una ricognizione straordinaria, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale presso le aziende sanitarie e ospedaliere, i policlinici universitari e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico; la necessità, a carico dei medesimi enti territoriali, di sentire su tale ricognizione le organizzazioni sindacali; un termine fisso entro cui la ricognizione deve essere compiuta; il contenuto della ricognizione medesima; le misure che possono essere assunte in proposito dalle Regioni e dalle Province autonome; la necessità di un parere



del collegio di direzione sulle predette misure; la disciplina dell'organo che deve dare il parere in assenza del collegio di direzione; la sottoscrizione di un programma sperimentale, per lo svolgimento dell'attività libero-professionale presso studi privati, vincolato ad uno schema-tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni; la decadenza al 31 dicembre 2012 delle autorizzazioni precedentemente rilasciate per l'esercizio della libera professione intramuraria presso studi privati; l'adozione di linee guida; il richiamo alla disciplina statale sulla riduzione dei posti letto ospedalieri per il calcolo del fabbisogno di spazi da destinare alla libera professione intramuraria; la predisposizione di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero-professionale intramuraria; il termine del 31 marzo 2013 per la sua attivazione; la determinazione nel dettaglio delle funzioni cui l'infrastruttura dovrà essere destinata; la previsione che le modalità tecniche di realizzazione siano stabilite con decreto ministeriale emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

In tal modo, ad avviso della Provincia autonoma di Trento, il legislatore statale avrebbe violato anzitutto l'art. 9, numero 10), dello statuto di autonomia, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 474 del 1975, di attuazione del medesimo, e l'art. 117, terzo comma, Cost., applicabile alla Provincia in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto, adottando una disciplina statale esaustiva ed autoapplicativa, non permette alla Provincia autonoma di esercitare la propria competenza legislativa concorrente in materia di sanità e di tutela della salute, consentendo alla ricorrente solo interventi di attuazione amministrativa.

Inoltre, sarebbe violato l'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto, prescrivendo l'adozione di atti amministrativi o condizionandone il contenuto e sovrapponendosi a direttive emanate dalla Giunta provinciale e ad atti di organizzazione adottati dalla Azienda provinciale per i servizi sanitari, le suddette disposizioni lederebbero l'autonomia amministrativa della Provincia autonoma.

Le norme censurate si porrebbero altresì in contrasto con l'art. 104 dello statuto e con l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto si tratterebbe di disposizioni di leggi statali immediatamente applicabili alla Provincia autonoma, in una materia di competenza provinciale, in violazione del principio in base al quale la legislazione provinciale deve essere adeguata ai principi stabiliti dal legislatore statale entro i sei mesi successivi dalla loro pubblicazione, restando nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti.

Inoltre, limitatamente al citato art. 2, comma 1, lettera c), il legislatore statale avrebbe violato altresì l'art. 79 e l'intero Titolo VI dello statuto, nonché le disposizioni del d.lgs. n. 268 del 1992, in quanto, impedendo alla Provincia di assumere i costi dell'infrastruttura di rete, ne avrebbe leso l'autonomia finanziaria.

2.1.- Le questioni relative all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) sono fondate.

Deve anzitutto osservarsi che, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 266 del 1992, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito. Nel frattempo restano applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. Decorso il predetto termine, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso.

Come già riconosciuto da questa Corte (*ex plurimis* sentenze n. 371 del 2008, n. 162 del 2007 e n. 134 del 2006), la disciplina della libera professione intramuraria deve ascrivarsi alla competenza legislativa ripartita in materia di sanità e assistenza sanitaria e ospedaliera, che il legislatore provinciale può esercitare nel limite del rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, ex art. 5 dello statuto di autonomia, come espressamente previsto dall'art. 9, numero 10), del medesimo e che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, si radica nella più ampia materia della tutela della salute, di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. In tale materia, dunque, opera la citata previsione di attuazione statutaria, che assegna alle Province autonome un termine di sei mesi per adeguarsi ai principi statali costituenti limiti alla legislazione provinciale, con conseguente successivo onere di impugnativa da parte dello Stato delle norme provinciali che non si siano adeguate.

Nel caso di specie, dunque, nelle more dell'adeguamento e fino allo scadere del termine sopra indicato, avrebbe dovuto continuare a ricevere applicazione la disciplina provinciale delle attività di libera professione intramuraria svolta dai medici del servizio pubblico, contenuta nella legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento).

Le disposizioni impugnate, tuttavia, confliggono con lo speciale regime di adeguamento vigente per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e ne impediscono l'operatività. Infatti, il legislatore statale annovera esplicitamente le Province autonome tra i soggetti a cui la nuova disciplina relativa agli spazi per l'esercizio della professione intramuraria deve applicarsi immediatamente e nella sua integralità, prescrivendo oltretutto che l'attuazione della stessa avvenga secondo scadenze prefissate ed entro termini brevi, anche inferiori ai sei mesi messi a disposizione della Provincia dalle norme



di attuazione dello statuto di autonomia. È indubbio, dunque, che le impugnate disposizioni presuppongano la diretta applicabilità delle stesse anche alla ricorrente. Di qui la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

Infatti, la legislazione statale intervenuta in materia di esercizio della professione medica *intra moenia* non ha preso in considerazione in alcun modo la specificità della Provincia sotto il profilo delle procedure di adeguamento ai sopravvenuti principi statali: non è stato fissato un termine più ampio, di almeno sei mesi, per consentire che la modifica delle norme provinciali vigenti avvenisse in conformità allo speciale regime di autonomia, né è stata introdotta una clausola di salvaguardia che permettesse di applicare la sopravvenuta legislazione statale nei limiti e con le modalità previste dallo statuto speciale. La previsione di una tale clausola avrebbe rimosso ogni ostacolo all'applicazione della speciale procedura di adeguamento prevista dalle norme di attuazione, ponendo al riparo la legislazione statale da tale censura di illegittimità costituzionale (così, ad esempio, sentenza n. 401 del 2007, punto 6.1. del Considerato in diritto).

Il tenore testuale dell'impugnato art. 2, comma 1, lettere *b*) e *c*) e l'assenza di una generale clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma, determinano, quindi, una violazione della citata norma di attuazione dello statuto speciale, che come tale non è derogabile da disposizioni statali di legge ordinaria, con conseguente illegittimità di queste ultime (sentenze n. 133 del 2010, n. 334 del 2009, n. 145 del 2005). Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere *b*) e *c*) del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che la Provincia autonoma di Trento adegui la propria legislazione alle disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

Resta fermo che la Provincia autonoma è chiamata a conformarsi ai principi stabiliti dalla legge dello Stato, tenendo conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle materie di competenza ripartita è da ritenere vincolante anche ogni previsione che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, «è da considerare per la finalità perseguita, in “rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione” con le norme-principio che connotano il settore» (*ex plurimis* sentenza n. 437 del 2005). Con particolare riferimento alla disciplina degli spazi per l'esercizio della professione medica *intra muraria* che qui rileva, occorre ribadire che «è destinata a partecipare di questo stesso carattere di normativa di principio anche quella volta ad assicurare che non resti priva di conseguenze, in termini di concrete possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale *intra muraria*, l'opzione compiuta dal sanitario in favore del rapporto di lavoro esclusivo» (sentenza n. 371 del 2008).

2.2.- Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento alle disposizioni qui esaminate.

2.3.- La dichiarazione di illegittimità di cui sopra estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria e di attuazione violata (sentenze n. 133 del 2010, n. 341 e n. 334 del 2009, n. 45 del 2005).

3.- La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l'art. 2, comma 1, lettera *h*), del medesimo d.l. n. 158 del 2012 nella parte in cui, modificando l'art. 1, comma 7, della legge n. 120 del 2007, introduce la decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, secondo le modalità previste dalla legge. Ad avviso della ricorrente, il legislatore statale, introducendo la previsione di cui sopra, avrebbe violato l'art. 9, numero 10), dello statuto, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 474 del 1975 e l'art. 117, terzo comma, Cost., applicabile alla Provincia in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto avrebbe leso la competenza legislativa ripartita della Provincia autonoma in materia di sanità e di tutela della salute, che include quella di fissare le sanzioni, diverse da quella della destituzione dei direttori generali per gravi inadempienze, irrogabili in presenza di inadempienze di minore rilievo, secondo la ripartizione di competenze, tra Stato e Province autonome, delineata nella sentenza n. 371 del 2008, a proposito del previgente testo, dall'art. 1, comma 7, della legge n. 120 del 2007.

Inoltre, la disciplina statale violerebbe l'art. 104 dello statuto e l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto si rivolgerebbe direttamente agli organi amministrativi della Provincia, senza prevedere alcuna attuazione da parte della legislazione provinciale.

3.1.- La questione non è fondata.

La censura prospettata dalla ricorrente si basa su un erroneo presupposto interpretativo.

L'art. 1, comma 7 della legge n. 120 del 2007, come modificato dalla disposizione impugnata, recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5».



L'impugnato art. 2, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge n. 158 del 2012 ha dunque modificato il previgente testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 120 del 2007, aggiungendo, accanto ad altri strumenti già messi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per contrastare eventuali inadempienze, l'ulteriore sanzione della decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali. Di conseguenza, l'introduzione della sanzione della decurtazione della retribuzione di risultato, che si affianca ad altre già previste, non eccede dai limiti delle competenze statali e, oltretutto, non comprime in alcun modo la discrezionalità provinciale rispetto a quanto stabilito dalla previgente disciplina legislativa, già scrutinata da questa Corte con la sentenza n. 371 del 2008, di tal che nessun vulnus alle competenze provinciali può ritenersi verificato.

4.- È impugnato l'art. 12, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 in quanto, prevedendo la costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti, violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., perché non tiene conto della dimensione demografica della Provincia autonoma di Trento, che ammonta a soli cinquecentotrentunomila abitanti.

4.1.- La questione è fondata.

La prima parte della disposizione in esame richiede che, entro un termine prestabilito, siano riorganizzati i comitati etici per la sperimentazione clinica da parte di «ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», senza distinguere in alcun modo le diverse Regioni in base all'entità della loro popolazione. La successiva lettera *a*) della medesima disposizione, però, specificando i criteri a cui attenersi nel rideterminare la distribuzione territoriale di dette strutture, stabilisce che a ciascun comitato etico sia attribuita una competenza territoriale provinciale o interprovinciale, in modo che sia rispettato il parametro minimo di un milione di abitanti. Dunque, la previsione, perseguendo l'evidente intento di contenere il numero di tali strutture e le relative spese, esige che ogni comitato etico espliciti la propria competenza su un territorio che comprenda una popolazione pari ad almeno un milione di abitanti.

Le previsioni contenute nella disposizione impugnata, che incidono sulle competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di tutela della salute, risultano, pertanto, irrealizzabili nelle realtà territoriali di contenute dimensioni demografiche, tra cui rientra la Provincia autonoma di Trento. Infatti, da un lato si esige che ogni Regione e Provincia autonoma istituisca almeno un comitato etico e, dall'altro lato, si richiede che la competenza di tale comitato si espliciti su un territorio che comprenda almeno un milione di abitanti. Ciò determina l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, derivante dalla contraddittorietà intrinseca dei precetti in essa contenuti, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza (sentenze n. 234 del 2006, n. 320 del 2005 e n. 416 del 2000).


Del resto, in fase di attuazione della disposizione impugnata, l'art. 2, comma 1, seconda parte, del decreto del Ministro per la salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici), allo scopo di ovviare all'incongruenza della legislazione sul punto, ha inteso chiarire espressamente che, nelle Regioni e nelle Province autonome con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico.

Tuttavia, considerato che il tenore testuale della disposizione di legge impugnata non concede margini per sciogliere in via interpretativa l'intrinseca contraddizione e che la sopravvenuta precisazione circa la necessità di istituire un comitato etico anche nelle Regioni e Province che non raggiungono la soglia di un milione di abitanti è contenuta in un atto ministeriale, come tale inidoneo a emendare la fonte primaria, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, nella parte in cui non prevede che «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;



2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del medesimo d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nella parte in cui non prevede che «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 9, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*

Marta CARTABIA, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_130301

N. 302

Sentenza 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Accesso ai corsi universitari - Ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uguale per tutte le università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia - Mancata previsione della formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei - Omesso tentativo da parte del giudice rimettente di dare una lettura costituzionalmente conforme della disposizione censurata - Inammissibilità della questione.

- Legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma.


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri e L.G. ed altri, con ordinanza del 18 giugno 2012 iscritta al n. 293 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti l'atto di costituzione di I.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Antonio Saitta e Andrea Fornasari per I.S. e l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con ordinanza del 18 giugno 2012 (reg. ord. n. 293 del 2012), depositata nella medesima data, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), nella parte in cui, per l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uguale per tutte le università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei.

1.1.- La legge n. 264 del 1999 detta disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea, prevedendo corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) e corsi i cui accessi sono programmati dalle università (art. 2). Il censurato art. 4, comma 1, stabilisce che «[l]'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

1.2.- Il giudice rimettente riporta che il giudizio principale trae origine da due ricorsi in appello presentati per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione prima, n. 1773 del 2008, concernente il diniego di ammissione di alcuni studenti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia nell'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum".

1.2.1.- Il Consiglio di Stato, innanzitutto, osserva che, ai sensi della legge n. 264 del 1999, la prova unica nazionale per i corsi di laurea a programmazione statale - tra cui quello di medicina e chirurgia, rilevante nel caso di specie - si svolge presso i singoli atenei e che il collocamento in posizione utile avviene in più graduatorie locali, una per ogni università, anziché in una graduatoria unica nazionale. Tale collocamento dipenderebbe «sia dal numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo, sia dal numero di concorrenti» per quella stessa sede, «e dunque può accadere che, se presso un Ateneo è maggiore il numero dei posti, o minore il numero dei concorrenti, è sufficiente, per il collocamento in graduatoria, un punteggio inferiore rispetto a quello necessario in altro Ateneo». Il giudice rimettente rileva, poi, che «[l]a scelta tra graduatoria unica e graduatorie di Ateneo per l'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso è una scelta discrezionale riservata all'Amministrazione e, prima ancora, al legislatore, e non è sindacabile se non si ravvisano vizi di palese illogicità, irrazionalità, travisamento, disparità di trattamento, difetto di proporzionalità». Tali vizi, ad avviso del Consiglio di Stato, sussisterebbero nel caso di specie.

1.2.2.- Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente osserva che, laddove la questione fosse ritenuta fondata, vi sarebbe «accoglimento dell'appello quanto meno per la concessione del risarcimento del danno per equivalente (atteso che il decorso del tempo ha fatto verosimilmente venir meno l'interesse all'annullamento degli atti impugnati, anche se questo non è stato specificamente dedotto)».

1.2.3.- Con riguardo alla non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato ritiene che il sistema delle graduatorie di ateneo in luogo di una graduatoria unica nazionale sarebbe lesivo innanzitutto degli artt. 3, 34 e 97 Cost. Infatti, a fronte di una prova unica nazionale, l'ammissione al corso di laurea non dipenderebbe dal merito del candidato, ma «da fattori casuali e affatto aleatori». Il giudice evidenzia poi che, «svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso



giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), con l'effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo».

Inoltre, il giudice ritiene che questo sistema sia in contrasto non solo con l'eguaglianza tra i candidati e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall'art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché, limitatamente alle materie di competenza dell'Unione europea, dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), ma anche con «il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori».

Infine, il giudice rimettente lamenta la violazione dell'art. 2, primo periodo, del Protocollo addizionale alla CEDU, e, dunque dell'art. 117, primo comma, Cost. Ad avviso del Consiglio di Stato, «la restrizione imposta dal legislatore italiano, in base alla quale in luogo di una graduatoria unica, si formano graduatorie plurime, che vanificano il criterio meritocratico prescelto dallo stesso legislatore, [è] una restrizione non proporzionata rispetto allo scopo perseguito (numero chiuso) e [...] vanifica nella sua essenza e nella sua effettività il diritto fondamentale allo studio universitario».

2.- Con atto depositato il 24 gennaio 2013 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata irrilevante e/o manifestamente infondata.

2.1.- La questione sarebbe inammissibile perché la legge n. 264 del 1999 non contiene «alcuna previsione in ordine all'impossibilità di utilizzare la graduatoria nazionale». Il giudice rimettente avrebbe dunque dovuto muovere eventuali censure di illegittimità costituzionale non contro la legge «(che non ha mai imposto né vietato la graduatoria unica nazionale), ma [...] contro il decreto ministeriale che, nel silenzio della legge, ha fissato le modalità di svolgimento dei test d'ingresso, prevedendo tante graduatorie locali invece che una sola nazionale».

2.2.- Nel merito, la questione sarebbe manifestamente infondata perché «la scelta tra graduatoria unica e graduatorie singole a livello locale risponde a criteri di discrezionalità amministrativa e discende da un'interpretazione funzionale-teleologica della normativa di riferimento [...], la quale attribuisce al competente Ministero il potere di determinare "la modalità e il contenuto delle prove di ammissione"». Tale ultima espressione andrebbe intesa «in senso estensivo, ossia come riferita a tutti i profili strutturali e organizzativi dell'esame in questione, tra i quali rientra senz'altro la scelta tra il criterio della graduatoria unica e quello delle graduatorie locali, che sottintende una ponderazione di valore, la quale non può che essere demandata all'amministrazione centrale».


Ad avviso della difesa dello Stato, il sistema definito dalla legge e dagli atti regolamentari applicativi sarebbe «finalizzato a privilegiare l'aspetto prioritario della scelta del singolo studente». Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, non potrebbe ravvisarsi «una disparità di trattamento tra i candidati», perché «[o]gni candidato sostiene la stessa prova e può scegliere la sede del corso senza alcuna limitazione territoriale». Infine, ad avviso della difesa dello Stato sarebbero inconfidenti i richiami al diritto all'istruzione.

3.- In data 29 gennaio 2013 si è costituita nel giudizio I.S., una delle parti appellanti nel giudizio principale, chiedendo che la Corte dichiari fondata la questione.

La parte appellante - dopo aver riportato l'esito di alcune riunioni svolte nell'ambito dei «tavoli tecnici» tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute, in cui sarebbe emerso un favor per l'adozione di una graduatoria unica nazionale - ribadisce che la procedura basata su graduatorie locali sarebbe «discriminatoria e lesiva della par condicio, violando quell'intento meritocratico che è alla base della selezione imposta dalla procedura adottata dal legislatore». Vi sarebbe, quindi, una lesione degli artt. 3, 34 e 97 Cost., perché alcuni studenti potrebbero trovarsi esclusi dall'accesso all'università «pur avendo conseguito un punteggio superiore anche di molti punti rispetto a coloro che sono stati ammessi in altre Università». Infine, il sistema delle graduatorie locali sarebbe in contrasto con l'art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto il legislatore italiano non avrebbe rispettato i criteri di ragionevolezza e proporzionalità imposti dalla normativa europea agli Stati nell'adottare limitazioni al diritto di studio.

Considerato in diritto

1.- Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con ordinanza del 18 giugno 2012 (reg. ord. n. 293 del 2012), depositata nella medesima data, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari).



Il giudice rimettente censura tale disposizione nella parte in cui, per l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uguale per tutte le università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei.

2. - La questione è inammissibile.

Con riguardo all'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, il censurato art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 prevede due fasi: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca «determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato»; la successiva ammissione degli studenti «è disposta dagli atenei» (come stabilito per tutti i corsi di laurea, siano essi a programmazione nazionale o locale).

Il Consiglio di Stato, nell'interpretare il citato art. 4, comma 1, muove dal presupposto che la fase della ammissione da parte delle singole università includa la formazione delle graduatorie in base ai risultati delle prove. Di conseguenza, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata imporrebbe di prevedere, per l'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, graduatorie locali e, perciò, non consentirebbe all'amministrazione di utilizzare una graduatoria unica per le prove di ammissione a tali corsi.

Il dettato normativo, però, nulla stabilisce con riguardo al tipo di graduatoria da adottare, se per singoli atenei oppure a livello nazionale. Lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenendo che questa scelta sia compresa nella espressione «modalità» di cui alla parte finale del medesimo art. 4, comma 1, ha in passato fatto ricorso a entrambe le soluzioni: in particolare, l'amministrazione ha sperimentato, per gli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007, il sistema con graduatoria unica nazionale per i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e, successivamente all'ordinanza di rimessione, ha nuovamente previsto tale sistema, questa volta per tutti i corsi di laurea a programmazione nazionale, con il d.m. 24 aprile 2013, n. 334 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale ? anno accademico 2013/2014).

Sebbene l'art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 consenta l'adozione di una graduatoria unica per le prove di ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale, il giudice rimettente afferma che l'amministrazione non avrebbe altra scelta che quella di utilizzare graduatorie locali per singoli atenei, senza fornire una adeguata motivazione circa l'impossibilità di seguire altre interpretazioni del citato art. 4, compresa quella prospettata come costituzionalmente legittima nella stessa ordinanza di rimessione.

In conclusione, la questione è inammissibile perché «viziata da una non compiuta sperimentazione», da parte del giudice rimettente, «del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme» della disposizione censurata (sentenza n. 110 del 2013, ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*

Sabino CASSESE, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 303

Sentenza 4 - 12 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Norme della Regione Campania - Autorizzazione agli appostamenti fissi - Previsione che le province «possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante» - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso possa essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si sia verificata una capienza, dagli ultrasessantenni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 5, comma 13, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 5, comma 4.

Caccia - Norme della Regione Campania - Protezione della fauna selvatica - Previsione che sia destinata una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica debba essere non inferiore al venti per cento del totale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 9, comma 1, lettera a), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Protezione della fauna selvatica - Possibilità di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole "ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali" - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 9, comma 1, lettera c), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Previsione che nel piano faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l'altro, individuato l' "indice minimo di densità venatoria regionale" - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla disposizione censurata la parte in cui prevede che la Giunta regionale individui nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 10, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 3.



Caccia - Norme della Regione Campania - Previsione che la Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possa autorizzare piani di abbattimento di esemplari “inselvaticiti di specie domestiche” - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che la Giunta regionale possa autorizzare piani di abbattimento di animali inselvaticiti di specie domestiche solo previa verifica dell’inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 16, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 1.

Caccia - Norme della Regione Campania - Disciplina dei “mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria” - Mancata previsione che il cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente - Insussistenza - Rinvii operati dalla legge regionale alla norma statale conferente, che consentono di ritenerla operante - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 20, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 13, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente l’addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 8, lettera e).

Caccia - Norme della Regione Campania - Divieto di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi a quest’ultimo - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all’incendio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 25, comma 1, lettera l), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1.

Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l’esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale - Contrasto con la normativa statale che realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 36, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 5.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 [*recte*: 5, comma 13]; 9, comma 1, lettere *a*) e *c*); 10, comma 5; 16, comma 5; 20; 24, comma 5; 25, comma 2 [*recte*: 25, comma 1, lettera *l*]; e 36, comma 2, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10 ottobre-6 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2012 ed iscritto al n. 148 del registro ricorsi 2012.

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
udito l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 10 ottobre-6 dicembre 2012 e depositato il 16 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 5 [*recte*: 5, comma 13]; 9, comma 1, lettere *a*) e *c*); 10, comma 5; 16, comma 5; 20; 24, comma 5; 25, comma 2 [*recte*: 25, comma 1, lettera *l*]; e 36, comma 2, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).

Il ricorrente premette che, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte con riguardo ai rapporti tra normativa statale e regionale sulla caccia, spetta allo Stato, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., stabilire soglie minime e uniformi di protezione della fauna valevoli per l'intero territorio nazionale, le quali vincolano le Regioni, impedendo loro di prevedere forme di tutela più ridotta.

Le disposizioni regionali impugnate violerebbero, di conseguenza, il predetto parametro costituzionale, recando previsioni contrastanti con la normativa statale di riferimento e, in particolare, con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), che, appunto, stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna da applicare in tutto il territorio nazionale.

In particolare, l'art. 5 della legge regionale campana n. 26 del 2012, nel disciplinare l'esercizio venatorio da appostamento fisso, non prevede, come stabilito invece dall'art. 5, comma 4, della legge n. 157 del 1992, che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso possa essere richiesta solamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, «Ove si realizzi una possibile capienza», dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

Il successivo art. 9, comma 1, lettera *a*), stabilendo che sia destinata a protezione della fauna selvatica una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale, si porrebbe in contrasto con l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevede anche un limite minimo per detta quota, pari al venti per cento.

La lettera *c*) del medesimo art. 9, comma 1, nel ricomprendere le aree contigue dei parchi nazionali e regionali nel territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a forme di gestione programmata della caccia, confliggerebbe, a sua volta, con l'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), secondo il quale



le Regioni, all'interno delle aree contigue, possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

L'art. 10, comma 5, prevede che nel piano faunistico regionale, la cui predisposizione è affidata alla Giunta regionale, debba essere individuato anche l'indice minimo di densità venatoria regionale. Tale disposizione sarebbe incompatibile con l'art. 14, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che demanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali il compito di stabilire, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.

L'art. 16, comma 5, prevede che, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, la Giunta regionale possa autorizzare piani di abbattimento di esemplari inselvatichiti di specie domestiche: esemplari che rientrerebbero nella nozione di fauna selvatica ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157 del 1992. La menzionata disposizione regionale si porrebbe, di conseguenza, in contrasto con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui non prevede che i piani di abbattimento della fauna selvatica possano essere adottati solo dopo che sia stata verificata l'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo delle specie interessate, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Anche l'art. 20, concernente i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, sarebbe illegittimo, perché non dispone che i bossoli delle cartucce debbano essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul suolo di caccia, come espressamente stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

L'art. 24, comma 5, nella parte in cui prevede che l'addestramento dei cani da caccia possa essere svolto per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, non sarebbe, a sua volta, in linea con i principi di conservazione imposti dalla legge n. 157 del 1992. L'attività di addestramento, se esercitata nel delicato periodo della nidificazione e della conseguente dipendenza della prole, potrebbe infatti arrecare danni alla conservazione delle specie coinvolte. In tal senso si sarebbe espresso più volte l'ISPRA (l'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province in materia di prelievo venatorio), nei pareri resi sui calendari venatori di diverse Regioni italiane.

L'art. 25, comma 2 [*recte*: art. 25, comma 1, lettera l], nello stabilire il divieto di caccia nelle zone colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi successivi a tale evento, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), che, limitatamente «ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco», vieta per dieci anni il pascolo e la caccia.

Infine, l'art. 36, comma 2, autorizzando ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania ad esercitare il prelievo venatorio in tutta la Regione, violerebbe l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, secondo cui ciascun cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino della Regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche di una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.


2.? La Regione Campania non si è costituita.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 [*recte*: 5, comma 13]; 9, comma 1, lettere *a*) e *c*); 10, comma 5; 16, comma 5; 20; 24, comma 5; 25, comma 2 [*recte*: 25, comma 1, lettera l]; e 36, comma 2, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).

Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, recando previsioni non rispettose, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale.

2.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Campania, con la legge 6 settembre 2013, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)», ha modificato le disposizioni impugnate, recependo sostanzialmente i rilievi svolti dal Presidente del Consiglio dei ministri.



Non ricorrono, tuttavia, le condizioni affinché questa Corte possa dichiarare cessata la materia del contendere, non potendosi escludere che le norme impugnate - rimaste in vigore per l'intera stagione venatoria 2012-2013 - abbiano avuto medio tempore applicazione (*ex plurimis*, sentenze n. 132 e n. 93 del 2013, n. 235 del 2011).

3.- Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (*ex plurimis*, sentenze n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012).

Le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in esame impongono, dunque, di valutare se le disposizioni regionali costituiscano una disciplina della materia che implica una soglia di protezione dell'ambiente inferiore rispetto a quella stabilita dalla legislazione statale.

4.- L'art. 5 della legge della reg. n. 26 del 2012 disciplina l'esercizio venatorio da appostamento fisso, per tale intendendosi l'appostamento di caccia «costruit[o] con adeguati materiali, con preparazione di sito, destinat[o] all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia e ogni altro appostamento realizzato con strutture fisse o mobili che comportano preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo».

Per quanto in particolare riguarda il regime autorizzatorio, il comma 7 del menzionato art. 5 stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) - ove si prevede che il numero delle autorizzazioni rilasciate non deve superare quello dell'annata venatoria 1989-1990 - gli appostamenti autorizzati non possono essere, altresì, in numero superiore ad un appostamento per ogni tremila ettari di superficie provinciale utile alla caccia e non possono essere ubicati a meno di mille metri dalla battigia del mare, né avere una superficie inferiore a diecimila metri quadrati.

Il successivo comma 13 - al quale devono intendersi esclusivamente riferite le censure del ricorrente - soggiunge che, nei limiti di cui al precedente comma 7, le Province «possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante».

Quest'ultima previsione normativa implica, nella sostanza, che le autorizzazioni possano essere rilasciate a prescindere da specifici requisiti di legittimazione del richiedente, essendo le condizioni dianzi elencate semplici ragioni di «priorità» nell'ottenimento dell'autorizzazione.

Per questo verso, il censurato comma 13 si pone, dunque, in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge n. 157 del 1992, ove si stabilisce che l'autorizzazione agli appostamenti fissi può essere richiesta unicamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che solo ove si verifichi una «possibile capienza» - in particolare, perché i titolari dell'autorizzazione nella predetta annualità non abbiano rinnovato la richiesta - la stessa può essere formulata da soggetti ultrasessantenni, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. In tal modo, la normativa statale - in una prospettiva di limitazione del ricorso alla forma di esercizio dell'attività venatoria di cui si discute - circoscrive l'area dei soggetti ai quali l'autorizzazione può essere rilasciata, individuando i relativi destinatari, da un lato, in una categoria «ad esaurimento» (i titolari dell'autorizzazione nell'annata venatoria 1989-1990); dall'altro, e in via residuale, nei soli cacciatori in età avanzata.

Consentendo il rilascio delle autorizzazioni senza analoghe limitazioni, la suddetta norma impugnata riduce, dunque, gli standard di tutela fissati dalla norma statale. Il comma 13 dell'art. 5 della legge reg. n. 26 del 2012 va dichiarato, di conseguenza, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per gli impianti di appostamento fisso possa essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si verifichi una capienza, dagli ultrasessantenni. Solo all'interno di tale categoria potranno, poi, valere le ulteriori priorità stabilite dalla norma.

5.- L'art. 9, comma 1, lettera *a*), della legge reg. n. 26 del 2012 destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica.

Di contro, nell'ambito delle misure dirette a salvaguardare la fauna attraverso la limitazione o la proibizione dell'esercizio della caccia - che si aggiungono a quelle volte a favorirne la sosta, la riproduzione e l'incremento - l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 prevede, oltre all'entità percentuale massima, anche un limite percentuale minimo, stabilendo che a protezione della fauna selvatica debba essere destinata una porzione del territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione oscillante tra il venti e il trenta per cento.

Questa Corte, con la sentenza n. 233 del 2010, ha già affermato che l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 fissa uno standard minimo e uniforme di tutela dell'ambiente, dichiarando, di conseguenza, l'illegittimità costituzionale di una disposizione regionale che riduceva la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica.

Anche la disposizione regionale in esame, non fissando una soglia minima inderogabile almeno eguale a quella stabilita dalla disciplina statale, determina un affievolimento dei livelli di tutela da questa prefigurati.



La norma va dichiarata, pertanto, costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica debba essere non inferiore al venti per cento del totale.

6.- La lettera *c*) del medesimo art. 9, comma 1, consente, inoltre, di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia, previste dagli artt. 36 e seguenti della legge regionale censurata.

Per converso, l'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che «All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge».

Anche la norma statale ora menzionata, emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., delinea uno standard minimo e uniforme di protezione della fauna: la Regione, pertanto, non può prevedere soglie inferiori di tutela (sentenza n. 315 del 2010).

La legge n. 394 del 1991 intende, in particolare, limitare l'ambito dei soggetti abilitati all'esercizio della caccia nelle aree contigue a quelle protette ai soli residenti nell'area naturale protetta e nell'area contigua, mentre la norma regionale in esame - ripartendo anche il territorio compreso nelle suddette aree contigue in ambiti territoriali di caccia (ATC), nei quali può iscriversi ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania (come si desume dal richiamato art. 36 della legge regionale) - consente l'esercizio venatorio nelle aree in questione a tutti i residenti in Campania.

Il censurato art. 9, comma 1, lettera *c*), va dichiarato, dunque, costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali».

7.- L'impugnato art. 10, comma 5, prevede che nel piano faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l'altro, individuato l'«indice minimo di densità venatoria regionale».

Siffatta previsione normativa appare incompatibile con quella dell'art. 14, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che demanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di stabilire con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice - come la norma statale precisa - è costituito dal rapporto tra il numero di cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale ed indica il livello minimo di densità dei cacciatori per ettaro.

La previsione del dato a livello nazionale è finalizzata ad uniformare, almeno tendenzialmente, la pressione venatoria sul territorio, riequilibrando la sperequazione: Regioni a bassa pressione venatoria possono, infatti, ospitare i cacciatori in esubero di altre Regioni. Detta finalità, che presuppone la determinazione unitaria del dato a livello nazionale, osta, dunque, alla possibilità che la Regione determini, a sua volta, indici minimi, salva la facoltà di individuare un indice massimo per contenere il numero dei cacciatori (sentenza n. 4 del 2000).


L'art. 10, comma 5, è, dunque, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale «individua l'indice minimo di densità venatoria regionale» nel piano faunistico.

8.- Il censurato art. 16, comma 5, prevede che la Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possa autorizzare piani di abbattimento di esemplari «inselvaticit[i] di specie domestiche».

Conformemente a quanto sostenuto dal ricorrente, la fauna «inselvaticita» rientra nella nozione di «fauna selvatica» delineata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992, in forza del quale fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela apprestata da detta legge statale, «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale». Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sotto il profilo giuridico lo «stato di libertà naturale» coincide con una condizione di vita indipendente dall'uomo per quanto attiene alla riproduzione, all'alimentazione e al ricovero: condizioni, queste, riscontrabili in rapporto agli esemplari inselvaticiti di specie domestiche. In tale prospettiva, questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittima una norma provinciale che escludeva dalla nozione di fauna selvatica - sottraendoli così alla protezione disposta dalla normativa statale - i piccioni domestici inselvaticiti (sentenza n. 278 del 2012).

Da quanto precede deriva che deve ritenersi riferita anche agli esemplari di specie domestiche inselvaticite la previsione di «gradualità» di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, in forza della quale i piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica per ragioni di tutela del suolo e del patrimonio zootecnico possono essere autorizzati dalle Regioni solo previa verifica dell'inefficacia di «metodi ecologici» di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La norma regionale censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima, nella parte in cui consente l'adozione di piani di abbattimento di animali inselvaticiti a prescindere dalla verifica preventiva dianzi indicata.



9.- Secondo il ricorrente, anche l'art. 20 della legge regionale campana violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, giacché, nel disciplinare i «mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria», non prevedrebbe che il cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

L'art. 20, tuttavia, richiama espressamente il menzionato art. 13 per la definizione dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria; inoltre, l'art. 42, comma 5, della medesima legge reg. n. 26 del 2012, stabilisce che «Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 157/1992».

La questione non è, dunque, fondata, giacché i rinvii operati dalla legge regionale in esame alla normativa statale consentono di ritenere comunque operante l'obbligo imposto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

10.- L'art. 24, comma 5, della legge reg. n. 26 del 2012 consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì.

Secondo il ricorrente, la previsione sarebbe illegittima in quanto l'addestramento dei cani svolto in periodi in cui la caccia non è consentita potrebbe arrecare danni alla conservazione delle specie.

Al riguardo, viene in particolare rilievo l'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157 del 1992, che, nell'individuare il contenuto dei piani faunistico-venatori, prevede che esso comprenda anche «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili».

Questa Corte ha, d'altro canto, rilevato come l'attività di addestramento dei cani da caccia interagisca con l'habitat naturale (sentenza n. 44 del 2011), rientrando altresì indubbiamente nel concetto di attività venatoria, in quanto strumentale all'esercizio della caccia (sentenza n. 350 del 1991, nonché, più di recente, sentenza n. 165 del 2009).

Se è pur vero che l'assimilazione dell'attività in questione non va spinta fino alla totale identificazione e che, pertanto, si può giustificare per essa una disciplina diversa da quella generale per la caccia, ciò non esclude che tale disciplina debba essere dettata con le stesse modalità, rimanendo, in particolare, soggetta alla pianificazione e alle relative garanzie procedurali e sostanziali (sentenza n. 193 del 2013).

La questione è, dunque, fondata, perché la disposizione impugnata consente l'attività di addestramento dei cani in periodi differenti da quelli stabiliti per l'esercizio dell'attività venatoria «al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 e senza le garanzie procedurali di cui all'art. 18 della medesima legge che costituiscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna» (sentenza n. 193 del 2013).

11.- L'art. 25, comma 1, lettera l), della legge regionale campana (erroneamente indicato in ricorso come art. 25, comma 2, ma il cui contenuto è comunque ivi correttamente riportato) vieta di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi a quest'ultimo.

L'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) prevede, per converso, che, nelle «zone boscate» i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, la caccia è vietata per dieci anni.

La normativa statale, nella prospettiva di consentire la ricostituzione dell'area boschiva incendiata, prevede, dunque, un periodo di inibizione della caccia più ampio rispetto a quello stabilito in modo generale e indistinto dalla norma regionale censurata, la quale si risolve, perciò, in una riduzione della soglia minima di tutela.


La disposizione regionale deve essere, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive danneggiate, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio.

12.- Infine, l'art. 36, comma 2, della sopra citata legge regionale, consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale.

La norma contrasta con l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, il quale, nel prevedere che ogni cacciatore «ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione», realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

Un'analogha disposizione di una legge della Regione siciliana che consentiva l'indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto «non garanti[va] minimamente quella equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia, alla stregua segnatamente dell'art. 14 della legge n. 157 del 1992» (sentenza n. 4 del 2000).

Per analoghe ragioni, anche la norma oggi censurata va dichiarata costituzionalmente illegittima *in parte qua*.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)», nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera l), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.


F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*Giuseppe FRIGO, *Redattore*Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 304

Sentenza 4 - 12 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale della carriera diplomatica - Previsione secondo cui le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Asserita irragionevole disparità di trattamento all'interno del personale della carriera diplomatica - Asserita lesione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato - Asserita lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e del principio di progressività - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 21, terzo periodo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 36, 53 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con un'ordinanza del 19 giugno, quattro ordinanze del 6 luglio e una ordinanza del 3 luglio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 218, 219, 243, 244, 245 e 246 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41 e 44, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di Adriana Apollonio ed altri, di Massimo Lavezzo Cassinelli ed altro e di Sandro De Bernardin, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2013 e nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Monica Scongiaforno per Adriana Apollonio ed altri, Ugo Sgueglia per Massimo Lavezzo Cassinelli ed altro e per Sandro De Bernardin e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sei ordinanze di identico tenore (reg. ord. nn. 218, 219, 243, 244, 245 e 246 del 2012) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure



urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

1.1.- I giudizi a quibus hanno tutti ad oggetto ricorsi avverso provvedimenti di nomina di personale della carriera diplomatica nei quali è specificato che il provvedimento, ai sensi della norma impugnata, ha effetto a fini esclusivamente giuridici. I provvedimenti impugnati, infatti, sono attuativi del terzo periodo del comma 21 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010; comma che si riporta integralmente: «I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».

I giudizi a quibus si differenziano perché in uno il ricorso si riferisce alla nomina a consigliere di ambasciata (ordinanza n. 218), in altri i ricorsi traggono origine dalla nomina a ministro plenipotenziario (ordinanze nn. 219, 243, 244, 245), e infine, nell'ultimo, dalla nomina ad ambasciatore (ordinanza n. 246).

Il rimettente, con riferimento alle nomine a ministro plenipotenziario e ad ambasciatore ritiene infondata la tesi dei ricorrenti secondo la quale tali nomine non costituirebbero una progressione di carriera, ma un vero e proprio cambiamento di status, restando, pertanto, estranee alla regolazione discendente dal citato art. 9, comma 21, che presuppone, invece, proprio la progressione di carriera.


Il Tar del Lazio ritiene che, nell'ambito dell'unicità del ruolo prevista dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), il passaggio tra i predetti gradi realizzi un vero e proprio sviluppo della carriera, rendendo irrilevante la circostanza, segnalata dai ricorrenti, che le successive disposizioni prevedano l'accesso ai primi tre gradi mediante «promozione» (artt. 103, 107, 108) e l'accesso ai due gradi apicali per «nomina» (artt. 109 e 109-bis), in quanto tali modalità riflettono esclusivamente l'esistenza di un diverso rapporto fiduciario con l'istituzione di appartenenza tra il promosso ed il nominato. Osserva, poi, che in ogni caso l'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, con la locuzione «progressioni di carriera comunque denominate», fa riferimento a qualsiasi tipo di avanzamento di carriera ricomprendendo anche quelle che presuppongono l'esercizio di una elevata discrezionalità nella scelta tra i candidati provenienti dai gradi inferiori.

Il rimettente ritiene infondata anche la tesi avanzata nei ricorsi secondo la quale la disposizione impugnata, quale norma di carattere generale, non possa derogare, modificandola, alla disciplina speciale che regola il trattamento economico dei diplomatici, di cui agli artt. 101 e 112 del predetto d.P.R. n. 18 del 1967 ed all'art. 1 e seguenti del d.P.R. 13 agosto 2010, n. 206 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia - Biennio giuridico ed economico 2008-2009).

Nei ricorsi, infatti, si evidenzia, in particolare, che il personale appartenente alla carriera diplomatica è retto dal proprio specifico ordinamento, regolato dal d.P.R. n. 18 del 1967, il cui art. 112 - siccome sostituito dall'art. 14 del d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266) - ha introdotto il sistema della contrattazione, da trasfondere successivamente in un atto regolamentare, emanato sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica. Attualmente, l'atto di recepimento è rappresentato dal citato d.P.R. n. 206 del 2010, successivo allo stesso d.l. n. 78 del 2010, che, recependo l'ipotesi di accordo, ne ha espressamente decretato l'applicazione al personale appartenente alla carriera diplomatica. Pertanto, l'art. 112 del d.P.R. 18 del 1967 assegnerebbe al d.P.R. n. 206 del 2010 la funzione di atto regolamentare speciale, che non può essere eterointegrato da prescrizioni pur contenute in una fonte di grado superiore, ma di carattere generale.

Anche tale percorso argomentativo viene confutato dal rimettente, sempre al fine di motivare la rilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate. Afferma, infatti, che la delegificazione di una materia, effettuata mediante un atto avente forza e valore di legge, non esclude che altre norme dello stesso grado possano integrare, con previsioni generali o speciali, la disciplina della materia delegificata: in altre parole, la delegificazione comporta che la materia trovi la sua disciplina ordinaria in una fonte inferiore, non che questa sia l'unica fonte costituzionalmente legittima per la disciplina della materia stessa.

Nel caso di specie, l'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, per il tenore delle prescrizioni in esso contenute, e per la finalità che esso persegue - e, dunque, per la lettera e la *ratio* delle stesse - si prefigge lo scopo di intervenire su tutti i rapporti



d'impiego con le pubbliche amministrazioni, quale sia la loro struttura e la fonte principale che li disciplina. Tanto che lo stesso comma 21 dispone che le progressioni di carriera, comunque denominate, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici non solo per il personale pubblico non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in cui rientra il personale della carriera diplomatica), ma anche per il personale contrattualizzato.

Il Tar del Lazio ritiene, pertanto, estremamente chiara la volontà del legislatore di escludere, per il periodo in oggetto, efficacia economica a qualsiasi progressione di carriera, a prescindere dalla fonte che regola direttamente o indirettamente il rapporto stesso.

Per questi motivi, secondo il rimettente, acquista rilevanza, ai fini della decisione, la questione di costituzionalità dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.

Nel motivare la non manifesta infondatezza, il rimettente premette che il concreto effetto della disposizione in questione, secondo cui «le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici», è quello della corresponsione al dipendente, per il triennio in questione, non delle somme corrispondenti agli emolumenti, al netto d'imposta, stabiliti per la posizione attuale, ma degli importi corrispondenti alla precedente qualifica di appartenenza, da cui il dipendente è cessato. In altri termini, per effetto della disposizione *de qua*, il dipendente, pur svolgendo un lavoro presuntivamente di maggiore complessità ed impegno, continua a percepire un corrispettivo equivalente al precedente trattamento economico, che si deve presumere adeguato invece ad una prestazione meno onerosa.

Secondo il rimettente, sussistono distinti profili di illegittimità costituzionale, non confliggenti, ma subordinati tra loro, nel rispetto, quindi, del principio, affermato dalla Corte costituzionale, che considera inammissibili le questioni di costituzionalità, della stessa disposizione di legge, poste tra loro in forma alternativa ed incompatibile.

L'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte d'interesse, determinerebbe anzitutto, in violazione dell'art. 2 (*recte*: 3) Cost., un'irragionevole disparità di trattamento all'interno del personale della carriera diplomatica.

Infatti, a parità di qualifica e con mansioni conseguentemente corrispondenti - con incarichi complessi e responsabilità di uffici apicali - tali dipendenti percepiscono o no lo stesso trattamento economico (a prescindere dalle maggiorazioni per la diversa anzianità nella qualifica stessa), in relazione ad un elemento del tutto aleatorio, costituito dall'anno in cui la qualifica è stata ad essi attribuita; situazione che non ha evidentemente relazione alcuna con il lavoro prestato.

Inoltre, risulterebbe violato anche l'art. 36 Cost., in quanto il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (dato che si deve presumere che tale sia la retribuzione tabellare stabilita in conseguenza di una specifica trattativa con la parte datoriale pubblica, poi recepita nel decreto presidenziale più volte richiamato). Tale adeguata retribuzione, che continua ad essere corrisposta a coloro che sono stati promossi prima del 2011, è invece negata ai ricorrenti, oltretutto per un lungo intervallo di tempo, corrispondente ad oltre trentasei mensilità.

L'obiettivo perseguito dal legislatore con la disposizione impugnata sarebbe, secondo il Tar del Lazio, quello della riduzione del passivo del bilancio statale, ma tale obiettivo dovrebbe comunque armonizzarsi, secondo proporzionalità e ragionevolezza e nel rispetto dei principi di eguaglianza formale e sostanziale di cui agli artt. 2 e 3 Cost. con gli altri valori tutelati dalla Costituzione, tra cui appunto quelli definiti dall'art. 36 Cost.. Tale evenienza non si verificherebbe, invece, nella specie, in quanto «l'eliminazione del miglior trattamento economico, riferibile alla nuova posizione acquisita, contrast[erebbe] con il principio di proporzionalità, che il legislatore, pur nella sua discrezionalità, è tenuto a rispettare».

Per altro verso, poi, la differenziazione del trattamento economico tra colleghi, non in ragione delle mansioni e delle conseguenti responsabilità, ma in relazione ad un elemento casuale come il momento in cui la qualifica è stata conferita, interferirebbe negativamente sui rapporti tra i colleghi stessi, alcuni dei quali ingiustamente discriminati, e ciò si riverbererebbe sull'organizzazione degli uffici, incidendo negativamente sul loro buon andamento, in violazione dell'art. 97 Cost.

Sotto un diverso profilo, ed in subordine rispetto alle censure precedentemente dedotte, l'art. 9, comma 21, sebbene letteralmente prescriva di non accrescere il trattamento economico dovuto a determinate categorie di pubblici dipendenti, con un conseguente risparmio di spesa per l'Erario, sotto un profilo sostanziale e degli effetti, imporrebbe a quegli stessi dipendenti una prestazione patrimoniale costituita dalla trattenuta da parte dello Stato di una parte dei compensi maturati con la promozione. L'art. 9, comma 21, terzo periodo, imponendo agli interessati un peculiare concorso alle spese pubbliche, istituirebbe un tributo anomalo, in contrasto con i principi costituzionali in materia, quali quelli stabiliti dagli artt. 2, 3 e 53 Cost. Sarebbe, in tal modo, violato il principio di capacità contributiva, poichè il sacrificio sarebbe richiesto non in relazione ad uno specifico indice di ricchezza, ma al dato, economicamente insignificante,



del momento in cui la qualifica è stata acquisita e senza alcuna considerazione del principio di progressività. Il Tar aggiunge che, in evidente violazione dei principi costituzionali prima richiamati, il tributo colpirebbe solo una parte dei dipendenti che hanno raggiunto una determinata qualifica e, comunque, soltanto i redditi dei pubblici dipendenti, senza invece gravare, a parità di capacità contributiva, su analoghe categorie di lavoratori, o di redditi.

Poiché un limite espresso all'azione impositiva, invece, è quello per cui a situazioni uguali devono corrispondere tributi uguali, ne consegue che sarebbe arbitrario ed irragionevole un sacrificio patrimoniale il quale incida soltanto sulla condizione e sul patrimonio di una determinata categoria di pubblici impiegati, lasciando altre categorie di lavoratori (essenzialmente e segnatamente autonomi) indenni, o, comunque, colpendoli più leggermente, a parità di capacità reddituale, in violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 Cost. e del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

2.- È intervenuto nei giudizi di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura dello Stato, innanzi tutto, esclude che la disposizione censurata violi gli artt. 2 e 3 Cost., in quanto la Corte costituzionale ha già avuto occasione di affermare che misure di «blocco» dello stipendio adottate in un momento delicato della vita nazionale e segnate dalla finalità di realizzare, con immediatezza, un contenimento della spesa pubblica rispetto degli obiettivi fondamentali di politica economica e dei vincoli derivanti dal processo di integrazione europea possono ritenersi non lesive del principio di cui all'articolo 3 Cost. - sotto il duplice aspetto della non contrarietà al principio di uguaglianza sostanziale e di irragionevolezza - a condizione che siano eccezionali, transeunti, non arbitrarie e consentanee allo scopo prefissato (sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996, n. 99 del 1995 e n. 6 del 1994; ordinanza n. 299 del 1999).

Il «blocco» introdotto dalla norma impugnata presenterebbe, all'evidenza, carattere provvedimentale, risultando disposto per un periodo contenuto nei limiti temporali dell'intervento emergenziale stabilito dal legislatore (e cioè per gli anni dal 2011 al 2013), al fine di impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio di bilancio, e renderebbe, perciò, irrilevante, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la disuguaglianza casuale collegata al momento di maturazione delle progressioni.

Quanto, invece, alla violazione degli articoli 2, 36 e 97 Cost., la parte resistente osserva che l'ordinanza di rimesione non contiene riferimenti utili a stabilire se la progressione di carriera comporti necessariamente lo svolgimento di incarichi «superiori», diversi e più onerosi di quelli svolti in precedenza, né se ciò sia avvenuto con riguardo ai ricorrenti.

La questione, dunque, prima ancora che infondata, risulterebbe irrilevante.

Con riguardo alla violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., l'Avvocatura dello Stato rileva che, nel caso in esame, la norma censurata non prevede una decurtazione di una componente retributiva già dovuta e in godimento, parificabile ad un prelievo tributario, bensì opera un differimento del momento di maturazione di tale componente, che vale anche a fini contributivi.

Si tratterebbe, in altri termini, di un mero «blocco» stipendiale che deve essere considerato legittimo. Il differimento, peraltro, concerne tanto il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 quanto il personale contrattualizzato, sì che va escluso in radice qualunque profilo di disparità di trattamento nell'ambito del settore omogeneo e confrontabile dei lavoratori che prestano la loro attività alle dipendenze della pubblica amministrazione.

3.- Con riferimento all'ordinanza n. 218 del 2012, si sono costituiti i ricorrenti del giudizio *a quo*, chiedendo che la Corte, in accoglimento delle questioni sollevate dal Tar del Lazio, dichiari l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 21 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010.

4.- Con riferimento alle ordinanze n. 245 e n. 246 del 2012, si sono costituiti i ricorrenti dei giudizi *a quibus*, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità delle questioni sollevate e, in subordine, chiedendone l'accoglimento.

Secondo tali parti private, infatti, la norma censurata dal Tar del Lazio non dovrebbe applicarsi, in quanto le nomine nel grado, rispettivamente, di ministro plenipotenziario e di ambasciatore non costituiscono una progressione di carriera, ma un cambiamento di status.

Infatti, la carriera diplomatica retta dall'unitarietà del ruolo prevede i gradi di: segretario di legazione, consigliere di legazione, consigliere d'Ambasciata, ministro plenipotenziario e ambasciatore, ma solo per i primi tre gradi sarebbe prevista una normale progressione di carriera mediante una specifica procedura di promozione, mentre ai successivi due gradi si accedrebbe solo mediante una nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Sarebbe dunque errata la tesi del rimettente che, in punto di rilevanza, ha ritenuto non fondato il motivo di ricorso attinente a questi profili, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate.



Un ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dall'applicazione del criterio di specialità, in quanto al personale della carriera diplomatica non si applicherebbe la disciplina del d.l. n. 78 del 2010, ma quella specifica di cui al d.P.R. n. 206 del 2010.

In subordine, le parti private chiedono l'accoglimento delle questioni sollevate dal Tar del Lazio con argomentazioni analoghe a quelle delle ordinanze di rimessione.

5.- Con memorie depositate in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato insiste nelle proprie richieste, ribadendo le proprie argomentazioni in ordine all'infondatezza delle questioni sollevate.

6.- Con memorie depositate in prossimità dell'udienza, le parti private insistono nelle richieste formulate negli atti di costituzione.

Considerato in diritto

1.- Con sei ordinanze di identico tenore (reg. ord. nn. 218, 219, 243, 244, 245 e 246 del 2012) il Tribunale amministrativo del Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

1.1.- In considerazione dell'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei giudizi, al fine di definirli con un'unica pronuncia.

1.2.- Secondo il rimettente, la norma censurata, nella parte in cui dispone che «Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici», determinerebbe, in violazione dell'art. 3 Cost., un'irragionevole disparità di trattamento all'interno del personale della carriera diplomatica, in quanto, a parità di qualifica e con mansioni conseguentemente corrispondenti, tali dipendenti percepirebbero un diverso trattamento economico, in relazione ad un elemento del tutto aleatorio costituito dall'anno in cui la qualifica è stata ad essi attribuita.

La norma indicata, inoltre, violerebbe l'art. 36 Cost., ledendo il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato (dato che si deve presumere che il rispetto di questo precetto costituzionale sia stato alla base della determinazione della retribuzione tabellare delle varie qualifiche), nonché gli artt. 2, 3 e 36 Cost., in quanto la riduzione del passivo del bilancio statale si deve comunque armonizzare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, oltre che con i principi di eguaglianza formale e sostanziale, con gli altri valori tutelati dalla Costituzione, tra cui appunto quelli definiti dall'art. 36 Cost.

Risulterebbe violato anche l'art. 97 Cost., perché la differenziazione del trattamento economico non per le mansioni espletate ma in relazione ad un elemento casuale come il momento in cui la qualifica è stata conferita, interferirebbe negativamente sui rapporti tra i colleghi stessi, alcuni dei quali ingiustamente discriminati, determinando un effetto negativo sull'organizzazione degli uffici e sul loro buon andamento.

In via subordinata, il Tar del Lazio ritiene che il terzo periodo dell'art. 9, comma 21, violi anche gli artt. 2, 3 e 53 Cost. in quanto, trattenendo una parte dei compensi maturati con la promozione, imporrebbe ai dipendenti una prestazione patrimoniale in violazione del principio di capacità contributiva e senza alcuna considerazione del principio di progressività.

Il sacrificio patrimoniale imposto verrebbe in tal modo ad acquisire la veste di «tributo anomalo» che, incidendo soltanto sulla condizione e sul patrimonio di una determinata categoria di pubblici impiegati, lasciando altre categorie di lavoratori indenni, o, comunque, colpendoli più leggermente a parità di capacità reddituale, sarebbe arbitrario ed irragionevole e violerebbe il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 Cost. ed il principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

2.- In via preliminare, i ricorrenti dei giudizi a quibus di cui alle ordinanze n. 245 e n. 246 del 2012 eccepiscono l'inammissibilità, in relazione al requisito della rilevanza, delle questioni sollevate dal rimettente, perché la norma impugnata non troverebbe applicazione per le nomine a ministro plenipotenziario e ad ambasciatore che costituirebbero non una promozione o progressione di carriera, ma un cambiamento di status.



Inoltre i medesimi ricorrenti eccepiscono un ulteriore motivo di inammissibilità assumendo che la norma censurata, in quanto a carattere generale, non potrebbe derogare la disciplina speciale che regola il rapporto di lavoro del personale della carriera diplomatica, che oramai può ritenersi interamente contrattualizzato.

2.1.- Entrambe le eccezioni non sono fondate.

Tali eccezioni sono già state proposte nel corso dei giudizi a quibus quali motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Il Tribunale rimettente, nel motivare la rilevanza della questione, ha ritenuto di non aderire alla prima delle tesi dei ricorrenti innanzi indicata, in ragione dell'unitarietà del ruolo prevista dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri). Il passaggio tra i gradi, secondo il Tar del Lazio, realizza un vero e proprio sviluppo della carriera, rendendo irrilevante la diversa disciplina delle modalità di progressione, ovvero «promozione» con decreto del Ministro degli esteri per i primi tre gradi (artt. 103, 107 e 108) e «nomina» (artt. 109 e 109-bis) con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri.

In ogni caso, in questa sede deve rilevarsi che l'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, con la locuzione «progressioni di carriera comunque denominate», fa riferimento a tutti i tipi di avanzamento di carriera, ricomprendendo anche quelli che presuppongono l'esercizio di una elevata discrezionalità nella scelta tra i candidati provenienti dai gradi inferiori, che, però, non può estendersi fino a comprendere funzionari che abbiano un'anzianità nel grado di provenienza inferiore ai minimi legislativamente previsti o a persone estranee alla carriera stessa.

In relazione all'altra eccezione di inammissibilità, non vi è dubbio che la norma censurata trovi applicazione in tutti i rapporti d'impiego con le pubbliche amministrazioni, quale sia la loro struttura e la fonte che li disciplina.

3.- La questione di costituzionalità dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, sollevata in riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost., non è fondata.

Il trattamento economico e funzionale del personale diplomatico, al contrario di quanto sostiene il rimettente, non è eguale per tutti i dipendenti posizionati nel medesimo grado. Al riguardo, occorre osservare, sia che la voce retributiva oggetto della presente questione è solo una delle voci che costituiscono il trattamento complessivo dei funzionari della carriera diplomatica, sia che nell'ordinamento di tale personale non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni.

Per ciò che concerne il primo dei punti innanzi evidenziati, vi è da considerare che l'art. 3 del d.P.R. 13 agosto 2010, n. 206 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia), prevede che la voce relativa allo stipendio tabellare conviva, per il periodo in cui detti funzionari prestano la loro attività in Italia, con altre due voci, retribuzione di posizione e di risultato, e che per il personale che svolge le sue funzioni all'estero è prevista la corresponsione di indennità e misure di favore disciplinate dagli artt. 170 e seguenti del d.P.R. n. 18 del 1967 (tra le quali ha particolare rilievo quella «di servizio all'estero»), sulle quali non opera, ovviamente, la cristallizzazione stipendiale di cui si tratta. Ed è opportuno, al riguardo, tenere presente, con riferimento a quest'ultima voce, che per il personale della carriera diplomatica lo svolgimento del servizio all'estero non costituisce un dato occasionale, ma un normale adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei «compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero» attribuiti al Ministero dall'art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Quanto al secondo aspetto, vale a dire la presenza di disposizioni legislative che escludono l'obbligatoria corrispondenza tra grado e svolgimento delle funzioni, deve richiamarsi l'art. 101 del d.P.R. n. 18 del 1967, che prevede, al quarto comma, che: «Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore può continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio»; al quinto comma, che: «In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purché compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto è disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica»; e, al sesto comma, che: «Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresì individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado».

Risulta evidente, pertanto, che l'assunto da cui muove il rimettente circa l'uniformità del trattamento retributivo del personale della carriera diplomatica in relazione al grado o alle funzioni ricoperte e la necessaria corrispondenza tra le funzioni esercitate e il grado ricoperto, non trova alcuna conferma nella disciplina del personale della carriera diplomatica.



Inoltre, deve rilevarsi che, pur in presenza di un principio di carattere generale di tendenziale allineamento stipendiale, per evitare, tra gli appartenenti alla medesima qualifica o al medesimo grado, disparità di trattamento, nel caso di specie manca uno degli elementi cui è connessa l'esigenza dell'identico trattamento retributivo, vale a dire il possesso della medesima anzianità di servizio. Infatti, coloro che hanno maturato il diverso trattamento connesso alla progressione in carriera avvenuta prima del 2011 hanno comunque una maggiore anzianità di servizio, la quale già di per sé può giustificare un diverso trattamento retributivo.

Va sottolineato, infine, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è ammessa una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità nelle ipotesi di conservazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dell'amministrazione. Sulla base di queste motivazioni si è ritenuta legittima la disciplina (di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 novembre 1992, n. 438) che ha determinato l'abrogazione del cosiddetto istituto dell'allineamento stipendiale, già introdotto dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 869, «proprio al fine di ovviare a situazioni di disparità di trattamento retributivo determinatesi nell'ambito di una stessa qualifica in relazione al riconoscimento di trattamenti "personalizzati", non collegati a specifiche situazioni di stato del beneficiario e conseguenti al "trascinamento" di anzianità pregresse maturate in qualifiche e ruoli diversi» (sentenza n. 6 del 1994). Può, quindi, addirittura verificarsi che, in casi particolari, nella stessa amministrazione dipendenti con minore anzianità di servizio e, presumibilmente, con incarichi di minor rilievo percepiscano retribuzioni più elevate.

4.- Le questioni di costituzionalità dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, per violazione degli artt. 2, 3 e 36 97 Cost., sono parimenti non fondate.


In riferimento agli artt. 36 e 97 Cost. questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che «la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (ordinanza n. 368 del 1999; sentenza n. 15 del 1995), mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (ordinanza n. 205 del 1998; sentenza n. 273 del 1997)» (ordinanza n. 263 del 2002).

Risulta evidente, pertanto, l'infondatezza delle censure relative alla lesione del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, quale quella che si deve presumere in relazione alla retribuzione tabellare attuale dei ricorrenti nei giudizi principali, e alla lesione del buon andamento della pubblica amministrazione.

Con riferimento ai restanti parametri, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, la misura adottata è giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di temporanea "crystallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata con modalità per certi versi simili a quelle già giudicate da questa Corte non irrazionali ed arbitrarie (sentenze n. 496 e n. 296 del 1993; ordinanza n. 263 del 2002), anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti (ordinanza n. 299 del 1999).

Va in questa sede ribadito il principio, affermato più volte da questa Corte, secondo il quale dalla disciplina costituzionale in vigore non è dato desumere, per i diritti di natura economica connessi a rapporti di durata, anche nel pubblico impiego, una specifica protezione contro l'eventualità di norme retroattive: di talché, su questo piano, il vero limite nei confronti di norme di tale natura non può essere ricercato altro che nell'esigenza del rispetto del principio generale di ragionevolezza comprensivo della tutela dell'affidamento (*ex plurimis*, sentenze n. 31 e n. 1 del 2011; n. 302 del 2010; n. 228 del 2010; n. 74 del 2008).

In assenza di un'esigenza costituzionale di parità di trattamento ed a fronte di una situazione di fatto in cui lo stesso verificarsi della "progressione di carriera" rappresenta un'eventualità di non sicura attuazione, pertanto, la norma censurata non può dirsi irragionevole viste le sue finalità di contenimento della spesa pubblica per far fronte alla grave crisi economica. Spetta infatti al legislatore, nell'equilibrato esercizio della sua discrezionalità e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica (sentenze n. 477 e n. 226 del 1993), bilanciare tutti i fattori costituzionalmente rilevanti.



Nelle ordinanze da n. 243 a n. 246 del 2012, il rimettente afferma, con riferimento alla ipotizzata violazione dell'art. 36 Cost., che «la disposizione non regola la posizione di coloro tra essi che, nominati Ministri Plenipotenziari [o «Ambasciatori»: ordinanza n. 246] nel considerato triennio 2011/2013, saranno, nell'arco dello stesso periodo, collocati a riposo per raggiunti limiti di età». Poiché la questione non costituiva oggetto dei giudizi principali, il rimettente formula la sopra riportata considerazione, con la quale imputa al legislatore un'omissione (quella cioè di non aver regolato situazioni che presentavano determinate peculiarità), senza però farne, correttamente, oggetto di una specifica richiesta atta a promuovere su questo diverso aspetto il giudizio incidentale. Il punto, quindi, esula dal presente procedimento.

5.- Anche la questione di costituzionalità dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, per violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 2008); indice che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria (sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965, n. 45 del 1964).

La norma censurata, sulla base degli indici ora riportati, non ha natura tributaria in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico. Pertanto, in assenza di una decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare anche il requisito relativo all'acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato, in quanto la disposizione non realizza un'acquisizione che, anche in via indiretta, venga a fornire copertura a pubbliche spese, ma determina un risparmio di spesa.

Anche tale ultima censura non è, quindi, fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 305

Sentenza 4 - 12 dicembre 2013

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un deputato contenute in un articolo di stampa pubblicato su un quotidiano - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile - Insussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni e l'attività politica del parlamentare - Carenza del necessario legame temporale tra attività parlamentare e attività esterna - Dichiarazione di non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Paolo Guzzanti nei confronti di Luigi (detto Gino) Strada, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, con ricorso notificato il 12 novembre 2012, depositato in cancelleria l'11 dicembre 2012 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;
udito l'avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, con ordinanza del 18-21 maggio 2012, depositata in cancelleria il 5 giugno 2012, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A). Nell'occasione la Camera ha affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, è stata avanzata domanda risarcitoria da parte di Luigi (detto Gino) Strada nei confronti - tra gli altri - di Paolo Guzzanti, deputato all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.



Secondo quanto riferito dal medesimo giudice, l'attore ha proposto domanda di risarcimento dei danni derivati dal contenuto, da lui ritenuto diffamatorio, dell'articolo di stampa dal titolo «Ricomparsa Strada e difende il boia del Sudan», a firma del convenuto Guzzanti e pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» del 12 marzo 2009, di cui Mario Giordano e Società Europea di Edizioni s.p.a., anch'essi convenuti, erano rispettivamente direttore responsabile ed editrice proprietaria. In particolare nell'articolo in questione il deputato Guzzanti aveva tra l'altro scritto: «Gino Strada, il politico amico di tutti i nemici dell'Occidente, degli Stati Uniti e di Israele che traveste generosamente la sua attività politica facendo il medico con i soldi raccolti dalla sua Ong», «[...] Ma ha il piccolo difetto di schierarsi sempre con i satrapi sanguinari e assassini, ieri Saddam ed oggi Omar Bashir del Sudan», «[...] lasciando fuori il genocida Bashir per il quale sta per aprire un ospedale a Nyala, capoluogo del Darfur, e sotto il cui governo gestisce il centro cardiologico di Emergency, la sua copertura buonista. Emergency si avvale di contributi non statali che però stanno scemando a causa della crisi, ciò che ha provocato una serie di ristrettezze e di riduzioni di piani che ha preoccupato Strada. Non ci sarebbe molto da ridire se un medico per raggiungere il superiore scopo di curare i malati accettasse qualche compromesso anche con un governo tirannico e sanguinario come quello di Omar Al Bashir. Ma Strada non ne fa una questione di diplomazia e di buon vicinato: lui è effettivamente pazzo di Bashir», «[...] lui con gli investigatori sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, non ci parla ed impedisce anche ai suoi aiutanti di parlare [...] lui si fa i feriti suoi, i moribondi suoi e non è particolarmente coinvolto per i morti, i torturati, gli imprigionati, i giustiziati dalle truppe speciali del suo ospite», «[...] sta sempre dall'altra parte, mai una volta che lo trovassi dalla parte della giustizia, neppure quella internazionale, europea e sotto l'egida dell'Onu».

A seguito dell'eccezione d'insindacabilità ai sensi dell'art. 68 Cost. - sollevata da tutti i convenuti in quanto ritenuta estensibile anche all'editore ed al direttore della testata - e della conseguente trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, quest'ultima ha comunicato che l'Assemblea, nella seduta del 22 settembre 2010, aveva deliberato che le dichiarazioni, indicate dall'attore nel giudizio civile come generatrici del danno, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ed erano, perciò, insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Con la menzionata ordinanza del 18 maggio 2012 il Tribunale ha sollevato conflitto in ordine a detta deliberazione, in quanto, a suo avviso, nella specie non sussisterebbero i presupposti della prerogativa d'insindacabilità deliberata dalla Camera dei deputati. In particolare, non risulterebbe alcun atto parlamentare riferibile al deputato Guzzanti, neanche quale componente della Commissione esteri, che possa far ritenere esistente, tra l'atto stesso e le dichiarazioni contenute nell'articolo di stampa sopra riportate, il "nesso funzionale" richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.


2.- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 229 dell'8 ottobre 2012. A seguito di essa il Tribunale ordinario di Roma, il 12 novembre 2012, ha notificato il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati e l'11 dicembre 2012 ha depositato tali atti con la prova dell'avvenuta notificazione.

3.- La Camera dei deputati si è costituita in giudizio con memoria depositata il 20 dicembre 2012, chiedendo che il conflitto promosso dal Tribunale ordinario di Roma venga dichiarato infondato.

La resistente preliminarmente evidenzia che Paolo Guzzanti, senatore nella XIV e XV legislatura e deputato nella XVI, ha dedicato sempre la propria attenzione alle tematiche di politica estera, rivestendo anche la carica di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dossier Mitrokhin e compiendo numerosi atti parlamentari afferenti alle problematiche dei rapporti con il mondo islamico (mozioni n. 55 del 29 ottobre 2008, n. 290 del 21 settembre 2004, n. 162 dell'11 giugno 2003 e n. 49 del 12 dicembre 2001), anche con riferimento alla presenza di organizzazioni non governative in aree geografiche a prevalente confessione islamica. In particolare, partecipando alla discussione tenutasi il 21 marzo 2007 sulla conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4 (Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali), e sottoscrivendo l'interpellanza n. 180 del 15 maggio 2007, avrebbe mosso alla condotta di Gino Strada nello scacchiere asiatico e nei confronti dei leaders dei Paesi musulmani critiche sostanzialmente corrispondenti a quelle espresse nell'articolo apparso sul quotidiano «Il Giornale» il 12 marzo 2009.

Ad avviso della Camera, alla luce dell'attività parlamentare di Paolo Guzzanti e della continuità del suo impegno politico, sussisterebbe un ancoraggio funzionale - da valutarsi in chiave dinamica ed autentica - delle citate dichiarazioni al senso genuino del concorso del parlamentare all'attività legislativa e rappresentativa della Camera d'appartenenza.

Nell'udienza del 20 novembre 2013 la difesa della parte resistente ha prodotto ulteriore documentazione afferente ad altri atti parlamentari tipici riferibili al deputato Guzzanti, cui sarebbero astrette da nesso funzionale le affermazioni contenute nell'articolo di stampa a sua firma.



Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A). Nell'occasione la Camera ha affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, è stata avanzata domanda risarcitoria da parte di Luigi (detto Gino) Strada nei confronti - tra gli altri - di Paolo Guzzanti, deputato all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ad avviso del Tribunale, difetterebbe il nesso funzionale tra le dichiarazioni (dall'attore considerate diffamatorie) contenute in un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» il 12 marzo 2009 e l'attività parlamentare concretamente svolta dall'onorevole Guzzanti.

Costituitasi in giudizio, la Camera dei deputati, richiamato l'impegno parlamentare del deputato con riferimento alle tematiche di politica estera, ha indicato alcuni atti tipici che fungerebbero da "copertura" per l'insindacabilità delle sue dichiarazioni.

2.- Deve preliminarmente essere ribadita l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come ha già ritenuto questa Corte con l'ordinanza n. 229 dell'8 ottobre 2012.

3.- Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento - al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. - è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare (*ex multis*, sentenza n. 98 del 2011). Più in particolare, per la configurabilità del nesso funzionale è necessario il concorso di due requisiti: *a*) un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna (sentenze n. 39 del 2012 e n. 82 del 2011), tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; *b*) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011), non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti, né un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi (sentenza n. 205 del 2012), né il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento (sentenza n. 98 del 2011), né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale (sentenza n. 334 del 2011).

Pertanto, si può anzitutto escludere - contrariamente a quanto sostiene la difesa della Camera - che la prerogativa dell'insindacabilità abbia potuto coprire tutte le opinioni espresse dall'onorevole Guzzanti al di fuori dell'attività parlamentare.

Nel conflitto in esame, d'altro canto, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni né la deliberazione della Camera dei deputati indicano atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni extra moenia, compiuti dallo stesso deputato Guzzanti, ai quali, per il loro contenuto, esse possano essere riferite.

La difesa della Camera, nella memoria di costituzione, invoca, tuttavia, sei atti parlamentari, ascrivibili all'onorevole Guzzanti, rispetto ai quali sussisterebbe il nesso funzionale con le opinioni espresse nell'articolo di stampa. Si tratta di quattro mozioni, un intervento in aula in sede di discussione sulla conversione di un decreto-legge ed un'interpellanza. Ulteriori atti tipici sono stati indicati dalla resistente mediante deposito della relativa documentazione in udienza.

Le quattro mozioni - rispettivamente relative: alla lapidazione di una donna nigeriana condannata per adulterio; all'istituzione di una scuola di giornalismo a Bagdad; alla predisposizione di strumenti giuridici di contrasto all'azione terroristica mediante attacchi suicidi ed alla preparazione della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza al fine di evitarne una deriva antisemita - sono connotate dall'inconferenza dei temi trattati rispetto alle dichiarazioni oggetto del giudizio risarcitorio. In particolare, non v'è alcun riferimento a Gino Strada ed al suo operato. Analoga conclusione deve essere tratta dall'esame degli ulteriori atti indicati in udienza dalla difesa della Camera, rispettivamente afferenti: alla situazione politica dello Zimbabwe; al ruolo di forza di Hezbollah nello scacchiere politico libanese; all'inclusione dell'Organizzazione dei Mujaheddin del Popolo iraniano (OMPI) nella lista, tenuta dal Consiglio dell'Unione europea, delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati nell'ambito della lotta al terrorismo; alla candidatura della Repubblica islamica dell'Iran al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quale membro non permanente; alla tutela dei diritti umani in Russia; alla cooperazione militare ed economica italiana con il regime libico di Gheddafi, al rilancio della cooperazione civile italiana ed all'impiego dell'aviazione militare nel contesto bellico libico. Anche tali atti, infatti, non riguardano fatti o situazione in cui risulti coinvolto Gino Strada.



Diverso è il caso dell'intervento in aula dell'onorevole Guzzanti in sede di discussione sulla conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4 (Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali), tenutasi il 21 marzo 2007, e dell'interpellanza n. 180 del 15 maggio 2007, di cui il deputato è cofirmatario.

Tali atti tipici sono comunque, per diversa ragione, inidonei a fungere da "copertura" per l'insindacabilità delle affermazioni del deputato Guzzanti. Infatti, da un lato difetta il "legame temporale" tra attività parlamentare ed attività esterna richiesto dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, atteso che l'attività funzionale risale a quasi due anni prima della pubblicazione dell'articolo di stampa; dall'altro, tra di essi manca la necessaria corrispondenza contenutistica. Invero, mentre i due atti parlamentari si riferiscono al ruolo rivestito da Gino Strada nella trattativa per la liberazione di un giornalista italiano e del suo interprete, rapiti in Afghanistan, e contengono una critica al Governo per avergli attribuito detto ruolo e, in generale, per la gestione della vicenda, l'articolo di stampa a firma del deputato Guzzanti riguarda i rapporti di Gino Strada con Omar Bashir, il Presidente della Repubblica del Sudan, e la pretesa condivisione da parte di Strada delle politiche di quest'ultimo.

Ne consegue che le dichiarazioni rese extra moenia da Paolo Guzzanti, «non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un "privilegio personale [...] conseguente alla mera 'qualità' di parlamentare": sentenza n. 120 del 2004), bensì un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata e offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero [...]» (sentenza n. 39 del 2012).

In definitiva, l'impugnata deliberazione della Camera dei deputati è in contrasto con l'art. 68, primo comma, Cost. e, in quanto lesiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da Paolo Guzzanti, deputato all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento civile davanti al Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, di cui all'ordinanza in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Aldo CAROSI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 306

Ordinanza 4 - 12 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Impugnazioni - Ricorso immediato per cassazione - Annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello - Mancata previsione di eccezione (e trasmissione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza annullata) per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio (nella specie, sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna) - Asserita disparità di trattamento tra imputati - Asserita lesione del diritto di difesa - Censura di norma di cui il giudice rimettente non deve fare applicazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice di procedura penale, art. 569, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici: Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di G.A., con ordinanza del 13 novembre 2012, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 13 novembre 2012, pervenuta a questa Corte il 14 gennaio 2013 (r.o. n. 9 del 2013), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel disciplinare gli effetti di un ricorso immediato per cassazione, prevede il rinvio al giudice competente per l'appello senza fare «eccezione per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio (dibattimento, giudizio abbreviato)»;

che il giudice rimettente riferisce che, in seguito a un annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., è stato chiamato a trattare un procedimento penale per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che nei confronti dell'imputato il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella aveva emesso un decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico, accertato a mezzo etilometro, pari a 1,10 grammi per litro (primo esame) e 1,12 grammi per litro (secondo esame);

che il Giudice per le indagini preliminari, «senza che il decreto fosse notificato» all'imputato, aveva richiesto al pubblico ministero un parere sulla possibilità di emettere una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., «essendo nelle more intervenuta depenalizzazione del reato per cui si procede»;



che, in seguito al parere favorevole dell'organo dell'accusa, il giudice per le indagini preliminari aveva revocato il decreto penale di condanna, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la contravvenzione contestata «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»;

che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino aveva proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza e aveva dedotto che la depenalizzazione era «interventiva con riferimento a tassi alcolemici inferiori a g/l 0,80»;

che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella, osservando che la depenalizzazione introdotta dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) riguardava esclusivamente l'ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 285 del 1992), vale a dire quella del «tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8», e che, pertanto, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza di proscioglimento doveva essere annullata con rinvio al giudice competente per l'appello;

che nel giudizio di rinvio il difensore dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello, anziché a quello che ha emesso la sentenza annullata, privando così l'imputato del diritto al contraddittorio e ad un grado di giudizio;

che la Corte d'appello di Torino ritiene rilevante la questione, perché, quale giudice di rinvio, sarebbe chiamata ad applicare l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.;

che, secondo la Corte d'appello, l'imputato, in base a tale norma, si troverebbe «concretamente - e senza che ciò sia dipeso da una sua scelta processuale e nemmeno da una sua negligenza o trascuratezza processuale - ad essere privato di un grado di giudizio e della facoltà di optare per i riti premiali»;

che quindi, nell'ipotesi «in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio», il meccanismo dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. comporterebbe un trattamento peggiore per l'imputato rispetto ai casi in cui gli sarebbe consentito scegliere un rito premiale o, viceversa, avvalersi delle garanzie del contraddittorio, senza che ciò trovi giustificazione in condotte processuali dello stesso, né nella tutela di contrapposti interessi di rango costituzionale;

che non sarebbero ravvisabili nel sistema soluzioni interpretative «tali da riportare l'imputato nella pienezza delle alternative difensive» di cui verrebbe privato;

che pertanto sarebbe «non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3.1 e 24.2 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 u.c. cpp nella parte in cui tale norma nel prevedere il rinvio al giudice competente per l'appello non fa eccezione per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio (dibattimento, giudizio abbreviato)»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;


che nel caso di specie, infatti, invece dell'art. 569 cod. proc. pen., sarebbero stati applicabili l'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in virtù del quale le sentenze, quando non siano altrimenti impugnabili, sono soggette a ricorso per cassazione, e, nel caso di successivo annullamento con rinvio, l'art. 623, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.;

che, secondo quest'ultima disposizione, nel caso di annullamento della sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale, salva la necessità che il giudice sia diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

Considerato che, con ordinanza del 13 novembre 2012, pervenuta a questa Corte il 14 gennaio 2013 (r.o. n. 9 del 2013), la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui, prevedendo il rinvio al giudice competente per l'appello, «non fa eccezione per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio (dibattimento, giudizio abbreviato)»;

che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella, dopo avere emesso un decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), su parere favorevole del pubblico ministero, con sentenza a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo che la contravvenzione fosse stata depenalizzata, aveva revocato il decreto e dichiarato non doversi procedere «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»;

che la Corte di cassazione ha annullato tale sentenza e rinviato gli atti, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Torino, quale giudice competente per l'appello;



che, secondo la Corte d'appello, nell'ipotesi «in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio», il meccanismo dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. comporterebbe, in violazione degli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost., un trattamento deteriore per l'imputato, rispetto ai casi in cui gli sarebbe consentito scegliere un rito premiale o, viceversa, avvalersi delle garanzie del contraddittorio, senza che ciò trovi giustificazione in condotte processuali dell'imputato, né nella tutela di contrapposti interessi di rango costituzionale;

che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, posto che il giudice rimettente non deve fare applicazione della norma impugnata;

che infatti l'art. 569 cod. proc. pen. è stato applicato dalla Corte di cassazione, la quale in base ad esso ha qualificato l'impugnazione come ricorso per saltum, individuando poi il giudice di rinvio nella Corte d'appello di Torino;

che nel giudizio di rinvio non deve più essere applicato l'art. 569 cod. proc. pen. e, in particolare, il quarto comma di tale disposizione, che prevede il rinvio «al giudice competente per l'appello»;

che, «per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta, è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio *a quo* e non invece, come nella specie, in una fase processuale anteriore» (sentenza n. 247 del 1995);

che inoltre nel caso in esame opera l'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti, che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore;

che «dalla autorità di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudizio *a quo*» (*ex plurimis*, sentenza n. 294 del 1995);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 267

Ordinanza del 15 ottobre 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da regione Campania ed altri contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri

Ambiente (Tutela dell') - Emergenza rifiuti in Campania - Termovalorizzatore di Acerra - Previsione che, tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla Regione Campania le risorse necessarie per l'acquisto del prodotto termovalorizzato, pari a euro 355.550.240,84, sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico - Lesione del principio di uguaglianza per disparità di trattamenti tra chi è lesa da provvedimenti amministrativi e può chiederne l'annullamento al giudice e la ricorrente Regione Campania a cui viene negato tale diritto nel giudizio principale - Violazione della autonomia legislativa e finanziaria regionale per il trasferimento unilaterale alla Regione Campania della proprietà del termovalorizzatore in questione senza preventiva intesa con la Regione stessa - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio - Lesione del principio della tipicità, stabilita con legge, dei modi di acquisto della proprietà - Lesione del principio di tutela giurisdizionale.

- Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2012, n. 100, art. 3, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, 113, commi primo e secondo, 117, 119 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto con il ricorso 2604/12, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Regione Campania, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. ti D'Elia, Paolino e Caravita di Toritto, con domicilio eletto, in Roma, via Poli, 29;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

Nei confronti di Fibe S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dagli avv. ti Magri, e Carbone, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via degli Scipioni, 288;

A2A S.p.A. e Partenope Ambiente S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, assistite e difese dagli avv. S. e L. Tozzi, V. e A. Salvadori, con domicilio eletto in Roma, via del Gesù, 62, presso lo studio dell'avv. L. Visone;

E con l'intervento di *ad adiuvandum* dei sindacati C.G.I.L. Campania, U.S.R. C.I.S.L. Campania, U.G.L. Campania, U.I.L. Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, assistiti e difesi dall'avv. A. Palma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Q. Visconti, 99; Campania Sindacato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, via E. Quirino Visconti, 99;

Per l'annullamento:

1. Quanto al ricorso principale,

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, mediante il quale è stato deliberato il trasferimento alla regione Campania della proprietà del termovalorizzatore sito in comune di Acerra per il prezzo complessivo di € 355.550.240,84;

b) della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile prot. n. cg/0013217 del 20 febbraio 2012;



- c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
2. Quanto ai primi motivi aggiunti, depositati il 5 giugno 2012,
- d) del decreto 24 maggio 2012, n. 8/12 del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico;
- e) della nota 25 maggio 2012, n. 0006876-U del Ministero dello sviluppo economico;
- f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
3. Quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il giorno 11 luglio 2012,
- g) dell'atto repertorio 29 giugno 2012, n. 3130 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e dei suoi allegati A/B/C/D, con il quale è stata disposta la consegna alla Regione Campania del termovalorizzatore in comune di Acerra e del relativo compendio immobiliare;
- h) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, inclusi i provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti.

Quanto ai terzi motivi aggiunti, depositati il 31 ottobre 2012:

- i) della nota 16 luglio 2012, n. DPC/CD/0000187, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Fibe S.p.A. di Partenope Ambiente S.p.A. e di A2A S.p.A.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.1. Nel 2000 F.I.B.E. S.p.A., appartenente al gruppo Impregilo, ottenne dalla Presidenza del Consiglio, tra l'altro, l'appalto per la costruzione nel comune di Acerra di un inceneritore-termovalorizzatore di rifiuti, che venne inaugurato solo nel 2009, ed entrò in attività qualche tempo dopo.


1.2. I rifiuti urbani del territorio sono da allora concentrati negli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti — S.T.I.R. (quello d'immediato riferimento per Acerra è nel vicino comune di Caivano), in cui sono trattati e poi trasferiti al termovalorizzatore, dove vengono distrutti.

Il calore prodotto è utilizzato per ottenere vapore e, da questo, energia elettrica: tutte le fasi dal ricevimento dei rifiuti trattati, fino allo smaltimento delle ceneri, sono svolte dal gestore dell'impianto, attualmente Partenope Ambiente S.p.A. (controllata da A2A S.p.A.), del tutto distinto dalla proprietà, intorno alla quale verte la presente controversia.

2.1. Il d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 2010, n. 26, all'art. 7, I e II comma, dispose che, entro il 31 dicembre 2011, la proprietà del termovalorizzatore di Acerra — che in quel momento era del costruttore — fosse trasferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “alla Regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato”: il termine fu in seguito posposto dapprima al 31 gennaio 2012 (art. 5 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14) e quindi al 30 giugno dello stesso anno, ex art. 1-bis, IV comma, l. 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2.

2.2. In pendenza di quest'ultima proroga, l'art. 61, III comma, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, stabilì che “Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali, ovvero per evitare un grave danno all'Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico”.

2.3. Tale disposizione, conviene già rilevarlo, è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima, dalla Corte, con sentenza 11-15 marzo 2013, n. 39. Dopo, quindi, che di essa si era avvalso il Presidente del Consiglio: il quale, con proprio decreto 16 febbraio 2012 - previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio - aveva disposto il trasferimento alla Regione Campania, appunto senza il consenso di questa, della proprietà del termovalorizzatore, per il prezzo complessivo di € 355.550.240,84: l'art. 1, I comma, stabilì che “la proprietà del



termovalorizzatore sito in località Pantano, nel comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare è trasferita dalla società proprietaria dell'impianto alla Regione Campania”.

2.4.1. Pochi giorni dopo, poi, l'art. 12, VIII comma, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in l. 26 aprile 2012, n. 44, dispose che la Regione Campania era “autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a euro 355.550.240,84 vengono trasferite alla stessa Regione”.

2.4.2. Seguivano una serie di altri commi, introdotti in fase di conversione, e sempre riferiti alla cessione del termovalorizzatore, e, in particolare, l'undicesimo, il quale aggiungeva all'articolo 32, IV comma, della l. 12 novembre 2011, n. 183, di cui si dirà oltre, la nuova voce “n-ter”, costituita dalle spese “sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato”.

2.4.3. Invero il citato art. 32 è intitolato al patto di stabilità interno delle regioni, e determina, per ciascuna di esse, e per gli anni dal 2012, la soglia massima del complesso delle spese finali in termini di competenza (II comma) e di cassa (III comma).

Il IV comma, cui si è già accennato, stabilisce poi che il complesso delle spese finali, di cui ai commi 2 e 3, è costituito, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo. Aggiunge tuttavia anche un elenco di voci escluse da tale somma, facendolo precedere dalla locuzione “al netto”, per cui se ne parla come di spese “nettizzate”: tra queste, secondo l'interpretazione regionale, gli oltre 355 milioni di euro del prezzo da pagare per il termovalorizzatore, che non dovrebbero perciò gravare in alcun modo sul bilancio regionale.

2.5.1. Intanto, la Regione aveva impugnato il d.P.C.M. del 16 febbraio con un ricorso depositato il seguente 4 aprile, e qui in esame, ed aveva altresì proposto un conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato (*G.U.* 16 maggio 2012, n. 20) per il trasferimento unilaterale dell'impianto (per quanto consta, lo stesso non è stato ancora esaminato dalla Corte).

2.5.2. Comunque, la stessa Regione aveva poi accettato il trasferimento del termovalorizzatore, sul presupposto della “nettizzazione” della relativa spesa, secondo la disciplina prima esposta, e con la d.g.r. 15 maggio 2012, n. 240, aveva deliberato di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 355.550.240,84 — di cui alla l. 44/12 — a favore di F.I.B.E. S.p.A., e ciò senza pregiudizio per i limiti di spesa fissati, ai fini del patto di stabilità interno per la Regione Campania.

2.5.3. Peraltro, le condizioni per una sostanziale conciliazione (ovvero per una acquiescenza, con la conseguente improcedibilità del ricorso) vennero presto a mancare con l'art. 3, IV comma, del d.l. 15 maggio 2012, n. 59. Questo, infatti:


a) richiamava il d.P.C.M. 16 febbraio 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012”;

b) disponeva che, pertanto, “le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico”;

c) stabiliva che a ciò corrispondeva la “riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania”, in apparente contrasto con la nettizzazione stabilita con la l. 44/12 (sopra, sub 2.4.1.).

2.5.4. La Regione impugnò allora, con i primi motivi aggiunti, depositati il 5 giugno 2012, il decreto 24 maggio 2012, n. 8/12 del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico, e la nota 25 maggio 2012, n. 0006876-U dello stesso Ministero; e, in seguito, mediante con i secondi motivi aggiunti, l'atto repertorio 29 giugno 2012, n. 3130, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, disponeva la consegna alla Regione Campania del termovalorizzatore e del relativo compendio immobiliare.

2.5.5. Il d.l. 59/12 era poi convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2012, n. 100.



Il testo dell'art. 3, IV comma, era confermato nei ricordati punti *a)* e *b)*, mentre scompariva il punto *c)*, sostituito ora dal comma 4-*bis*, nel quale si disponeva che i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la regione Campania erano “ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012”, e, dunque, non più per l'intero importo, come stabilito all'inizio.

2.5.6. La modificazione non soddisfece la Regione, poiché l'importo stabilito per il passaggio di proprietà era ancora calcolato, sia pure in parte, sui fondi, stanziati e da stanziare a favore della Regione stessa, e che la Regione stessa dichiarava di aver già altrimenti destinato.

2.5.7. L'Ente presentò con i secondi motivi aggiunti anche un'istanza cautelare: senza diffondersi su una vicenda processuale ormai superata, basterà dire che la Sezione ritenne appropriato graduare nell'arco di qualche tempo il passaggio delle funzioni inerenti alla proprietà (fermo che la gestione effettiva era sempre svolta da Partenope Ambiente S.p.A.), e ciò fino al 30 novembre 2013, quando tutti gli atti impugnati riacquistarono piena efficacia (così l'ordinanza cautelare 18 ottobre 2012, n. 3729).

2.6.1. Intanto, la Regione aveva introdotto un altro profilo contenzioso.

Il 7 luglio 2012 essa aveva richiesto al Dipartimento per la protezione civile il versamento della somma di 25 milioni di euro, che lo Stato, per realizzare il termovalorizzatore di Acerra, aveva trasferito, con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2008, n. 3653, su apposita contabilità intestata al commissariato delegato, distogliendola dalle risorse assegnate alla Regione Campania a carico del fondo aree sottoutilizzate (F.A.S.).

2.6.2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, aveva replicato con la nota 16 luglio 2012, n. DPC/CD/0000187, in cui aveva negato l'assegnazione della somma, obiettando che essa era da intendersi ricompresa nell'ambito del maggior importo di € 89.770.401,45 oggetto di anticipazione contabile, da parte dello stesso dipartimento, per il completamento del termovalorizzatore “e di cui si è tenuto conto in sede di accordo transattivo che ha determinato il prezzo finale dell'impianto”: in realtà, il prezzo di cessione a suo tempo concordato con la FIBE sarebbe ammontato a € 445.320.642,29 con cui era stata compensata la ripetuta somma di € 89.770.401,45, giungendo così all'importo finale indicato nella ripetuta l. 100/12.

2.6.3. La Regione ha impugnato con i terzi motivi aggiunti la risposta della Presidenza — ma in realtà questo nuovo ricorso ha un contenuto accertativo, e presuppone la giurisdizione esclusiva di questo T.A.R. — e ne ha chiesto la sospensione cautelare.

Con ordinanza collegiale 9923/12 la Sezione — rilevato come la Regione avesse contestato, tra l'altro, che nell'importo di € 89.770.401,45 fosse incluso quello di € 25.000.000,00 — invitava la Presidenza del Consiglio a depositare; entro il 31 dicembre 2012, una nuova memoria, corredata dai pertinenti atti, da cui risultasse analiticamente comprovata sia la misura complessiva dell'importo detratto a titolo di anticipazioni (€ 89.770.401,45), sia l'inclusione in questa della ripetuta somma di € 25.000.000,00.

La richiesta non era osservata — non senza effetti ex art. 64 c.p.a. e 116 c.p.c. — ma, alla seguente udienza camerale, la richiesta cautelare veniva rinunciata.

2.7.1. Intanto, come già accennato, la Corte costituzionale con la sentenza 11-15 marzo 2013, n. 39, aveva dichiarato incostituzionale dall'art. 61, III comma, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35: la disposizione è stata ritenuta viziata in quanto l'assunzione unilaterale dell'atto non può essere prevista come “mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa”, con sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e violazione, per l'effetto, del principio di leale collaborazione.

2.7.2. Si tratta, per vero, della disposizione su cui si era fondato il d.P.C.M. 16 febbraio 2012, il quale, a sua volta, costituisce l'atto fondamentale dell'intera vertenza in esame.

Questa, infatti, pur nella complessità indotta anche dalla convulsa successione di norme, prima compendiate, ha almeno due punti fermi, e cioè che il termovalorizzatore di Acerra è attualmente di proprietà della Regione Campania, e ciò per effetto di quel decreto; e che la Regione non accetta tale situazione, almeno se il corrispettivo per l'acquisto dell'opera influisce sui propri limiti di spesa.

2.7.3. Ora, è evidente che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, il potere esercitato per emanare il d.P.C.M. 16 febbraio 2012 non ha più il suo dichiarato fondamento normativo, ma ciò non comporta una lineare definizione della controversia, anzitutto perché non è dato individuare, nel ricorso introduttivo, una censura d'invalidità derivata del decreto per incostituzionalità dell'art. 61 — sia pure all'epoca ancora da accertare.

Ora, in materia, la giurisprudenza si presenta divisa tra chi sostiene, da una parte, che il giudice deve comunque applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, “le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo e dalla correlata specificità dei motivi” (C.d.S., IV, 18 giugno 2009, n. 3997); e, dall'altra, chi sottolinea come “In assenza di uno spe-



cifico motivo di ricorso riferito alla legge incostituzionale, non assume rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale" (C.d.S., V, 5 maggio 2008, n. 1986).

2.8.1. Tuttavia, al Collegio si pone, ancor prima una diversa ed assorbente questione, e cioè se lo stesso d.P.C.M. 16 febbraio 2012 esista tuttora in quanto tale: e la risposta è negativa.

2.8.2. Invero, l'art. 3, IV comma, del ripetuto d.l. 59/12, nel testo convertito in l. 100/12, già prima citato, dispone testualmente che "Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis".

2.8.3. Orbene, in disparte la censurabile tecnica redazionale della disposizione, anche per i molti rinvii che essa contiene, pare evidente al Collegio che il suo precetto principale sia costituito dall'ordine di pagamento diretto alla società creditrice, a saldo di ogni sua pretesa, della somma di € 355.550.240,84, per conto della Regione Campania.

2.8.4. Peraltro, tale pagamento, con le sue regole peculiari, è l'effetto del trasferimento del termovalorizzatore alla stessa Regione, trasferimento che ne è appunto causa e presupposto necessario; ovvero, in altre parole, il precetto conferma ("tenuto conto") che il decreto ha determinato tale trasferimento e ne fa così proprio il contenuto, in tal modo legificandolo, giacché solo il passaggio di proprietà giustifica sia il pagamento, sia le ulteriori disposizioni che la norma contiene e che comunque presuppongono tale trasferimento di proprietà.

2.8.5. Si osservi altresì, a contrario, che se il d.P.C.M., fosse ancora il titolo, in forza del quale è intervenuto il trasferimento, il suo annullamento da parte del giudice amministrativo priverebbe il pagamento della sua causa, e in tal modo una sentenza interferirebbe direttamente sull'operatività, o almeno sulla funzione, della legge provvedimento in questione, violando il principio di separazione tra poteri dello Stato.

3.1.1. Si deve dunque concludere che il contenuto del d.P.C.M. 16 febbraio 2012 ha attualmente forza di legge: e, a questo punto, le censure proposte avverso lo stesso decreto, si dovrebbero considerare improcedibili.

3.1.2. Invero, la sopravvenienza di una "legge provvedimento", ossia di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispone in concreto su casi e rapporti specifici, dovrebbe determinare ex se "l'improcedibilità del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice amministrativo incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo" (così C.d.S., IV, 9 marzo 2012, n. 1349; conf. id. 19 ottobre 2004, n. 6727).

3.2.1. In tal caso, comunque, "i diritti di difesa del soggetto leso non vengono ablati, ma si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale", e ne consegue "la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge", riconoscendo così al privato, mediante la rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, "una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi" (ibidem).

3.2.2. Questo, comunque, sul presupposto che siano "espressamente e puntualmente impugnati innanzi al giudice amministrativo gli atti di ulteriore esecuzione della legge-provvedimento stessa, posto che solo in tal modo può estrinsecarsi ai sensi dell'art. 23 e ss. della L. 11 marzo 1953, n. 87 sia il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice *a quo*, sia il necessario seguito del giudizio presso quest'ultimo dopo l'esito dell'incidente di costituzionalità con l'eventualità, nel caso di pronuncia caducatoria della legge-provvedimento, anche dell'annullamento da parte del giudice amministrativo degli anzidetti atti applicativi innanzi a lui impugnati" (ibidem).

3.2.3. Ebbene, nella fattispecie tali atti successivi e conseguenti sono stati qui impugnati con i primi e secondi motivi aggiunti, e riguardano la fase di consegna del termovalorizzatore: fase la cui legittimità evidentemente presuppone quella del trasferimento della proprietà e del relativo pagamento.



3.2.4. È cioè evidente come la pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 3, IV comma, del ripetuto d.l. 59/12 comporterebbe il ripristino della situazione anteriore al passaggio di proprietà dell'impianto, facendo venire meno gli atti susseguenti, che tale trasferimento presuppongono, e consentirebbe senz'altro al Collegio di annullarli per invalidità derivata dall'illegittimità del trasferimento.

3.3.1. Stabilita così la rilevanza di tale questione di costituzionalità, ne sussiste altresì la non manifesta infondatezza.

3.3.2. Invero, ritiene il Collegio che la previsione, per la parte in cui dispone il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra senza il consenso della Regione Campania, contrasti tanto con l'art. 117 Cost., che determina le rispettive competenze legislative statali e regionali, nonché con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui all'art. 120 Cost., e, ancora, con l'autonomia finanziaria regionale, di cui all'art. 119 Cost.

3.3.3. Invero, non pare dubbio che l'art. 3, IV comma, costituisca un'applicazione particolare di quanto disposto, in termini generali, dall'art. 61, III comma, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, I comma, della legge n. 35 del 2012: disposizione, quest'ultima, come già detto, dichiarata incostituzionale dalla Corte con sentenza 39/13, le cui motivazioni — che qui s'intendono richiamate — possono, almeno in parte, essere estese alla disposizione in esame.

3.3.4. Questa, invero, imponendo senz'altro alla Regione Campania di acquisire la proprietà del termovalorizzatore di Acerra, ha eluso l'obbligo per lo Stato di ricercare con la Regione un'intesa come strumento effettivo ed imprescindibile di codecisione, in tutti i casi nei quali il sistema costituzionale non attribuisce allo Stato una potestà sostitutiva esclusiva dell'ente Regione, e la fattispecie *de qua* non vi rientra certamente, in rapporto alla previsione di cui all'art. 120 Cost.

3.3.5. È poi evidente che la disposizione non opera in alcuna delle materie attribuite alla competenza esclusiva statale, ex art. 117 Cost., III e IV comma, Cost.

All'opposto, interferisce con l'autonomia finanziaria della Regione, in violazione dell'art. 119 Cost. attribuendole, senza il consenso di questa, la proprietà di un bene, con gli oneri attuali e futuri, che ne derivano: e la modalità coattiva di acquisto appare ancora in conflitto con lo stesso art. 42 Cost. che assegna alla legge di stabilire modi tipici di acquisto di proprietà, e con l'essenza stessa di quest'ultimo istituto, che la singola proprietà (altro è per categorie di beni) può essere bensì espropriata, ma non ne può essere imposto l'acquisto con un atto autoritativo, quale sia la forza o il valore di questo.

4.1. Qualora, tuttavia, la Corte ritenesse di dover respingere la precedente questione di costituzionalità, il Collegio ritiene doveroso censurare, in subordine, l'art. 3, IV comma, del ripetuto d.l. 59/12, nel testo convertito in l. 100/12, sotto altri distinti profili.

4.2. Invero, con l'approvazione della norma citata, la legificazione, il d.P.C.M. 16 febbraio 2012 è stato sottratto al controllo giurisdizionale quando era già oggetto del presente giudizio: e, in tal modo, si è limitata la possibilità di annullamento di atti lesivi della sfera giuridica della ricorrente.

4.3. La non manifesta infondatezza della questione pare allora evidente: attraverso la legificazione, si è intanto realizzata, in violazione dell'art. 3, I comma, Cost., una disparità di trattamento tra chi è generalmente inciso da provvedimenti amministrativi, e può chiederne l'annullamento al giudice, e la ricorrente, cui tanto viene negato.

Inoltre, è stato ridotto alla Regione stessa, in violazione dell'art. 24, I comma, Cost., l'ambito di tutela giurisdizionale delle sue posizioni d'interesse legittimo, giacché quelle correlate agli atti legificati le sono state così confiscate.

È stata infine negata tutela giurisdizionale per determinati atti amministrativi, in contrasto con l'art. 113, I e II comma, Cost.

4.4. Per quanto concerne invece la rilevanza di tale questione subordinata, è evidente che, dopo l'annullamento della disposizione *de qua*, il ripetuto d.P.C.M. riacquisterebbe natura oggettivamente e soggettivamente amministrativa; e ciò consentirebbe a questo giudice di sindacarne direttamente la legittimità e, così, anche degli ulteriori atti successivi, qui impugnati anche per invalidità derivata: e la tutela giurisdizionale costituisce un interesse ex se, costituzionalmente tutelabile a prescindere dall'esito della controversia.

5. Il giudizio va pertanto sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di costituzionalità sollevate.

Spese al definitivo.



P.Q.M.

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, IV comma, del d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100, in principalità per contrasto con gli artt. 42, 117, 119 e 120 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni; in subordine per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

b) sospende il giudizio in corso sino alla decisione sulla proposta questione di costituzionalità;

c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa e al presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata al presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;

d) dispone la trasmissione degli atti, a cura della stessa segreteria, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì, 19 giugno 2013.

Il Presidente: PISCITELLO

L'estensore: GABBRICCI

13C00400

N. 268

*Ordinanza dell'8 ottobre 2013 emessa dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo
nel procedimento penale a carico di El Mouki Chafik*

Straniero e apolide - Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Sanzione dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro - Previsione introdotta da componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica eletti a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 270/2005 che affida agli organi di partito e non alla volontà del corpo elettorale la designazione di coloro che devono essere nominati - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.

Elezioni - Elezioni per la Camera dei deputati - Previsione che qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza (c.d. premio di maggioranza) - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 83, commi primo, n. 5, e secondo.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.

Elezioni - Elezioni per il Senato della Repubblica - Previsione che nel caso la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione non abbia conseguito almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore, l'Ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55% dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore (cosiddetto "premio di maggioranza") - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza



e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, art. 17, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.

Elezioni - Elezioni per la Camera dei deputati - Prevista disciplina delle modalità di espressione del diritto di voto mediante attribuzione dello stesso a liste di candidati concorrenti, senza possibilità per l'elettore di espressione del voto di preferenza previsto dalla normativa precedente - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 4, comma secondo, e 59, comma primo.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.

Elezioni - Elezioni per il Senato della Repubblica - Prevista disciplina delle modalità di espressione del diritto di voto mediante contrassegno sulla lista prescelta, senza possibilità di espressione del voto di preferenza previsto dalla normativa precedente - Violazione dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e diritto di voto, di suffragio universale diretto dei rappresentanti di Camera e Senato e di rappresentatività democratica.

- Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, art. 14, comma 1.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale a carico di: El Mouki Chafik, nato a Oulad Azzouz Kouribga (Marocco) il 24 maggio 1987, senza fissa dimora, domiciliato in Cavallermaggiore (CN), via Matteotti n. 2, difeso dall'avv. Aldo Bimbato, con studio in Fossano (CN) - piazza Vittorio Veneto n. 4, imputato reato previsto e punito dall'art. 14 comma 5-*quater* in relazione al comma 5-*bis* d.lgs. n. 286/98 perché straniero si tratteneva nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizione del d.lgs. n. 286/98, già gravato di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cuneo in data 1° febbraio 2013 e non ottemperando all'ordine del Questore di Cuneo di lasciare il territorio dello Stato italiano entro sette giorni dalla data di notifica risalente al 25 maggio 2013.

Accertato in Borgo San Dalmazzo via Cavour n. 51, il giorno 20 luglio 2013.

Premesso:

che in data 23 luglio 2013 i Carabinieri di Vernante (CN), ex art. 20-*bis* d.l.vo n. 274/2000, inviavano alla Procura della Repubblica c/o del Tribunale di Cuneo richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata di El Mouki Chafik, cittadino del Marocco senza fissa dimora, per violazione dell'art. 14 comma 5-*quater* in relazione al comma 5-*bis* d.l.vo n. 286/98 (mancato ottemperamento all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato italiano);

che con provvedimento 24 luglio 2013 n. 308/2013 R.G.N.R GdP, la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Cuneo autorizzava la presentazione dell'imputato davanti a questo Giudice di Pace per l'udienza del 20 settembre 2013;

che l'imputato, sebbene ritualmente notificato, all'udienza non compariva e, per l'effetto, veniva dichiarato contumace;

che i commi 5-*quater* e 5-*bis* dell'art. 14 d.l.vo n. 286/98, già inseriti dall'art. 13 comma 1, lett. b) legge n. 189/2002, sono stati così sostituiti l'uno dall'art. 3 comma 1 lett. d) n. 6 D.L. n. 89/2011 e l'altro dall'art. 3 comma 1, lett. d) n. 4 D.L. n. 89/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 129/2011;

che il reato oggetto della cognizione nel presente procedimento, è stato introdotto con deliberazione da parte dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, eletti a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 270/2005 che affida agli organi di partito e non alla volontà del corpo elettorale, la designazione di coloro che devono essere nominati;



che la richiamata circostanza appare comportare una modificazione della realtà giuridica dettata dalla Costituzione della Repubblica che priva i cittadini elettori di esercitare il diritto di voto in modo pieno e diretto in sintonia con i valori costituzionali;

che il modello di democrazia che in tal modo viene ad instaurarsi appare, per dirla con un autorevole analista politico, una «democrazia senza popolo» che, in radice, priverebbe il Parlamento di quella necessaria legittimità costituzionale che sola autorizza l'adozione di norme imperative;

che la circostanza appare configurare un grave deficit di legittimità.

OSSERVA

1. I termini e i motivi delle questioni di legittimità costituzionale sollevate - Le norme oggetto della questione.

1 a - L'espressione del voto

L'espressione del voto mediante il quale si manifesta la volontà popolare (art. 1 comma 2 Cost.) costituisce l'oggetto di un diritto inviolabile (artt. 2, 48, 56 e 58 Cost., art. 3 Prot. 1 CEDU) e permanente dei cittadini che devono poterlo esercitare in modo conforme alla Costituzione.

A ben vedere infatti, come già osservato da autorevole dottrina, la dichiarazione di appartenenza della sovranità al popolo non è che la conseguenza della forma democratica dello Stato e vuole significare che l'esercizio del potere è attribuito al popolo in modo inalienabile, sicché questo non ne possa mai essere spogliato e lo Stato — apparato ne costituisce solo uno strumento della volontà popolare.

Le forme di esercizio della sovranità popolare, di cui parla il 2 comma dell'art. 1 Cost., si collegano cioè alle disposizioni costituzionali secondo le quali è il popolo che elegge i componenti del Parlamento (artt. 56 e 58 Cost), si pronuncia sui *referendum* (artt. 75-138 Cost.) e partecipa alla giustizia (art. 102 comma 3 Cost.) e, di conseguenza, i limiti posti al suo esercizio non possono giungere a rendere solo apparente il conferimento allo stesso popolo della titolarità del sommo potere.

A tanto deve, peraltro, aggiungersi, come osservato dalla dottrina, che dovendosi conglobare nella base popolare l'assetto autoritario, attribuendo al popolo una personalità giuridica che assorbe quella dello Stato, si viene a realizzare una assoluta identificazione degli interessi rispettivi e tanto anche sul rilievo che, pur considerando il popolo soggetto distinto dallo Stato-apparato, quest'ultimo viene ad apparire mero esercente di poteri non già propri, ma popolari.

Si osserva, poi, che principio fondamentale del nostro ordinamento sia quello democratico, come risulta dal precepto costituzionale (art. 1 comma 2 Cost.) che trova la sua fonte, la sua giustificazione e la ragione della sua legittimità nella sovranità popolare, nel senso che le deliberazioni rivolte a decidere i problemi della vita collettiva, debbono essere voluti direttamente dal popolo.

La rappresentanza politica è dunque il mezzo fondamentale adottato dalla nostra Costituzione ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del sistema costituzionale.

Se il popolo, data la massa dei suoi componenti, non può governarsi da sé, necessariamente deve governarsi attraverso degli organi e, a tal fine, occorre che questi ultimi siano tali da rappresentarlo e il Parlamento è l'organo che attua tale principio.

Sicché solo allorché i suoi membri vengono eletti il suo potere trova la fonte della propria legittimità in una investitura popolare.

Infatti, a ben vedere, «la giustizia» che si attua nello Stato non è soltanto una giustizia in senso particolare o formale (distributiva e correttiva) ma una giustizia in senso generale e sostanziale e cioè «un bene» che si raggiunge non solo attraverso le leggi ma nella Costituzione che, in tal modo, viene ad essere una maniera di vita.

Nelle parole di una massima famosa la norma che si rivolge a tutti deve essere accettata da tutti «*quod omnes tangit ab omnibus approbetur*».

È questo il germe della democrazia e dei due istituti che assumeranno grande importanza nello stato moderno: l'istituto della rappresentanza e quello della divisione dei poteri, prerogative della sovranità nello Stato moderno volta a distinguerlo da ogni altra forma di associazione umana in un rapporto impersonale di sudditanza secondo un processo che, con Rousseau, giungerà al traguardo finale con l'identificazione della sovranità con la dottrina della sovranità popolare.

Lo Stato viene così sentito come l'espressione di un vincolo coesivo preesistente alla stessa organizzazione giuridica del potere.



Vincolo dettato dal diritto di chiedere le credenziali al potere e dalla capacità di conferirgli, mediante il consenso, il crisma dell'autorità.

Crisma che nella sua formulazione più semplice si riallaccia a quel «principio democratico» che, come già aveva visto Aristotele, presuppone l'uguaglianza come fondamento del rapporto politico che assegna al cittadino la funzione di colui che partecipa all'esercizio del potere, stella polare di quella democrazia intesa come reciprocità nel governare e nell'essere governati e cioè come possibilità di determinare la propria sorte partecipando al comando e dando leggi a se stessi.

Tanto nell'ambito di un'associazione che, come diceva Rousseau, difenda e protegga, con tutta la forza comune, la persona e i beni di ogni associato e per mezzo della quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso rinunciando sì alla sua libertà naturale ma per trovare la sua vera libertà, quella positiva, nell'ubbidienza alle sue leggi e in una prospettiva, come diceva Kant, non già di sacrificio ma di conquista della libertà in senso positivo che, infatti, altro non è che autogoverno che non si può attuare se non quando il potere che comanda è quello stesso di chi obbedisce.

Solo in quanto partecipi i sudditi diventano «cittadini» nell'ambito di quella condizione che costituisce l'artificio e la regola di quel meccanismo politico che rende legittimi i vincoli civili, che, altrimenti, sarebbero assurdi, tirannici e suscettibili dei più enormi abusi.

Si può cioè, secondo autorevole dottrina, ben ammettere che il diritto presupponga la società e cioè accettare la massima *ubi ius ibi societas*, ovvero che lo stesso sia il prodotto della vita sociale; ma non si può accettare la massima inversa *ubi societas ibi ius* ovvero ammettere che ogni società sia giuridica.

Si osserva poi che l'art. 54 della nostra Costituzione impone il dovere, primario e fondamentale, dell'ubbidienza alle leggi.

A questo punto sorge una domanda che è stata oggetto di famose controversie tra filosofi e giuristi: anche le leggi ingiuste debbono essere osservate ?

Al riguardo sono state date molte risposte riassumibili in quattro tesi:

1) le leggi debbono essere obbedite perché non possono essere ingiuste; 2) le leggi debbono essere ubbidite anche se ingiuste per evitare l'anarchia; 3) le leggi ingiuste possono essere disubbidite, ma si devono accettare le conseguenze della disubbidienza; 4) è lecito resistere alle leggi ingiuste (teoria della resistenza) che ha trovato la sua enunciazione nell'art. 2 della Dichiarazione dell'89 che pone, accanto ai diritti naturali dell'uomo, il diritto di resistenza all'oppressione poi ripetuta e rafforzata nell'art. 29 della Dichiarazione del '93 secondo la quale, là dove ogni mezzo legale per resistere all'oppressione vien meno, «l'insurrezione è il più santo dei doveri».

Come tutte le Costituzioni democratiche anche la nostra non riconosce il diritto di resistenza all'oppressione e tanto per ragioni che sono intrinseche alla struttura dello Stato democratico in quanto lo Stato democratico è, per definizione, fondato sulla partecipazione attiva dei cittadini all'esercizio del potere politico che, con l'espressione del voto, esprimono un comando a se stessi e non già nella richiamata prospettiva di sacrificio, ma di conquista della libertà.

Le condizioni per il raggiungimento della libertà positiva di dare leggi a se stessi è, dunque, come bene aveva notato Bobbio, il raggiungimento di una situazione di libertà come non — impedimento che permetta agli uomini di liberamente scegliere i loro capi convalidando, con il proprio consenso, il loro potere di dare delle leggi che, sul piano dei fatti, altro non sono che dei prodotti sociali che corrispondono a delle semplici proposizioni circa l'uso della forza da parte dello Stato.

Il segno prescrittivo apposto alle leggi è un segno importante perché «l'obbligatorietà della legge» non consiste nella capacità di imporsi con la forza, ma nella capacità di essere accolta e osservata come facente parte di un insieme di norme che devono essere obbedite non soltanto *propter iram* ma *propter conscientiam*.

Le leggi, come noto non sono giuste perché giuste ma sono giuste perché sono leggi e cioè perché sono un comando che il corpo elettorale rivolge a se stesso, in quanto, come chiarito, la libertà positiva altro non è che autogoverno che non può attuarsi se non quando il potere che comanda è quello stesso che obbedisce.

l b - La legge elettorale n. 270/2005

La legge elettorale n. 270/2005 non permette al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati ma lascia, allo stesso, la sola possibilità di ratificare la scelta dei candidati già decisa dai partiti attraverso un gioco di procedure nella formazione delle liste elettorali determinando, in tal modo, unilateralmente la scelta dei candidati che, pertanto, vengono ad assumere la qualifica e il ruolo di nominati e non già di eletti.

Nominati, che in omaggio al principio della rappresentanza politica, dovrebbero rappresentare la base elettorale ma che, invece, vengono a perdere ogni forma di collegamento con gli elettori finendo di legarsi alle segreterie, rompendo la sacralità dell'istituto della rappresentanza politica dell'elettore così come, invece, voluto dalla Costituzione.

Con la legge elettorale n. 270/2005 è stata abolita qualsiasi possibilità di esprimere una preferenza in quanto i nomi non compaiono neppure sulla scheda e, per conoscerli, l'elettore è costretto a svolgere delle ricerche.



Se l'elettore può votare solo il simbolo di una lista bloccata, l'elezione sarà determinata esclusivamente dall'ordine della lista stabilita dal partito all'atto della presentazione e sarà tale ordine e non il voto espresso dal cittadino, come vuole la Costituzione, a determinarne o meno l'elezione.

1 c - L'esercizio del voto

Il secondo comma dell'art. 48 Cost. enuncia le garanzie per l'esercizio democratico del voto individuandole nei principi di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza.

Solo il geloso rispetto di tali garanzie consente al corpo elettorale di riconoscere una effettiva legittimazione politica agli eletti e, conseguentemente, la validità alle loro decisioni.

La Carta costituzionale prevede poi il voto diretto escludendo, in tal modo, chiaramente il voto indiretto in qualsiasi forma congegnato.

Il suffragio diretto sta ad indicare che la preposizione all'ufficio dei componenti della Camera e del Senato deve avvenire direttamente ad opera degli elettori.

In buona sostanza, mediante l'adozione del suffragio universale e diretto, la Costituzione agli artt. 56 e 58 ha voluto concretamente attuare il principio della sovranità popolare collegando la rappresentatività dei deputati e senatori in via immediata sia al corpo elettorale, del quale sono espressione, sia al contenuto dell'art. 67 Cost., a norma del quale, ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

A tale conclusione appare pervenire la Corte cost. nella decisione n. 468/1981 quando fa riferimento alla natura rappresentativa delle assemblee, alla loro diretta investitura popolare e alla loro responsabilità verso la comunità politica che ne ha eletto i componenti.

E tanto nell'ambito di quell'idea della rappresentanza intesa come rappresentatività, come specchio dei rappresentati, in cui ciò che rileva è che il rappresentante è considerato rappresentativo solo perché è l'espressione della società.

Se è vero che la Costituzione ha legato insieme, come perle di una collana, le qualità che sorreggono la democrazia parlamentare e le ragioni che legittimano e convalidano il potere del Parlamento di dare leggi, per l'effetto, sorge il dubbio che il voto che non consenta all'elettore di esprimere una preferenza, potendo solo scegliere una lista di partito, possa considerarsi diretto e compatibile con la Carta costituzionale il cui solo rispetto può legittimare il Parlamento a dare leggi prescrittive.

1 d - Del sistema dei partiti

La Costituzione non riconosce ai partiti un ruolo nella presentazione delle candidature e più in generale un ruolo nella selezione del personale politico. Al riguardo si osserva che tanto la scelta effettiva dei candidati che il loro ordine di elencazione sia un fatto interno proprio delle organizzazioni promotrici, estraneo, pertanto, al contenuto e allo svolgimento sostanziale delle elezioni (Corte cost. n. 203/1975) e ciò trova conferma in Corte cost. ord. n. 79/2006 dove, con nettezza, si chiarisce che la funzione attribuita ai partiti politici dalla legge ordinaria ai fini di eleggere le assemblee — quali la presentazione di alternative elettorali e la selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche — non consente di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali.

Pur riconoscendo la funzione privilegiata dei partiti, quale strumento attraverso i quali realizzare uno stabile rapporto tra sovranità popolare e istituzioni, la Costituzione li ha ancorati alla dimensione del diritto di libertà e non già alla dimensione istituzionale, non identificandoli né con le istituzioni rappresentative né con il corpo elettorale limitandosi a considerarli come mezzo per la partecipazione del singolo alla vita pubblica non riconoscendo agli stessi un monopolio nella presentazione delle candidature.

La circostanza appare peraltro desumibile anche dalla loro collocazione nel titolo dedicato ai rapporti politici e non nella seconda parte relativa all'ordinamento della Repubblica.

Se il partito si afferma progressivamente come il «moderno principe» (l'espressione è di Gramsci), tuttavia ciò non può indurre a ritenere che vi sia stato un definitivo trapasso della sovranità dal corpo elettorale al partito.


E tanto sia perché il termine «Nazione», usato dall'art. 67, sta per popolo, sia perché è lo stesso art. 67 che vuole sia mantenuto un permanente collegamento tra rappresentante e rappresentato, tra popolo e parlamento, sia perché la rappresentatività di un sistema è resa effettiva solo se libere elezioni consentono al popolo di giudicare l'opera degli eletti.

1 e - Del suffragio universale

Gli artt. 56 e 58 stabiliscono che il suffragio è universale e diretto per l'elezione dei deputati e senatori, l'art. 48 stabilisce che il voto è personale

ed uguale, libero e segreto e l'art. 3 Prot. 1 CEDU riconosce la libera espressione dell'opinione del popolo nella scelta del corpo legislativo e, per l'effetto, risulta dubbio che la scelta del legislatore effettuata con la legge n. 207/2005 costituisca una scelta ragionevole e compatibile con il dettato costituzionale.

Non solo, ma risultando, con la legge elettorale n. 207/2005, l'espressione di voto ridotta ad una ratifica di scelte rimesse alla decisione del sistema partito e non già alla volontà del cittadino/corpo elettorale, corre l'ulteriore dubbio



che, ciò stante, l'opzione seguita dal legislatore del 2005 non costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente orientato ma una disposizione meglio correlata alla cosiddetta democrazia «octroyée» (concessa) e cioè senza popolo, in cui si nega la libera volontà espressa dalla sovranità popolare.

Risultando dunque l'elezione dei membri del Parlamento non già una conseguenza diretta dell'espressione di voto ma una scelta delle segreterie dei partiti, sorge il fondato dubbio che il Parlamento risulti carente di legittimità costituzionale che costituisce la fonte della validità del potere e, per l'effetto, il titolo che ne autorizza i comandi e ne esige l'obbedienza da coloro ai quali si rivolge.

Pertanto se le leggi altro non sorto che un comando da osservare obbligatoriamente perché rivolto a se stessi, è dubbio che la legge oggetto della cognizione sottoposta all'esame di questo giudicante, varata da un parlamento di cui risulta dubbia la legittimità costituzionale della sua investitura, possa ritenersi prescrittiva.

1 f - Della autorizzazione all'esercizio del potere

Perché una norma sia valida non è sufficiente che sia legale e cioè appartenga all'ordinamento.

Perché sia valida deve essere anche legittima e cioè prodotta secondo il percorso previsto dalle norme da cui l'ordinamento fa dipendere la produzione di norme giuridiche e l'investitura di ogni autorità.

Come osservato da autorevole dottrina «nel momento stesso in cui si riconosce che esistono atti o fatti da cui si fa dipendere la produzione di norme giuridiche (per l'appunto le fonti del diritto), si riconosce pure che l'ordinamento giuridico, oltre a regolare il comportamento delle persone, regola anche il modo in cui si devono produrre le regole. Si suole dire che l'ordinamento giuridico regola la propria produzione normativa.» (N. Bobbio, Teoria dell'ordinamento giuridico, Torino, 1960).

Il problema della validità e il problema dell'esistenza delle regole in quanto tale e per decidere se una norma sia valida e cioè se esiste come regola giuridica appartenente ad un determinato sistema, bisogna, prima di tutto, accertare se l'autorità che l'ha emanata aveva il potere legittimo di emanare norme giuridiche vincolanti e tale ricerca conduce inevitabilmente a risalire alla norma fondamentale (la Costituzione) che è il fondamento di validità di tutte le norme del nostro sistema.

Di fronte a qualsiasi norma giuridica si pongono tre ordini di problemi: se essa sia giusta, se essa sia valida e se essa sia efficace.

Il problema della giustizia è il problema della corrispondenza o meno delle norme ai valori che ispirano un determinato ordinamento giuridico.

Il problema dell'efficacia di una norma è sapere se quella norma sia o no seguita dalle persone a cui è dedicata.

Il problema della validità, oggetto delle presenti osservazioni, è, invece, il problema dell'esistenza delle regole in quanto tali indipendentemente dal giudizio di valore e viene risolto con un giudizio di fatto accertando se l'autorità che l'ha emanata aveva il potere di emanare norme giuridiche.

Il potere per essere giusto deve innanzitutto essere valido e per essere valido deve essere legittimo e l'espressione «legittimità del potere» sta ad indicare la validità del potere e cioè il titolo in base al quale esso emana i suoi comandi e ne esige l'obbedienza da coloro ai quali si rivolge i quali, a loro volta, si considerano da essi obbligati.

La legittimità è cioè l'autorizzazione all'esercizio del potere e allo stesso tempo la condizione dell'autorità.

Secondo autorevole dottrina la parola autorità, di diretta provenienza latina, contiene in sé la nozione dell'attribuzione del possesso di una particolare qualifica che autorizza, chi ne è investito, all'esercizio di un determinato diritto o di un determinato potere che può essere ingiusto non solo per il modo in cui viene esercitato ma anche e specialmente, per un vizio di origine e cioè per la mancanza del «titolo» che legittima la sua regolare investitura.


In questo senso la legittimità è la condizione dell'autorità e sta ad indicare un giudizio di valore intorno al potere e solo essa può rendere ragione non soltanto della validità ma anche dell'obbligatorietà della legge. Obbligatorietà che, traducendosi in un determinato comportamento da parte degli obbligati, è la condizione e la garanzia della loro efficacia e, quindi, a ben vedere della stessa esistenza del diritto dello Stato.

La richiesta della legittimazione del potere non è una richiesta vana e senza senso ma una richiesta fondamentale per l'esercizio del potere delegato.

Il dubbio di legittimità costituzionale dell'investitura parlamentare realizzatasi all'esito della consultazione popolare, così come disciplinata dalla legge n. 270/2005, fa sorgere l'ulteriore dubbio sulla legittimità della promulgazione della legge in esame.

E tanto sul rilievo che l'illegittimità dell'investitura popolare, a ben vedere, fa venir meno ogni ulteriore dovuta validazione del potere.

Nelle costituzioni democratiche non è scritto che lo Stato-apparato è sovrano ma è scritto che i cittadini sono sovrani.



Il percorso costituzionale della formazione delle leggi è stato concepito e realizzato come un impianto ad alta fedeltà dove la bontà di ogni componente è essenziale al risultato e l'armonia che lo governa crolla se anche uno solo di essi perde o manca della legittimazione prevista. *Simul stabunt, simul cadent.*

2 - Conclusioni

Questo giudicante dubita della legittimità costituzionale del sistema individuato dalla legge n. 270/2005 sia sotto il profilo giuridico che con riferimento ai valori fondamentali e la circostanza fa ritenere rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate d'ufficio poiché incidenti:

l'una sulle modalità di esercizio della sovranità popolare (artt. 1 comma 2, 67 Cost.) avente ad oggetto:

a) gli artt. 4 comma 2 e 59 comma 1 del D.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza per la Camera, in relazione agli artt. 3, 48 comma 2, 49, 56 comma 1 Cost., anche a mente dell'art. 3 Prot. 1 CEDU;

b) l'art. 14 comma 1 del d.l.vo n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza per il Senato, in relazione agli artt. 3, 48 comma 2, 49, 58 comma 1, anche a mente dell'art. 3 Prot. 1 CEDU; e l'altra sulle modalità di conferimento della legittimità costituzionale al Parlamento avente ad oggetto:

a) la carenza di legittimità costituzionale dell'investitura del Parlamento insediatosi, alle varie scadenze, a mente e nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 270/2005 e, per l'effetto, la carenza in capo allo stesso del potere legittimo di varare leggi prescrittive e vincolanti a mente e nel rispetto degli artt. 1 comma 2, 3, 48 comma 2, 49, 56 comma 1, 58 comma 1, 67 Cost. anche in riferimento all'art. 3 Prot. 1 CEDU e, conseguentemente, la carenza di ogni validazione del potere;

b) la carenza di legalità/legittimità costituzionale dei commi 5-*quater* e 5-*bis* dell'art. 14 d.l.vo 25 luglio 1998 n. 286, già inseriti dall'art. 13 comma 1, lett. b) legge n. 189/2002, così come sostituiti l'uno dall'art. 3, comma 1, lett. d) n. 6 D.L. n. 89/2011 e l'altro dall'art. 3 comma 1, lett. d) n. 4 D.L. n. 89/2011 convertito nella legge n. 129/2001, in relazione agli artt. 1 comma 2, 3, 48 comma 2, 49, 56 comma 1, 58 comma 1, 67 Cost., anche in riferimento all'art. 3 Prot. 1 CEDU.

Le questioni di costituzionalità sopra enunciate appaiono a questo giudice serie, non manifestamente infondate e rilevanti perché, se accolte, comporterebbero l'assoluzione del prevenuto per cui il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla soluzione delle questioni sollevate.

P.Q.M.

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli artt. 1 comma 2, 3, 48 comma 2, 49, 56 comma 1, 58 comma 1, 67 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 3 Prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 comma 2, 59 comma 1 e 83 comma 1 n. 5 e 2 del D.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; 14 comma 1 e 17 commi 2 e 4 del d.l.vo n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 5-*quater* e 5-*bis* dell'art. 14 d.l.vo n. 286/98, già inseriti dall'art. 13 comma 1 lett. b) L. n. 189/2002 così come sostituiti l'uno dall'art. 3, comma 1, lett. d) n. 6 D.L. n. 89/2011 e l'altro dall'art. 3 comma 1, lett. d) n. 4 D.L. n. 89/2011 convertito nella legge n. 129/2011, con riferimento agli artt. 1 comma 2, 3, 48 comma 2, 49, 56 comma 1, 58 comma 1, 67 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 3 Prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Borgo San Dalmazzo, 5 ottobre 2013

Il Giudice di Pace: LERDA

13C00399



N. 269

*Ordinanza del 20 maggio 2013 emessa dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Natalizi Domenico contro Regione Umbria*

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Ammissibilità soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo - Eccesso di delega, per l'introduzione, con il decreto legislativo, di una disciplina innovativa rispetto al sistema previgente senza l'indicazione di criteri e principi direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 7, comma 8.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 18 giugno 2009, n. 69, artt. 44 e 69.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 33042 in data 30 maggio 2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto l'art. 7, comma 8 c.p.a di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Visti gli artt. 44 e 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visti gli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vito Carella;

PREMESSO

Il ricorrente, geometra dipendente della Regione Umbria con profilo professionale D1, ha partecipato alla selezione regionale indetta per mobilità interna a copertura del posto di istruttore direttivo tecnico con competenze in materia di lavori pubblici e opere pubbliche.


Con il rituale e tempestivo gravame straordinario in esame, notificato il 25 gennaio 2011, il deducente ha impugnato, per quanto di spettanza, le determinazioni dirigenziali n. 8315 del 29 settembre 2010 (concernente ammissione candidati e approvazione graduatorie), n. 9775 del 17 novembre 2010 (disponente l'assegnazione della controinteressata vincitrice alla sede di Foligno) ed ogni altro atto connesso, ivi compresa la nota dirigenziale prot. n. 156461 del 6 ottobre 2010 (relativa alla consentita regolarizzazione della domanda di mobilità prodotta dalla controparte).

Il ricorso è stato incentrato su quattro motivi di censura per violazione di legge ed eccesso di potere, tramite i quali vengono contestati, le originarie carenze nelle dichiarazioni formulate dalla controinteressata con la domanda di partecipazione, le assente limitazioni di disponibilità da costei apposte allo svolgimento delle attività richieste, i singoli punteggi assegnati nella valutazione dei titoli professionali alla controparte, l'apprezzamento non equanime dei titoli di studio e per situazione familiare.

La relazione ministeriale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, a termini del codice del processo amministrativo come da art. 7, comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il quale dispone che «Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa».

CONSIDERATO

1. La materia del contendere, quale emerge dal ricorso in trattazione, riguarda rapporto di lavoro contrattualizzato di dipendente della pubblica amministrazione e per questione attinente a periodo successivo al 30 giugno 1998, come



tale rimesso alla cognizione della giurisdizione ordinaria in veste di giudice del lavoro (art. 29 d.lvo n. 80 del 1998, ora artt. 63 e 69 d.lvo n. 165 del 2001).

Nondimeno, sino all'entrata in vigore del suindicato art. 7, comma 8 del c.p.a., una tale controversia è stata deducibile dinanzi al Consiglio di Stato in sede consultiva, a tutela di siffatti e altri interessi o diritti soggettivi nel rapporto amministrazione-amministrati (salve le ipotesi inderogabili di attribuzione speciale e funzionale al giudice ordinario, cioè esclusiva), alla stregua dello storicizzato principio di concorrenza, quale rimedio giustiziale di carattere generale escludente il criterio della alternatività con la tutela giurisdizionale ordinaria (Cons. St., ad. gen., 1 giugno 1950, n. 194; 5 maggio 1955, n. 176; 25 giugno 1964, n. 664; 29 aprile 1971, n. 45; 10 giugno 1999, n. 9 e da ultimo 7 luglio 2011, n. 7).

Il ricorso straordinario è stato inteso sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza consultiva del Consiglio quale rimedio generale, alternativo al ricorso alla giurisdizione amministrativa, non limitato agli interessi legittimi, integrante il sistema di tutela dei soggetti interessati nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, che si realizza attraverso un procedimento amministrativo di garanzia, caratterizzato dalla neutralità e dall'elemento della semigratuità, volto a realizzare una deflazione del contenzioso giurisdizionale quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie.

Conseguentemente, poiché allo stato il ricorso straordinario è ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, la «giurisdizione» diventa generale presupposto di ammissibilità del ricorso straordinario non diversamente che per il ricorso ordinario al giudice amministrativo (Cass. Civ., sez. un., 19 dicembre 2012, n. 23464; Cons. St., Ad. Gen., 22 febbraio 2011, n. 808).

Nel caso in discussione, quindi, per effetto del sistema introdotto dal citato art. 7, comma 8, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione salvi, in ogni caso, gli effetti della domanda ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (c.d. *translatio iudicii*).

2. La Sezione dubita della legittimità costituzionale di tale art. 7, comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in rapporto agli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione, sollevando pertanto d'ufficio la questione dinanzi alla Corte delle leggi, a tanto legittimata dall'art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e perché argomento pregiudiziale incidente proprio sulla norma che la priva della *potestas iudicandi*.

Quanto alla rilevanza della questione, essa risulta evidente perché, della norma della cui costituzionalità si obietta, non è dato prescindere nella presente controversia ed essa è anche decisiva per la prosecuzione dell'affare e sua definizione nel merito in sede consultiva.


Deriva da ciò l'esigenza di una preliminare verifica circa l'immunità costituzionale del ripetuto art. 7, comma 8 c.p.a., previsto in modo innovativo dal decreto delegato senza indicazione alcuna contenuta nella legge di delega. Per di più, la norma sospettata refluiscie anche, seppure indirettamente, sulle attribuzioni e sui doveri che riguardano l'operare del magistrato amministrativo in sede giustiziale, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale certamente modificabili, ma in virtù di legge.

Relativamente alla non manifesta infondatezza della questione stessa, va qui rimarcata la portata e la consistenza della pregiudizialità costituzionale sollevata, non potendo essere svolta in vicenda alcuna interpretazione conforme a Costituzione di segno contrario all'atto legislativo vigente.

Appare poi implausibile come una innovazione legislativa, che importa una revisione così sostanziale nell'ambito del sistema del ricorso straordinario, quale prefigurato dal legislatore sin dall'origine e configurato da una secolare giurisprudenza non solo amministrativa stabilizzata a «diritto vivente», possa essere introdotta con una decretazione legislativa, in mancanza di alcun esplicito riferimento nella legge di delega al particolare «oggetto» in discorso, quand'anche in un assetto tendenziale volto alla giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario. Infatti, la disposizione delegata, da un lato, è intervenuta senza che la delega abbia recato una diretta prescrizione con riguardo alle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede di adozione di parere su ricorso straordinario, dall'altro, ha riguardato «materia» non contemplata come oggetto dalla delega.

È, dubbio, inoltre, che il legislatore delegante abbia inteso giungere ad una siffatta ridislocazione dei poteri decisorii nella specifica materia, anche perché, senza particolare e ragionevole motivo, egli risulterebbe aver abrogato uno strumento di tutela utilizzato da soggetti che si trovano in situazione di debolezza per cultura o censo (artt. 2 e 3 Costituzione), attesi i caratteri del ricorso straordinario, di strumento flessibile e aggiuntivo, snello e a formalismo minimo, attivabile con modica spesa e senza il bisogno dell'assistenza tecnico-legale (numerosi sono i ricorsi straordinari proposti da cittadini extracomunitari e numerosi erano quelli in materia di pubblico impiego e di riconoscimento dello status di rifugiato).

3. Ad avviso della Sezione, prima di entrare specificamente nel *thema decidendum*, la non manifesta infondatezza della questione proposta va anche affiancata dalle coordinate affermate in tema dalla Corte delle leggi, al fine di cir-



costanziare il contesto argomentativo e motivazionale nell'attività di ricerca della puntuale norma disciplinatrice del caso in esame.

Innanzitutto la Corte, nell'escludere ogni «pretesa costituzionalizzazione del ricorso straordinario», ha avuto già occasione di chiarire che «è nella piena libertà del legislatore ordinario stabilire una disciplina positiva sostanzialmente diversa da quella vigente oppure conservare intatta quella attuale o, finanche, decretare l'abolizione dell'istituto stesso» (sentenza n. 298 del 1986). Questo termine non costituisce questione prospettata di legittimità costituzionale, ma ne rappresenta anzi il suo presupposto indefettibile, nel senso che solo al legislatore ordinario compete innovare la materia del ricorso straordinario.

Inoltre, ai fini ermeneutici, in particolare nella sentenza della Corte n. 276 del 2000 (ma anche più di recente nn. 199 del 2003, 214 e 248 del 2004, 98 del 2008) si precisa che l'esame della legge di delega, al fine di valutare la conformità ad essa della normativa delegata, deve essere condotto procedendo anzitutto all'interpretazione delle disposizioni della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi, «da ricostruire tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega».

Ebbene, sotto tale profilo, dall'insieme delle disposizioni dettate dall'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante peraltro in modo esplicito delega al Governo soltanto per il riordino del processo amministrativo, non è dato, come sopra rilevato, in modo alcuno ricavare una proposizione espressa o implicita riferibile al ricorso straordinario. Pertanto, il disposto normativo sospettato dovrebbe essere ricostruito dall'interprete in chiave additiva e adeguatrice per giustificare la validità della norma delegata di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


Al riguardo, è notorio che questa disposizione è stata introdotta in sede parlamentare a seguito di osservazione al testo presentato, avendo la legge delega previsto che sullo schema di decreto legislativo fosse acquisito il parere delle competenti Commissioni (nella specie, obbligatorio ma non vincolante), così reso e cui il Governo s'è adeguato: «Allegato 1 - Art. 7 (...) Inoltre, tenuto conto dell'obiettivo esplicito della legge delega, di una più rapida definizione del processo, dovrebbe aggiungersi un comma finale che disponga la ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa» (Commissione Affari costituzionali del Senato e Commissione Giustizia della Camera sullo schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo — atto n. 212 — reso in seduta del 16 giugno 2010).

È vero che da tempo la Corte costituzionale ha affermato che le Commissioni parlamentari consultive costituiscono una «emanazione diretta dell'organo legislativo» (sentenza n. 60 del 1957) e che il parere di tali organi (anche non vincolante) riveste «un valore notevole, specialmente quando sia stato espresso all'unanimità (...) potendo anche esso fornire elementi di valutazione degni della massima considerazione» (sentenza n. 78 del 1957). Tuttavia, su questo piano, non sussiste e non è rintracciabile quella correlazione, ritenuta fondamentale dalla Corte, di «necessaria corrispondenza» delle norme delegate a «principi e criteri direttivi» stabiliti dalla legge-delega. Del resto, la stessa motivazione addotta dalle Commissioni «di una più rapida definizione del processo» si pone in intima contraddizione con la funzione deflattiva propria del ricorso straordinario e in distonia rispetto al canone di buon andamento, per gli opposti risultati ritraibili dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio della sua azione, a termini dell'art. 97 della Costituzione.

4. Per tali complessive ragioni, la soluzione normativa sospettata, che va ad incidere su un punto essenziale e qualificante la complessiva disciplina del ricorso straordinario, è denunciata per contrasto al combinato disposto degli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione, secondo i quali l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e «per oggetti definiti», conseguentemente non potendo il Governo, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano «valore» di legge ordinaria.

Con riguardo, quindi, al dilatamento della delega legislativa contenuta nella legge n. 69 del 2009 in relazione all'oggetto del d.lvo n. 104 del 2009 denunciato, giova rilevare come il legislatore delegante abbia autorizzato il Governo soltanto al «riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele».

In stretta dipendenza, i principi e criteri direttivi fissati investono unicamente: la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, la ragionevole durata del processo, la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'eliminazione dell'arretrato; la disciplina delle azioni e le funzioni del giudice; la revisione e razionalizzazione dei riti speciali; il contenzioso elettorale; la riassunzione del processo e dei relativi termini, il riordino della tutela cautelare; il sistema delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.



Dalla suesposta analisi si deduce ampiamente come l'oggetto della delega fosse circoscritto al coordinamento e al riassetto del settore logico-sistematico della giurisdizione amministrativa e non sia dato rinvenire alcun cenno alla disciplina del ricorso straordinario. D'altronde, che il rimedio giustiziale in discorso esuli dall'ambito della delega, è provato dal fatto che il legislatore ordinario della legge n. 69 del 2009, se avesse voluto procedere nel senso denunziato, avrebbe direttamente inserito la materia censurata, che è del tutto specifica, nella sede propria dell'art 69, rubricato per l'appunto «Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione». Dunque, la questione di costituzionalità della norma di cui al ripetuto art. 7 comma 8 c.p.a. per contrasto agli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione, risulta al di fuori della delega e, quindi, non manifestamente fondata.

5. Concludendo, la Corte costituzionale ha sempre inquadrato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità sistematica perseguita dalla legge delega, in particolare precisando che «per valutare se il legislatore abbia ecceduto - più o meno ampi - margini di discrezionalità, occorre individuare la *ratio* della delega» (sentenza n. 230 del 2010). Come già si è illustrato, la *ratio* della delega prevista dall'art. 44 della legge n. 69 del 2009 era quella di riordinare e riassetto la giustizia amministrativa, non quella di riformulare l'ambito del ricorso straordinario.

A proposito del rapporto complessivo tra delega e decreto legislativo, la medesima Corte ha avuto modo di ritenere che «l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è (...) ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato», giacché quest'ultimo non può innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega» (sentenza n. 293 del 2010). Nel caso in trattazione, come innanzi segnalato, non si rinviene e non può rinvenirsi alcun espresso principio e criterio direttivo in ordine alla disciplina del ricorso straordinario in quanto questa materia non è affatto indicata nella legge delega.

In ordine alla conforme relazione fra legge delega e disposizione attuativa, la giurisprudenza della Corte ha pure affermato che «i principi posti dal Legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della portata delle stesse» (sentenze n. 75 del 2012 e n. 96 del 2001). Tenendo quindi conto del legame che intercorre tra i due precisati livelli normativi, merita in aggiunta sottolineare come una direttiva siffatta, quale quella in argomento, non possa neanche essere desunta per via interpretativa dal complesso del contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega, in quanto il legislatore ordinario ha in modo separato regolato le distinte materie rispettivamente all'art. 44 e 69 della richiamata legge n. 69 del 2009.

In definitiva, la censurata modifica normativa alla regolamentazione del ricorso straordinario appare, allo scrutinio della Sezione, non voluta e non autorizzata dalla legge del Parlamento.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'emissione del parere va sospesa in attesa della definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, disponendosi la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Ogni altra statuizione in rito e nel merito è riservata alla decisione definitiva susseguente alla risoluzione della presente fase incidentale.


P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando, sospende la richiesta di parere instaurata con il ricorso straordinario in esame indicato all'epigrafe, disponendo la rimessione della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Dispone altresì che a cura dell'Amministrazione referente la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Presidente: BARBAGALLO

L'estensore: CARELLA



N. 270

Ordinanza del 12 luglio 2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna sul ricorso proposto da Zecchi Alessandro Leonardo e Zecchi Raffaello Ludovico n.q. di Soci accomandanti della Hotel Ficocle Sas contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Ravenna.

Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione - Previsione a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Previsione altresì che, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o che si sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e che da tale data decorrono i termini di costituzione in giudizio del ricorrente - Denunciata esclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento del reclamo - Carattere di fatto obbligatorio della mediazione e assenza di terzietà del mediatore rispetto alle parti - Incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e quelli in cui l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo - Impossibilità di avvalersi della sospensione in via cautelare dell'atto impugnato - Disparità di trattamento fra tributi, a seconda che provengano dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori - Irragionevole limitazione dell'obbligo di mediazione ai soli debiti fiscali di importo non superiore a ventimila euro.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-*bis*, introdotto dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 7/13 depositato il 7 gennaio 2013,

avverso avviso di accertamento n. THQ013200832 IRPEF-ADD.REG. 2007
avverso avviso di accertamento n. THQ013200832 IRPEF-ADD.COM. 2007
avverso avviso di accertamento n. THQ013200832 IRPEF-IMPR. ORD. 2007
avverso avviso di accertamento n. THQ013200833 IRPEF-ADD.REG. 2007
avverso avviso di accertamento n. THQ013200833 IRPEF-ADD.COM. 2007
avverso avviso di accertamento n. THQ013200833 IRPEF-IMPR.ORD. 2007

Contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Ravenna;

Proposto dai ricorrenti:


Zecchi Alessandro Leonardo, vicolo Casello del Diavolo, 32 - 48015 Cervia Ravenna, difeso da Silvagni avv. Francesco Gaetano via U. Bassi 2 - 48121 Ravenna;

Zecchi Raffaello Ludovico v. Madonna Neve, 1 - 48015 Cervia Ravenna, difeso da Silvagni avv. Francesco Gaetano, via U. Bassi 2 - 48121 Ravenna.

Con ricorso in data 7 gennaio 2013 la Società Hotel Ficocle S.a.s. di Marabini Alfonsina & C. e la stessa Alfonsina Marabini, quale socia accomandataria, proposero opposizione, la prima all'avviso di accertamento n. HQ023C00784 per l'anno di imposta 2007, dell'importo di € 1.649,00 a titolo di IRAP, di € 3.878,00 a titolo di IVA ed € 5.817,00 a titolo di sanzione, e la seconda all'avviso di accertamento numero THQ013200830 per l'anno di imposta 2007, dell'importo di € 1.667,00 a titolo di IRPEF, di € 54,00 a titolo di addizionale regionale IRPEF, di € 15,00 a titolo di addizionale comunale IRPEF, e di € 1.736,00 a titolo di sanzione.

Si costituì l'Amministrazione con controdeduzioni del 13 febbraio 2013, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Va, preliminarmente, esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata con memoria depositata il 6 giugno 2013 con riferimento all'art. 17-*bis* d.lgs. n. 546 del 1992 così come introdotto dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 conv. con legge n. 111 del 15 luglio 2011, nella parte in cui esclude l'accesso alla tutela cautelare giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento del reclamo. Ciò in contrasto con quanto disposto dagli artt. 3, 24, 11, 113 della Cost.



Ritiene questa Commissione che la norma presenti profili di illegittimità costituzionale che si riflettono direttamente sull'esito del ricorso in esame.

La questione, pertanto, è rilevante.

Ai fini della sua non manifesta infondatezza, deve osservarsi che gli istituti del reclamo e della mediazione, in materia tributaria, sono stati introdotti dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n. 111 del 15 luglio 2011.

In particolare il reclamo, a giudizio di questa Commissione, viola i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 e 25 della Carta costituzionale.

La norma dell'art. 17-*bis* d.lgs. n. 546 del 1992, in vigore dal 6 luglio 2011 prevede che, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intenda proporre ricorso è tenuto, preliminarmente, a presentare reclamo e che la sua proposizione è condizione di ammissibilità del ricorso.

L'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

L'obbligatorietà della proposizione del reclamo impedisce al contribuente di adire immediatamente il giudice tributario chiedendo ed ottenendo eventuale tutela.

Il reclamo è esaminato da un organo dell'Amministrazione che, seppure diverso ed autonomo rispetto a quello che ha emanato l'atto reclamabile, è sempre parte organica della Amministrazione stessa.

A questo organo è demandato di accettare o meno il reclamo e la eventuale richiesta di mediazione e di effettuare, a sua volta, una nuova proposta di mediazione.

Appare seriamente controvertibile l'uso che il Legislatore ha fatto dell'istituto della mediazione.

Infatti il diritto dell'Unione richiamato dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 272 del 2012, fermo il favor dimostrato nei confronti dell'istituto, disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 3, lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008).

L'Organo della mediazione deve, quindi, essere, in primis estraneo alle parti; il che vuol dire che non può essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo.

Inoltre, non può non rilevarsi che la mediazione, sia richiesta dal contribuente, sia se proposta dall'Amministrazione, di fatto, sia obbligatoria e come tale, in materia civile, già dichiarata incostituzionale, anche se per diversa ragione (eccesso di delega) dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 272 del 2012).

Deve, ulteriormente, sottolinearsi che la norma impugnata prevede che, decorsi 90 giorni senza che sia notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso, e che i termini di cui all'art. 23 d.lgs. n. 546/92 (costituzione in giudizio del ricorrente) decorrono dalla predetta data. Fino a quel momento il contribuente non può proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria; ciò con gravi conseguenze, che ricadono sulla efficacia della stessa tutela giurisdizionale.

Ai sensi dell'art. 23 comma 30 d.l. 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate diviene titolo esecutivo decorsi sessanta giorni senza che si sia provveduto al pagamento.

Più precisamente la norma prevede il pagamento, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602.

Non può non rilevarsi la incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e la mediazione, e l'immediata esecuzione dell'avviso di accertamento.

In sostanza, il contribuente non può proporre un ricorso tempestivo — ricorso che è integrato non solo dalla sua presentazione all'Ufficio impositore, ma anche con il deposito della copia presso la Commissione Tributaria — perché deve attendere l'esito del suo reclamo o della mediazione, ma, nel frattempo, è tenuto al pagamento perché l'avviso di accertamento è esecutivo.

Ed il contribuente non può avvalersi neppure dell'istituto della sospensione dell'atto previsto dall'art. 47 d.lgs. n. 546/92, perché non ha potuto depositare il proprio ricorso presso la Commissione; ricorso che, comunque, sarebbe dichiarato inammissibile perché non preceduto dalla procedura in oggetto, in ossequio al disposto della norma impugnata.

Ancora, altro profilo di sospetta incostituzionalità — per violazione dell'art. 3 Cost. — della Carta, è prospettato in relazione all'applicabilità dell'istituto soltanto ai tributi imposti dalla Agenzia delle Entrate e non ad altri tributi provenienti da altri Enti impositori; con la conseguenza di una maggiore tutela dei contribuenti soggetti a tale ultima tipologia di tributi.

Da ultimo, la limitazione di applicazione della norma alle sole controversie che abbiano un valore non superiore ad euro ventimila non pare ragionevole.



E ciò perchè consente una disparità di trattamento, consentendo una più sollecita e proficua tutela giurisdizionale, anche di natura cautelare, a soggetti che potrebbero essere debitori dello Stato di importi di gran lunga superiori a quel limite imposto dalla norma dell'art. 17-bis.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 così come introdotto dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 conv. con legge n. 111 del 15 luglio 2011, per violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Ravenna, il 12 luglio 2013

Il Presidente: VIVALDI

13C00397

N. 271

Ordinanza del 12 luglio 2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna sul ricorso proposto da Hotel Ficocle Sas di Marabini Alfonsina & C. e Marabini Alfonsina n.q. di socia accomandataria contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Ravenna.

Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione - Previsione a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Previsione altresì che, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o che si sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e che da tale data decorrono i termini di costituzione in giudizio del ricorrente - Denunciata esclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento del reclamo - Carattere di fatto obbligatorio della mediazione e assenza di terzietà del mediatore rispetto alle parti - Incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e quelli in cui l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo - Impossibilità di avvalersi della sospensione in via cautelare dell'atto impugnato - Disparità di trattamento fra tributi, a seconda che provengano dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori - Irragionevole limitazione dell'obbligo di mediazione ai soli debiti fiscali di importo non superiore a ventimila euro.


- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, introdotto dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso le seguente ordinanza sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 8/13 depositato il 7 gennaio 2013,

Avverso avviso di accertamento n. THQ013200830 IRPEF-ADD.REG. 2007

avverso avviso di accertamento n. THQ013200830 IRPEF-ADD.COM. 2007



avverso avviso di accertamento n. THQ013200830 IRPEF-IMPR.ORD. 2007

avverso avviso di accertamento n. THQ023C00784 IVA-OP.IMPONIB. 2007

avverso avviso di accertamento n. THQ023C00784 IRAP 2007

Contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Ravenna

Proposto dai ricorrenti:

Hotel Ficocle S.a.s. di Marabini Alfonsina & C., via Madonna della Neve, 1 - 48015 Cervia Ravenna, difeso da Silvagni avv. Francesco Gaetano via U. Bassi 2 - 48121 Ravenna

Marabini Alfonsina, v. Madonna Neve 1 - 48015 Cervia Ravenna, difeso da Silvagni avv. Francesco Gaetano via U. Bassi 2 - 48121 Ravenna.

Con ricorso in data 7 gennaio 2013 la Società Hotel Ficocle S.a.s. di Marabini Alfonsina & C. e la stessa Alfonsina Marabini, quale socia accomandataria, proposero opposizione, la prima all'avviso di accertamento n. HQ023C00784 per l'anno di imposta 2007, dell'importo di € 1.649,00 a titolo di IRAP, di € 3.878,00 a titolo di IVA ed € 5.817,00 a titolo di sanzione, e la seconda all'avviso di accertamento numero THQ013200830 per l'anno di imposta 2007, dell'importo di € 1.667,00 a titolo di IRPEF, di 54,00 a titolo di addizionale regionale IRPEF, di € 15,00 a titolo di addizionale comunale IRPEF, e di € 1.736,00 a titolo di sanzione.

Si costituì l'Amministrazione con controdeduzioni del 13 febbraio 2013, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Va, preliminarmente, esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata con memoria depositata il 6 giugno 2013 con riferimento all'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 così come introdotto dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 conv. con legge n. 111 del 15 luglio 2011, nella parte in cui esclude l'accesso alla tutela cautelare giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento del reclamo. Ciò in contrasto con quanto disposto dagli artt. 3, 24, 11, 113 della Cost.

Ritiene questa Commissione che la norma presenti profili di illegittimità costituzionale che si riflettono direttamente sull'esito del ricorso in esame.

La questione, pertanto, è rilevante.

Ai fini della sua non manifesta infondatezza, deve osservarsi che gli istituti del reclamo e della mediazione, in materia tributaria, sono stati introdotti dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n. 111 del 15 luglio 2011.

In particolare il reclamo, a giudizio di questa Commissione, viola i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 e 25 della Carta costituzionale.

La norma dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992, in vigore dal 6 luglio 2011 prevede che, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intenda proporre ricorso è tenuto, preliminarmente, a presentare reclamo e che la sua proposizione è condizione di ammissibilità del ricorso.

L'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

L'obbligatorietà della proposizione del reclamo impedisce al contribuente di adire immediatamente il giudice tributario chiedendo ed ottenendo eventuale tutela.

Il reclamo è esaminato da un organo dell'Amministrazione che, seppure diverso ed autonomo rispetto a quello che ha emanato l'atto reclamabile, è sempre parte organica della Amministrazione stessa.

A questo organo è demandato di accettare o meno il reclamo e la eventuale richiesta di mediazione e di effettuare, a sua volta, una nuova proposta di mediazione.

Appare seriamente controvertibile l'uso che il Legislatore ha fatto dell'istituto della mediazione.

Infatti il diritto dell'Unione richiamato dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 272 del 2012, fermo il favor dimostrato nei confronti dell'istituto, disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 3, lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008).

L'Organo della mediazione deve, quindi, essere, in primis estraneo alle parti; il che vuol dire che non può essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo.

Inoltre, non può non rilevarsi che la mediazione, sia richiesta dal contribuente, sia se proposta dall'Amministrazione, di fatto, sia obbligatoria e come tale, in materia civile, già dichiarata incostituzionale, anche se per diversa ragione (eccesso di delega) dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 272 del 2012).



Deve, ulteriormente, sottolinearsi che la norma impugnata prevede che, decorsi 90 giorni senza che sia notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso, e che i termini di cui all'art. 23 d.lgs. n. 546/92 (costituzione in giudizio del ricorrente) decorrono dalla predetta data. Fino a quel momento il contribuente non può proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria; ciò con gravi conseguenze, che ricadono sulla efficacia della stessa tutela giurisdizionale.

Ai sensi dell'art. 23 comma 30 d.l. 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate diviene titolo esecutivo decorsi sessanta giorni senza che si sia provveduto al pagamento.

Più precisamente la norma prevede il pagamento, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602.

Non può non rilevarsi la incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e la mediazione, e l'immediata esecuzione dell'avviso di accertamento.

In sostanza, il contribuente non può proporre un ricorso tempestivo — ricorso che è integrato non solo dalla sua presentazione all'Ufficio impositore, ma anche con il deposito della copia presso la Commissione Tributaria — perché deve attendere l'esito del suo reclamo o della mediazione, ma, nel frattempo, è tenuto al pagamento perché l'avviso di accertamento è esecutivo.

Ed il contribuente non può avvalersi neppure dell'istituto della sospensione dell'atto previsto dall'art. 47 d.lgs. n. 546/92, perché non ha potuto depositare il proprio ricorso presso la Commissione; ricorso che, comunque, sarebbe dichiarato inammissibile perché non preceduto dalla procedura in oggetto, in ossequio al disposto della norma impugnata.

Ancora, altro profilo di sospetta incostituzionalità — per violazione dell'art. 3 Cost. — della Carta, è prospettato in relazione all'applicabilità dell'istituto soltanto ai tributi imposti dalla Agenzia delle Entrate e non ad altri tributi provenienti da altri Enti impositori; con la conseguenza di una maggiore tutela dei contribuenti soggetti a tale ultima tipologia di tributi.

Da ultimo, la limitazione di applicazione della norma alle sole controversie che abbiano un valore non superiore ad euro ventimila non pare ragionevole.

E ciò perchè consente una disparità di trattamento, consentendo una più sollecita e proficua tutela giurisdizionale, anche di natura cautelare, a soggetti che potrebbero essere debitori dello Stato di importi di gran lunga superiori a quel limite imposto dalla norma dell'art. 17-bis.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 così come introdotto dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 conv. con legge n. 111 del 15 luglio 2011, per violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Ravenna, il 12 luglio 2013

Il Presidente: VIVALDI



N. 272

Ordinanza del 29 ottobre 2013 emessa dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da Carta Cerrella Irene contro INPS

Previdenza - Pensione di reversibilità corrisposta dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Indennità integrativa speciale mensile - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica ma a contenuto innovativo, dell'attribuzione nella stessa misura del sessanta per cento stabilita per il trattamento di reversibilità indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 774 e 776.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 54/A/ORD. nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 4434 del registro di segreteria promosso ad istanza di CARTA CERRELLA Irene, nella qualità di procuratrice generale della madre ZERILLI Giuseppa, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Dara, nei confronti dell'I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Assumma e Tiziana Giovanna Norrito, per la riforma della sentenza n. 2605/2012 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 26 maggio 2012.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 26 settembre 2013 il relatore Consigliere Pino Zingale, l'avv. Gabriele Dara per l'appellante e l'avv. Sparacino, su delega dell'avv. Norrito, per l'I.N.P.S.

FATTO

Con sentenza n. 2605/2012 la Corte dei conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, Giudice Unico delle Pensioni, rigettava due ricorsi riuniti proposti da ZERILLI Giuseppa e finalizzati, l'uno ad ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità del defunto coniuge CARTA CERRELLA Antonino, deceduto il 9 novembre 2002, in pensione dall'11 novembre 1975, secondo il meccanismo di cui all'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e non, come invece accaduto, secondo quello dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335; l'altro ad impugnare una nota del dicembre 2006 con la quale la predetta pensione era stata rideterminata in conformità a quanto previsto dalla tabella "F" allegata alla legge n. 335/95.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la signora Irene CARTA CERRELLA, n.q., lamentando:

1) violazione, per il ricorso relativo alla riliquidazione secondo il meccanismo di cui all'art. 15, comma 5, della legge n. 724/94, dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 1 del protocollo 1 della Convenzione;

2) omessa pronuncia, in relazione al ricorso afferente la tabella "F", sulla domanda di irripetibilità delle somme percepite in buona fede.

Ha chiesto, conclusivamente, accogliersi i ricorsi, con dichiarazione del suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità secondo il meccanismo di cui all'art. 15, comma 5, della legge n. 724/94, a decorrere dalla data di decesso del coniuge, a vita, ed in via subordinata fino al dicembre 2006, oltre accessori di legge e, per quanto riguarda il secondo ricorso, dichiararsi l'irripetibilità delle somme già percepite, perché in buona fede.

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. con memoria depositata il 13 settembre 2013 ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2013 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive domande di cui agli atti scritti.



DIRITTO

La questione sottoposta al giudizio di questa Corte riguarda la richiesta di una vedova di un ex dipendente pubblico, in quiescenza da data antecedente al 1° gennaio 1995 e deceduto in data successiva, di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e, dunque, con corresponsione dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.) nella misura piena in applicazione dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), giacché, per l'appunto, avente causa da un trattamento diretto liquidato in data anteriore al 1° gennaio 1995, e non già nella misura del 60 per cento del trattamento goduto dal dante causa, come aveva invece provveduto a liquidare l'ente di previdenza.

È noto come sul punto, a far data dalla sentenza n. 8/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, si sia formata una giurisprudenza pressoché monolitica nel senso di ritenere che, in ipotesi di decesso del pensionato, titolare di trattamento di quiescenza liquidato prima del 1° gennaio 1995, il conseguente trattamento di reversibilità dovesse essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui al predetto art. 15, comma 5, legge n. 724/94, indipendentemente dalla data del decesso medesimo.

Senonché, successivamente, con i commi 774 e 776 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il legislatore ha disposto che l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'art. 1, comma 42, delle legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpretasse nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, sia attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, stabilendo nel contempo che sia abrogato l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

I giudici di merito non ritennero di potere recepire pacificamente il nuovo orientamento del legislatore e, intravedendo alcuni profili di incostituzionalità della nuova disciplina, rimisero la questione alla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 74/2008, dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2007), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nell'odierno atto di appello l'interessata torna ad invocare la violazione dell'art. 6 e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU — già prospettata in primo grado e risolta negativamente dal Giudice — e chiede che il ricorso sia deciso in conformità ai principi enunciati nella sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo — Sezione 2ª, nel ricorso sul caso AGRATI ed altri contro ITALIA, del 7 giugno 2011.

Il Collegio osserva, innanzi tutto, che l'unico strumento per potere valorizzare la CEDU, così come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, consiste, in atto, nel sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nazionale che si assume essere stata posta in essere in contrasto con la predetta Convenzione, e ciò in violazione dell'art. 117 Cost., così come ha chiarito la Corte Costituzionale con le due importanti sentenze nn. 348 e 349 del 2007.


Nel caso richiamato dall'appellante, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rammentato di avere constatato una duplice violazione.

In primo luogo, l'intervento legislativo controverso, che decideva in via definitiva, e in maniera retroattiva, sul merito della controversia pendente davanti ai giudici interni tra i ricorrenti e lo Stato, non era giustificato da ragioni imperative di interesse generale e vi era quindi violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

In secondo luogo, i ricorrenti beneficiavano, prima dell'intervento della legge finanziaria 2007, di un interesse patrimoniale che costituiva, se non un credito nei confronti della parte avversa, per lo meno una «legittima aspettativa» di potere ottenere il pagamento delle somme controverse.

Ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, tale aspettativa costituiva un «bene».

La Corte ha poi giudicato che l'adozione dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha imposto ai ricorrenti un «onere anomalo ed esorbitante» e che il pregiudizio arrecato ai loro beni è stato talmente sproporzionato da alterare il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.



La Corte, poi, ha notato che il principio sotteso all'attribuzione dell'equa soddisfazione è ben consolidato: per quanto possibile, è necessario porre l'interessato in una situazione corrispondente a quella in cui si troverebbe se la violazione della Convenzione non fosse avvenuta (si veda, *mutatis mutandis*, *Kingsley c. Regno Unito* [GC], n. 35605/97, § 40, CEDU 2002-IV; si vedano anche *Smith e Grady c. Regno Unito* [equa soddisfazione], n. 33985/96 e n. 33986/96, § 18, CEDU 2000 IX). Del resto, la condizione *sine qua non* per l'attribuzione del risarcimento del danno materiale è l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno denunciato e la violazione constatata (*Nikolova c. Bulgaria* [GC], n. 31195/96, § 73, CEDU 1999-II).

La stessa Corte ha sottolineato come, nel caso all'esame, la giurisprudenza della Corte di cassazione fosse, prima dell'adozione della legge controversa, favorevole alla posizione dei ricorrenti. Così, se non si fosse verificata nessuna violazione della Convenzione, la situazione dei ricorrenti sarebbe stata verosimilmente diversa, dato che essi avrebbero potuto vedersi riconoscere l'anzianità maturata presso gli enti locali. Pertanto, la Corte ne deduce che la violazione della Convenzione constatata nel caso di specie è suscettibile di avere causato ai ricorrenti un danno materiale.

In sintesi, quindi, la Corte Europea ha affermato che, benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio di certezza del diritto e la nozione di processo equo contenuti nell'articolo 6 impediscono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, ogni ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influire sulla conclusione giudiziaria di una lite. Nel caso di specie, lo Stato italiano aveva violato l'art. 6 par. 1 CEDU, essendo esso intervenuto con una norma *ad hoc* al fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi di cui era parte.

Secondo la Corte, quindi, l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo; deve altresì esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura privativa della proprietà. Nel caso di specie, l'adozione della legge di interpretazione autentica, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituisce un attentato sproporzionato ai loro beni, spezzando il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

Alla predetta pronuncia la Corte Europea è pervenuta nonostante, in quella fattispecie, la Corte costituzionale avesse già esaminato la vicenda ritenendo la norma sopravvenuta conforme a Costituzione ed alla CEDU.

Orbene, la questione sottoposta al giudizio di questa Corte sembra ripercorrere puntualmente la fattispecie già esaminata dalla Corte Europea con riferimento ad altra normativa.

Si tratta, nella fattispecie, del diritto alla riliquidazione della pensione di reversibilità che, a far data dalla sentenza n. 8/QM/2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte, avveniva, per le pensioni dirette con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, con le modalità di cui all'art. 15, comma 5, legge n. 724/94, indipendentemente dalla data del decesso del dante causa.


Una giurisprudenza già ampiamente maggioritaria che, a seguito della citata pronuncia delle SS.RR., ebbe a divenire praticamente monolitica.

Senonché, successivamente, a ben quattro anni di distanza, con i commi 774 e 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, il legislatore ha disposto che l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'art. 1, comma 42, delle legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpretasse nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335/1995, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, fosse attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, stabilendo nel contempo l'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Qualora non ci fosse stato tale intervento legislativo, quindi, tutti coloro che a quella data — come l'odierna appellante — avevano in corso un contenzioso sul punto, sicuramente avrebbero visto accolto il loro ricorso.

La normativa sopravvenuta, invece, ha determinato il rigetto della domanda, con un danno non trascurabile in relazione alla condizione di pensionato di tutti gli interessati.

L'intervento (*rectius*: ingerenza) del legislatore, peraltro, appare alieno, nel caso di specie, dal garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fonamen-



tali dell'individuo, limitandosi a falcidiare una posizione giuridico-economica che, alla luce del diritto vivente scaturito dall'interpretazione giurisprudenziale, apparteneva al patrimonio degli interessati, senza che fossero evidenziati gli ingenti e preminenti interessi generali da salvaguardare, anche alla luce del fatto che, in ogni caso, la fattispecie era, fino a quel momento, assai limitata dal punto di vista quantitativo e, comunque, tale da non potere certamente attentare agli equilibri finanziari di bilancio nazionali, tant'è che il legislatore, nonostante ben conscio del pacifico orientamento giurisprudenziale in essere fin dal 2002, ha atteso fino al 2006 per operare un qualche intervento correttivo.

Tale intervento non appare neppure assistito da un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo conseguito, restando indimostrati gli apprezzabili effetti contenitivi della spesa pubblica nel settore previdenziale che, per altro verso, si sarebbero potuti conseguire solo intervenendo innovativamente sulle future pensioni di reversibilità, senza intaccare le limitate posizioni già maturate a quella data e, quindi, senza ricorrere ad una interpretazione autentica e ad un correlato effetto retroattivo.

Nel caso di specie, come già in quello oggetto di esame da parte della Corte Europea e sopra richiamato, l'adozione della legge di interpretazione autentica, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento del diritto alla più favorevole liquidazione della pensione di reversibilità, costituisce un attentato sproporzionato ai loro beni, spezzando il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

I commi 774 e 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, pertanto, nella parte in cui incidono sui giudizi pendenti alla data della loro entrata in vigore, sembrerebbero collidere con l'art. 117, comma 1, Cost., per violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 1, del protocollo 1, della Convenzione medesima.

Il Collegio non ignora che le suddette modifiche normative poste dalla legge n. 296/2006 sono state già, in passato, sospettate di incostituzionalità e che il Giudice delle leggi con la sentenza n. 74/08 ha statuito che "la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (si veda anche la sentenza n. 274 del 2006), senza, peraltro, che siffatta operazione debba essere necessariamente volta a comporre contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme in presenza di indirizzi omogenei (sentenze n. 374 del 2002, n. 29 del 2002 e a 525 del 2000)".

La norma censurata, prosegue la sentenza della Corte Costituzionale, "... pone in rilievo due dati essenziali: a) l'indipendenza del trattamento pensionistico di reversibilità rispetto alla data di liquidazione della pensione diretta del dante causa; b) la decorrenza della estensione della disciplina della pensione di reversibilità prevista dall'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, riaffermando così il principio dell'autonomia del diritto alla pensione di reversibilità come diritto originario; principio ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 446 del 2002 (con la quale era stata dichiarata non fondata proprio la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335)".

Nel contesto di siffatta operazione, precisa ancora il Giudice delle leggi, "non può reputarsi contraddittoria, e dunque irragionevole, l'abrogazione - ad opera del comma 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 - del comma 5 dell'art. 15 citato, giacché essa risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione".

Del pari, non ignora il Collegio che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1/2011, proprio con riferimento alla normativa qui in discussione, abbia evidenziato, relativamente all'applicazione, da parte della Corte di Strasburgo, dell'art. 6 della CEDU, in relazione alle norme nazionali interpretative concernenti disposizioni oggetto di procedimenti nei quali è parte lo Stato, che la legittimità di tali interventi è stata riconosciuta: 1) in presenza di "ragioni storiche epocali", come nel caso della riunificazione tedesca, unitamente alla considerazione «della sussistenza effettiva di un sistema che aveva garantito alle parti, che contestavano le modalità del riassetto, l'accesso a, e lo svolgimento di, un processo equo e garantito» (caso Forrer-Niederthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003); 2) per «ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore», al fine di «porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata» (sentenza 23 ottobre 1997, nel caso National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito; sentenza del 27 maggio 2004, Ogis-institut Stanislas, Ogec St. Pie X e Blanche De Castille e altri c. Francia).



Alla stregua di quanto evidenziato dalla citata sentenza n. 311 del 2009 nella vicenda scrutinata dalla Corte Costituzionale, i principi in materia richiamati dalla giurisprudenza delle Corti europea, ad avviso della Corte costituzionale medesima, «costituiscono espressione di quegli stessi principi di uguaglianza, in particolare sotto il profilo della parità delle armi nel processo, ragionevolezza, tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche che questa Corte ha escluso siano stati vulnerati dalla norma qui censurata».

Peraltro, in quell'occasione fu anche soggiunto che l'identificazione dei "motivi imperativi d'interesse generale", che suggeriscono al legislatore nazionale interventi interpretativi, è opportuno che sia in parte lasciata agli stessi Stati contraenti, «trattandosi, tra l'altro, degli interessi che sono alla base dell'esercizio del potere legislativo», considerato che «le decisioni in questo campo implicano, infatti, una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali».

In tale complessiva cornice così tratteggiata, la Corte costituzionale ritenne che le denunciate norme di cui ai commi 774, 775 e 776 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fossero effettivamente interpretative e assumesero come referente un orientamento giurisprudenziale presente, seppur minoritario, così da scegliere, «in definitiva, uno dei possibili significati della norma interpretata».

Inoltre, se si tiene presente che nella fattispecie vengono in evidenza rapporti di durata, ritenne la Corte costituzionale che non potesse parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità, mentre d'altro canto si deve tenere conto del fatto che le innovazioni che sono state apportate, e che non hanno trascurato del tutto i diritti acquisiti, hanno non irragionevolmente mirato alla armonizzazione e perequazione di tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati. La legge n. 335 del 1995, infatti, avrebbe costituito "il primo approdo di un progressivo riavvicinamento della pluralità dei sistemi pensionistici, con effetti strutturali sulla spesa pubblica e sugli equilibri di bilancio, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari in tema di patto di stabilità economica finanziaria nelle more del passaggio alla moneta unica europea".

Da qui, pertanto, la dichiarata non fondatezza della questione, sotto i profili di censura che evocano la lesione degli artt. 117, primo comma, Cost. e 6 CEDU.

Le argomentazioni seguite dalla Corte costituzionale, per un verso, sembrerebbero postulare che la riforma operata con la legge n. 335/95 possa qualificarsi come dettata da "ragioni storiche epocali" e, per altro verso, che il legislatore abbia inteso «porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata».

Né l'una, né l'altra asserzione danno, ad avviso del Collegio, effettiva contezza della realtà storica e giuridica nella quale la norma di interpretazione autentica è andata ad incidere.

Intanto, la legge n. 335/95 è, molto più modestamente, una legge di armonizzazione del sistema pensionistico che, pur nella sua innegabile rilevanza sotto il profilo degli equilibri finanziari del sistema medesimo, non può certo assurgere a "ragione storica epocale".

In secondo luogo, come peraltro già chiarito, dopo la sentenza n. 8/QM/2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte, la giurisprudenza non ebbe più nessun dubbio sulla corretta interpretazione delle norme che, pertanto, furono letteralmente sovvertite (a distanza di ben quattro anni dal 2002) dall'intervento del legislatore.


Da ultimo, la Corte costituzionale, nella sentenza sopra richiamata, non ha potuto tenere conto dell'ulteriore sviluppo, in tema di art. 6 CEDU, della giurisprudenza della Corte Europea, nei termini sopra richiamati e contenuti nella sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo — Sezione 2ª, nel ricorso sul caso AGRATI ed altri contro ITALIA, del 7 giugno 2011, specialmente con riferimento alla qualificazione dell'aspettativa — in rapporti di durata — come "bene", dalla cui lesione, quindi, deriva la violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 1, del protocollo 1, della Convenzione medesima.

Sussistono, pertanto, i necessari requisiti per potere ritenere la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.

La questione, poi, è rilevante ai fini del decidere, poiché dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma in questione potrebbe derivare un accoglimento del gravame, in linea con la giurisprudenza favorevole all'appellante formatasi prima della norma di interpretazione autentica.

In conclusione, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di cui in dispositivo, che pertanto, con la presente ordinanza, viene sollevata e rimessa al vaglio del Giudice delle leggi.

Il giudizio è sospeso fino alla pronuncia della Corte Costituzionale.



P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 774 e 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui incidono sui giudizi pendenti alla data della loro entrata in vigore, con riferimento all'art. 6 della CEDU e dell'art. 1, del protocollo 1, della Convenzione medesima, per violazione dell'art. 117 Cost., nei sensi di cui in motivazione.

Sospende ogni ulteriore pronuncia e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2013.

Il Presidente: CILIA

L'estensore: ZINGALE

13C00395


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2013-GUR-051) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 8,00

